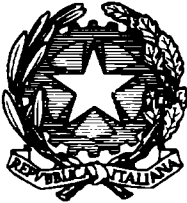


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 febbraio 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE 16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 25. Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinanza di rimessione - Congruità e non implausibilità della motivazione circa l'applicabilità nel giudizio *a quo* della norma denunciata e la rilevanza della questione - Reiezione della richiesta di restituzione degli atti avanzata dalla parte costituita.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Liquidazione ai pensionati dipendenti dalle società del gruppo Banco di Napoli (nella specie: pensionati ISVEIMER) - Limite massimo di erogazione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del principio della *par condicio creditorum* - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 24 settembre 1996, n. 497, (convertito nella legge 19 novembre 1996, n. 588), art. 4.
- Costituzione, artt. 1, 3, 36 e 38

Pag. 15

N. 26. Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Lavori pubblici di somma urgenza - Mancata regolarizzazione contabile entro il termine prescritto di trenta giorni - Novazione soggettiva del rapporto obbligatorio a carico dei funzionari che non abbiano provveduto alla regolarizzazione - Prospettata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 23, comma 4, sostituito dall'art. 35, comma 4 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- Costituzione, art. 3

» 18

N. 27. Ordinanza 24 gennaio - febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzione dall'imposta - Conferimenti effettuati per la ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite - Applicabilità dell'esenzione anche in caso di operazioni per la ricostituzione del capitale oltre quello originario - Lamentata disparità di trattamento tra società - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 4, nota II, parte prima.
- Costituzione, art. 3

» 21

N. 28. Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale - Improponibilità della opposizione all'esecuzione di terzo estraneo al nucleo familiare del debitore, il quale assuma di esserne il legittimo proprietario - Lamentata irragionevolezza in relazione a quanto previsto per i familiari del debitore, ai quali l'opposizione è consentita, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42

Pag. 23

N. 29. Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione obbligatorio, ex art. 410 cod. proc. civ. - Ritenuta applicabilità anche nel procedimento per decreto ingiuntivo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 412-bis, ultimo comma, aggiunto dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 76

» 25

N. 30. Sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Coefficiente di ragguaglio con le pene pecuniarie - Determinazione - Mancato adeguamento della misura prevista in relazione alla avvenuta rivalutazione del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Fissazione di un tetto massimo di durata - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Richiesta di decisione additiva *in malam partem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Possibilità di superamento del limite massimo di durata, in caso di elevato importo della pena pecuniaria da convertire - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via subordinata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 27

N. 31. Sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Strade - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento da emanarsi dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti - Lamentata lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 19 ottobre 1998, n. 366, art. 7.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16

Pag. 33

N. 32. Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione delle parti a tale successiva udienza - Lamentata lesione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

» 36

N. 33. Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Asserito eccesso di delega nonché lamentata lesione dei principi di tassatività e legalità degli illeciti, di personalità della pena e del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 76 (in relazione all'art. 5, lettera d) della legge 25 giugno 1999, n. 205)

» 39

N. 34. Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servizio militare - Diserzione - Successivo rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza in relazione a quanto previsto in caso di rifiuto del servizio per motivi di coscienza e ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa delle pene - Questione sollevata in via ipotetica - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14, comma 2; cod. pen. mil. pace, art. 148.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 42

N. 35. Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Commissione del reato per motivi non riconducibili all'obiezione di coscienza - Militare già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere - Mancata esclusione della possibilità di subire più di una condanna - Lamentata disparità a trattamento rispetto a quanto previsto per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza con violazione del principio di finalità rieducativa delle pene - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 148 (in relazione all'art. 8, secondo e terzo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma

Pag. 45

N. 36. Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Accesso all'istruzione universitaria - Potere del Ministro dell'università di determinare la limitazione dell'accesso a taluni corsi (c.d. numero chiuso) - Lamentata violazione del principio della riserva di legge stabilita in materia e del diritto allo studio - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34

» 48

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 86. Ordinanza del tribunale di Palermo del 14 novembre 2000.

Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 51

N. 87. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 16 maggio 2000.

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma

» 55

N. 88. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma

Pag. 56

N. 89. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma

Pag. 61

N. 90. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adequata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma

Pag. 62

N. 91. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma

Pag. 63

N. 92. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Trento del 30 novembre 2000.

Riscossione delle imposte - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del contribuente e possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra il regime delle sanzioni e quello di riscossione dei tributi - Omessa indicazione numerica del parametro costituzionale.

- Legge 11 ottobre 1995, n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

» 64

N. 93. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Trento del 30 novembre 2000.

Riscossione delle imposte - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del contribuente e possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra il regime delle sanzioni e quello di riscossione dei tributi - Omessa indicazione numerica del parametro costituzionale.

- Legge 11 ottobre 1995, n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

» 66

N. 94. Ordinanza del tribunale di Firenze del 4 luglio 2000.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata restituzione, a causa di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti - Prevista maggiorazione del venti per cento sul canone aggiornato alle variazioni dell'indice ISTAT - Esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Violazione del diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno - Lesione del diritto di proprietà del locatore.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, cpv

» 66

N. 95. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 21 dicembre 2000.

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione d'uso d'immobile da direzionale a residenziale - Assoggettamento a concessione edilizia, anziché a semplice autorizzazione come stabilito dalla legge statale (art. 25, legge n. 47/1985) - Violazione di principio posto dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1993.

- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117

Pag. 69

N. 96. Ordinanza del tribunale di Bari del 29 novembre 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità di richiedere tale rito nel caso in cui l'istruzione dibattimentale, già iniziata, debba essere rinnovata per mutamento dell'organo giudicante - Disparità di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3

» 71

N. 97. Ordinanza del tribunale di La Spezia del 4 dicembre 2000.

Impiego pubblico - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a domanda dell'interessato (nella specie, dipendente comunale) - Mancata previsione della facoltà dell'Amministrazione di reiezione della domanda in presenza di grave pregiudizio della propria funzionalità - Irragionevolezza - Deteriore trattamento dell'Amministrazione rispetto al dipendente - Incidenza sui principi di buon andamento della P.A. e di servizio esclusivo alla Nazione del pubblico dipendente.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma

» 73

N. 98. Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 1° dicembre 2000.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 458.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, comma terzo

» 76

N. 99. Ordinanza del Consiglio di Stato del 14 dicembre 1999.

Impiego pubblico - Provincia di Bolzano - Dipendenti di sesso femminile dell'Amministrazione provinciale in aspettativa ai fini di pensione, ai sensi dell'art. 53, legge provinciale n. 4/1972 - Proroga, a causa dell'innalzamento dell'anzianità pensionistica, dell'aspettativa senza il trattamento economico già previsto dalla citata legge provinciale n. 4/1972 - Conservazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) per l'intero periodo dell'aspettativa supplementare, con obbligo di rivalsa delle quote contributive poste a carico esclusivo delle dipendenti - Incidenza sul principio di uguaglianza, atteso l'affidamento sulla non onerosità dell'esodo pensionistico stabilita dalla previgente legislazione - Irragionevole *reformatio in peius* della posizione giuridica di aspettativa - Imposizione di prestazione patrimoniale in contrasto con il sistema dei valori costituzionali - Incidenza sui principi di equa retribuzione, di tutela delle lavoratrici e di garanzia previdenziale.

- Legge Provincia Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15, art. 19, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 23, 36, 37 e 38

Pag. 77

N. 100. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ravenna del 31 maggio 2000.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Detrazioni per oneri - Detrazione delle spese per la frequenza di asili nido comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle spese per frequenza di corsi d'istruzione secondaria e universitaria, nonché alla prevista esclusione dal reddito imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza degli asili nido (art. 48, comma 2, lett. *f-bis*, d.P.R. n. 917/1986) - Incidenza sui principi di tutela della famiglia, della maternità ed infanzia, di gratuità dell'istruzione inferiore, di capacità contributiva, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13, comma 13-*bis*, comma primo, lett. *e*).
- Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97

» 81

N. 101. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 14 giugno 2000.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97

» 82

N. 102. Ordinanza del tribunale di Monza del 2 novembre 2000.

Fallimento - Imprenditore individuale, già iscritto nel registro delle imprese, che abbia cessato l'esercizio dell'impresa da un anno (rispetto alla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento) - Esonero dal fallimento, a prescindere dalla opponibilità del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli artt. 2193-2196, comma terzo, cod. civ. - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore societario collettivo, nonché rispetto al socio illimitatamente responsabile - Disparità di trattamento, altresì, fra creditori - Irragionevolezza - Incidenza sulla tutela giurisdizionale del credito - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97

Pag. 85

N. 103. Ordinanza del giudice di pace di Francavilla Fontana del 24 ottobre 2000.

Processo civile - Giudice di pace - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti nella competenza per materia del giudice di pace - Attribuzione di essi al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Diversità dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il giudizio rispettivamente alla data del 30 aprile 1995 ed alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Violazione del principio di pari trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e del principio del giudice naturale precostituito per legge, anche in rapporto al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5, cod. proc. civ.).

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 92

N. 104. Ordinanza del giudice di pace di Francavilla Fontana del 24 ottobre 2000.

Processo civile - Giudice di pace - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti nella competenza per materia del giudice di pace - Attribuzione di essi al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Diversità dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il giudizio rispettivamente alla data del 30 aprile 1995 ed alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Violazione del principio di pari trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e del principio del giudice naturale precostituito per legge, anche in rapporto al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5, cod. proc. civ.).

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

» 93

N. 105. Ordinanza del giudice di pace di Trieste del 18 marzo 1999.

Processo civile - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da militari americani in servizio presso la US NAVY, durante la «libera uscita» - Legittimazione passiva degli Stati Uniti d'America - Esclusione in base al disposto dell'art. VIII, par. 5 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata dall'Italia - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento dei cittadini italiani in ordine alla tutela processuale, in dipendenza della nazionalità dell'autore del fatto illecito - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale.

- Legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25

Pag. 94

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 25

Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinanza di rimessione - Congruità e non implausibilità della motivazione circa l'applicabilità nel giudizio *a quo* della norma denunciata e la rilevanza della questione - Reiezione della richiesta di restituzione degli atti avanzata dalla parte costituita.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Liquidazione ai pensionati dipendenti dalle società del gruppo Banco di Napoli (nella specie: pensionati ISVEIMER) - Limite massimo di erogazione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del principio della *par condicio creditorum* - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 24 settembre 1996, n. 497, (convertito nella legge 19 novembre 1996, n. 588), art. 4.
- Costituzione, artt. 1, 3, 36 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1999 nel procedimento civile vertente tra Salemme Edda ed altri e l'Isveimer S.p.a. in liquidazione ed altri, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Carlomagno Maria Antonietta ed altri e dell'Isveimer S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il Presidente relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv.to Paolo De Caterini per Carlomagno Maria Antonietta ed altri, Paolo Boer, Roberto Pessi e Paolo Tesauro per l'Isveimer S.p.a. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile — promosso da numerosi iscritti al fondo di previdenza per il personale Isveimer per ottenere, fra l'altro, l'accertamento dell'incapienza della somma destinata in bilancio agli obblighi gravanti sul fondo medesimo, e di conseguenza la declaratoria del loro diritto all'accantonamento presso il fondo della maggior somma richiesta — il pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 aprile 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588;

che, secondo il rimettente, la norma denunciata — ai sensi della quale «I fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%» — si pone in contrasto con gli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione;

che in termini di rilevanza della questione — poiché la norma denunciata fa espresso riferimento ai fondi di previdenza aziendali delle società del gruppo Banco di Napoli in liquidazione (quale appunto l'Isveimer S.p.a.) — il rimettente ritiene che la norma stessa non può non essere applicata nel giudizio *a quo*, giacché la liquidazione di tale società ha implicato anche la liquidazione del relativo fondo di previdenza, al quale (relativamente agli anni 1995 e 1996) i ricorrenti assumono non esser stati assicurati ed accantonati gli importi annui determinati secondo i differenti criteri disposti dall'art. 13 del regolamento del fondo medesimo, approvato il 27 novembre 1995 (la cui applicazione al posto della norma denunciata è invocata dai ricorrenti);

che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente — rilevato che la disposizione si riferisce, di fatto, esclusivamente al fondo di previdenza Isveimer — sottolinea anzitutto come la natura di «legge provvedimento» assunta dalla normativa in esame (adottata allo scopo di porre rimedio al grave disavanzo economico del fondo) comporti necessariamente che la disposizione medesima (incidente anche sull'affidamento sorto nei destinatari della precedente normativa) debba essere sottoposta ad uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale, stante il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio;

che — secondo il rimettente — in questa prospettiva, mentre gli artt. 1 e 3 della legge n. 588 del 1996 assicurano l'integrale soddisfacimento di tutte le posizioni creditorie esistenti nei confronti dell'Isveimer (essendo stato previsto un apposito impegno del Banco di Napoli di erogare, attraverso finanziamenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, tutte le somme occorrenti per onorare i crediti alle relative scadenze), solo per i pensionati Isveimer è previsto, dal denunciato art. 4, un limite massimo di erogazione, pari appunto alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%; laddove, inoltre, anche il riferimento a tali bilanci tecnici sarebbe di per sé irragionevole, poiché basato su dati non attendibili, che non potevano tener conto dei mutamenti e degli oneri economici derivanti dalla cessazione dell'attività e dell'anticipato pensionamento di tutti i dipendenti;

che, conseguentemente, a giudizio del pretore di Napoli, oltre a violare il principio di ragionevolezza, la norma denunciata lede la *par condicio creditorum*, assegnando un trattamento peggiore proprio ai crediti previdenziali, che viceversa, nel nostro ordinamento, in ossequio al dettato costituzionale, sono considerati crediti privilegiati (*ex art. 2751-bis numero 1, cod. civ.*);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della sollevata questione;

che si è costituita l'Isveimer S.p.a., la quale ha chiesto preliminarmente la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché compia una nuova verifica e motivazione della rilevanza della sollevata questione, mentre nel merito ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;

che si sono altresì costituiti alcuni dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, concludendo viceversa per l'accoglimento della questione.

Considerato, preliminarmente, che nel contesto dell'ordinanza di rimessione risulta congruamente motivata l'affermazione, secondo cui nel giudizio *a quo* — promosso dai ricorrenti allo scopo di ottenere la determinazione di maggiori accantonamenti presso il fondo di previdenza per il personale Isveimer, sulla base dei differenti criteri disposti dalla previgente disciplina convenzionale portata dall'art. 13 del regolamento del fondo, approvato il 27 novembre 1995 — deve trovare applicazione la norma denunciata; sicché va disattesa la richiesta della parte costituita Isveimer S.p.a. di «restituzione degli atti al rimettente»;

che, inoltre, il rimettente ricollega alla propria affermazione circa la non attendibilità dei dati emergenti dai bilanci societari l'accertamento dell'incapienza della somma destinata al soddisfacimento delle aspettative pensionistiche delle parti, così non implausibilmente motivando sulla rilevanza;

che il complessivo ed articolato intervento operato dalla legge 19 novembre 1996 n. 588 è stato reso necessario dalla ritenuta opportunità (esplicitata nei lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 497 del 1996) di non fare ricorso, per il risanamento del Banco di Napoli e la liquidazione delle società del gruppo, alle generali procedure concorsuali previste dagli artt. 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia (decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385), onde evitare gli evidenti riflessi negativi (economici e di immagine) da ciò derivanti, anche all'estero, per l'intero sistema bancario italiano (v. in tal senso l'intervento alla Camera dei deputati del relatore per la maggioranza nella seduta del 22 ottobre 1996);

che la valutazione dell'intervento — la quale deve essere compiuta con riguardo all'intero provvedimento normativo e non alla singola disposizione denunciata — non può prescindere dalla considerazione che tali finalità risultano perseguite dal legislatore attraverso la previsione di un rilevante onere posto a carico della finanza pubblica (Ministero del tesoro) per fronteggiare la assai precaria situazione economica del Banco di Napoli e delle società del gruppo, tra cui appunto l'Isveimer;

che la fissazione di un tetto di spesa contenuta nel censurato art. 4 (affidente al fondo di previdenza in esame) rappresenta un indispensabile limite dell'entità dell'accollo del predetto onere da parte della collettività, in relazione all'esigenza della concreta realizzazione del relativo piano di liquidazione (soggetto pur sempre all'approvazione della Banca d'Italia) e della conseguente definizione di tutti i rapporti giuridici facenti capo al fondo stesso, previste come condizioni dell'intervento medesimo;

che, dunque, l'invocata caducazione del limite non avrebbe l'auspicato effetto di assicurare un'illimitata capienza del fondo ma si porrebbe, viceversa, come ostativa proprio alla maggiorazione di spesa concessa dal legislatore; donde la non irragionevolezza della denunciata disposizione;

che nemmeno è ravvisabile il denunciato *vulnus* al principio di uguaglianza, poiché — pur a prescindere dalla inidoneità del *tertium comparationis* evocato dal rimettente, attesa la disomogeneità, rispetto alla situazione vantata dagli iscritti al Fondo Isveimer, delle diverse posizioni creditorie esistenti nei confronti del diverso soggetto Banco di Napoli delle quali il rimettente assume l'integrale soddisfacimento ad opera degli artt. 1 e 3 della medesima legge — anche relativamente al Banco di Napoli gli interventi finanziari del Tesoro sono comunque espressamente condizionati «all'intervenuta stipulazione (...) di accordi sindacali che comportino la diminuzione (...) del costo del lavoro (...), compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi» (art. 3, comma 1, lettera c), nonché alla temporanea sospensione dei meccanismi perequativi delle pensioni integrative e sostitutive, con esclusione di «ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione» (art. 3, comma 3);

che in ogni caso le altre posizioni creditorie per le quali è assicurata la copertura del Tesoro si configurano come tutelate da una particolare forma di garanzia, accordata in vista delle predette scelte di opportunità, risultando in tal modo accentuata la loro peculiarità;

che, d'altronde, la portata politica della legge n. 588 del 1996 e la complessità dei problemi da essa risolti — con un rilevante concorso di spesa pubblica, peraltro a sostegno, nella specie, di trattamenti pensionistici comunque integrativi del regime generale — configurano quell'inderogabile esigenza, più volte riconosciuta dalla Corte quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina nei rapporti di durata, pur quando l'oggetto di tali rapporti sia costituito da diritti soggettivi perfetti (sentenza n. 390 del 1995), senza che da ciò derivi alcuna frustrazione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica ovvero della tutela approntata dagli artt. 36 e 38 della Costituzione (sentenze n. 416 del 1999 e n. 219 del 1998);

che la natura integrativa del credito previdenziale in questione preclude la integrale riconducibilità di questo all'ambito della retribuzione differita e rende ulteriormente ragione della logica sottesa alla scelta legislativa, per cui risulta improprio il richiamo alla norma dell'art. 2751-bis, numero 1, cod. civ., la quale, se evocata — come nella specie — in riferimento ad ipotesi di soddisfacimento volontario dei crediti, non rappresenta un vincolo per la discrezionalità delle scelte legislative;

che, infine, l'asserita irragionevolezza del riferimento ai dati dei bilanci tecnici attuariali è smentita dalla necessità di ancorare l'intervento a ben individuati parametri quantitativi — rispetto ai cui possibili scostamenti è prevista appunto la maggiorazione del 25% —, anche per consentire quella determinatezza della spesa che è condizione indispensabile per la sua copertura;

che, con riguardo alla denunciata ulteriore violazione dell'art. 1 Cost., il rimettente non ha in alcun modo motivato;

che, pertanto, la sollevata questione è sotto ogni profilo, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli) convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 1996, n. 588, sollevata — in riferimento agli artt. 1, 3, 36 e 38 della Costituzione — dal pretore di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente e redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0163

N. 26

Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Lavori pubblici di somma urgenza - Mancata regolarizzazione contabile entro il termine prescritto di trenta giorni - Novazione soggettiva del rapporto obbligatorio a carico dei funzionari che non abbiano provveduto alla regolarizzazione - Prospettata irragionevolezza e ingiustificata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 23, comma 4, sostituito dall'art. 35, comma 4 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come «successivamente sostituito» dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1999 dal tribunale di Rovigo, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 dicembre 1999, pervenuta a questa Corte il 9 marzo del 2000, il Tribunale di Rovigo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come «successivamente sostituito» dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);

che il remittente premette che l'appellante nel giudizio davanti a lui in corso aveva, in qualità di sindaco, all'epoca, del comune di Lusia, incaricato in via di urgenza una ditta di effettuare lavori di sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare del comune medesimo; che lo stesso appellante deduceva di non aver potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa entro il termine prescritto dall'ultima parte dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, solo perché lo stesso giorno il Consiglio comunale era stato sciolto ed era stato nominato un commissario; e che nel giudizio di primo grado il giudice aveva considerato come unico obbligato a far fronte al debito verso il terzo per l'opera eseguita il Sindaco dell'epoca, in quanto l'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, cui corrisponde oggi l'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, dispone che, nel caso di acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo di regolarizzare contabilmente l'ordine, il rapporto obbligatorio intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura;

che, secondo il giudice *a quo* non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma da ultimo ricordata, nella parte in cui essa «non esclude la novazione soggettiva a carico dell'amministratore o funzionario il quale, nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, non abbia potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa entro il termine di 30 giorni per casi sopravvenuti di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla sua volontà»;

che la norma, nella parte denunciata, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di non disparità di trattamento, in quanto, se la norma ha natura sanzionatoria, non sarebbe ragionevole che la sanzione venga applicata anche a chi si sia correttamente comportato per soddisfare il pubblico interesse e non abbia potuto provvedere nel termine prescritto alla regolarizzazione contabile per forza maggiore, e comunque solo perché oggettivamente impedito da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, rilevato preliminarmente che l'ordinanza non indica specificamente i parametri costituzionali cui fa riferimento, e ritenuto che la disposizione legislativa da esaminare, tenuto conto dell'epoca in cui la vicenda si è svolta, sarebbe da individuare unicamente nell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, osserva che l'ordinanza di rimessione nulla riferisce circa le ragioni della mancata regolarizzazione, che potrebbe essersi avuta solo per banale inerzia o disordine amministrativo; e che comunque sarebbe incongruo invocare una «manipolazione integrativa» della norma solo per risolvere un caso particolare che avrebbe dovuto trovare soluzione nella corretta applicazione della normativa;

che infatti, secondo l'interveniente, se i lavori ordinati erano effettivamente necessari ed urgenti, il procedimento di regolarizzazione non sarebbe dovuto mancare, ed eventualmente sarebbe perfino ipotizzabile una responsabilità del funzionario e del comune per la colpevole inattività che avrebbe cagionato la omessa regolarizzazione; mentre, se non sussistevano i presupposti sostanziali per la regolarizzazione, la questione di legittimità costituzionale sarebbe inammissibile o quanto meno mal posta;

che, a giudizio della difesa erariale, non sussisterebbe la terza ipotesi, prospettata dall'ordinanza, di una regolarizzazione oggettivamente impossibile per motivi estranei alla volontà dell'amministratore, in quanto curare il procedimento di regolarizzazione non era compito dell'ex amministratore, cessato dalla carica, ma della persona giuridica comune, la cui vita non subisce interruzione per vicende riguardanti le persone fisiche che lo rappresentano;

che, pertanto, la questione sarebbe, secondo l'interveniente, inammissibile per carenza di rilevanza ed incongrua prospettazione, e comunque non fondata, in difetto della ipotizzata disparità di trattamento, e non potendosi scrutinare la norma, sotto il profilo della ragionevolezza, secondo criteri relativi alle sanzioni, poiché essa prevederebbe non una sanzione in senso proprio, ma una conseguenza.

Considerato che il parametro sostanzialmente invocato dal remittente è l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della disparità ingiustificata di trattamento e della irragionevolezza;

che la disposizione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, successivamente sostituita dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, e oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non prevede una sanzione a carico dell'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile entro il termine di trenta giorni) alle quali è subordinata l'efficacia del contratto nei riguardi della pubblica amministrazione, in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della pubblica amministrazione contraente solo a seguito della prescritta approvazione (art. 19 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440): prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile *a posteriori* (art. 37, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 77 del 1995, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, e oggi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267 del 2000), esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura;

che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, è prevista la regolarizzazione dell'ordine *a posteriori* entro il termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per procedere ai lavori medesimi in via di urgenza, non è una mera facoltà dell'amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui eventuale violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di responsabilità precontrattuale, ma anche, se del caso, dall'amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse;

che l'ipotesi, verificatasi nella specie, dello scioglimento del consiglio comunale, intervenuto prima della scadenza del termine per la regolarizzazione, non costituisce oggettivo impedimento alla regolarizzazione medesima, dovendo ad essa procedere l'organo comunale non importa se ordinario o straordinario competente pro tempore ad agire per il comune;

che, pertanto, non sussistono né la ingiustificata disparità di trattamento, né la irragionevolezza lamentate dal remittente, onde la questione sollevata si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, successivamente sostituito dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Rovigo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 27

Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Esenzione dall'imposta - Conferimenti effettuati per la ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite - Applicabilità dell'esenzione anche in caso di operazioni per la ricostituzione del capitale oltre quello originario - Lamentata disparità di trattamento tra società - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 4, nota II, parte prima.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1999 dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro di Codogno, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 43, dell'anno 1999;

Visti l'atto di costituzione della Mila Schon Group s.p.a., nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza emessa il 21 giugno 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), laddove consente l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro dei conferimenti effettuati, in seguito ad abbattimento del capitale sociale per perdite, per la ricostituzione del capitale abbattuto;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio tributario, nel quale il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva, emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite è esente da tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale e che, ove le perdite siano eccedenti il capitale originario, la differenza, siccome costituente conferimento per aumento di capitale, deve ritenersi tassabile ai sensi dell'art. 4, nota I, del d.P.R. n. 131/1986;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'applicabilità dell'esenzione alle operazioni di ricostituzione del capitale oltre l'importo del capitale originario sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, le quali, per far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite di esercizio, si troverebbero ad aver corrisposto la normale tassazione, senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;

che la previsione di tale evenienza potrebbe indurre le società a dotarsi di capitale minimo all'atto della costituzione, per preservare la convenienza successiva della procedura di ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;

che si è costituita in giudizio la parte privata, la quale (avvalorando l'interpretazione della norma impugnata, secondo cui è esente da tassazione tutto l'importo complessivo dei conferimenti necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed è invece da tassare solo l'eventuale ulteriore aumento di capitale, fatto per dotare la società di ulteriori risorse), chiede dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza, o, in subordine, qualora la norma abbia il contenuto precettivo indicato nell'ordinanza di remissione, la fondatezza della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque infondata.

Considerato che il giudice rimettente — partendo da un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di riconoscere l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro anche nell'ipotesi in cui le perdite superino l'iniziale importo del capitale sociale — finisce per considerare costituzionalmente illegittimo il trattamento favorevole in tal modo accordato alle società dotate di un capitale di non rilevante importo, siccome agevolate nel caso in cui si trovino a dover ricostituire il capitale societario in conseguenza del suo azzeramento, imposto dalla necessità di ammortizzare le perdite;

che — a suo avviso — tale trattamento discriminerebbe le società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita anche al fine di far fronte con il medesimo ad eventuali perdite di esercizio, che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali godute dalle società a capitale ridotto;

che la rilevata discriminazione, a parere del giudice remittente, indurrebbe le società a dotarsi di capitale minimo all'atto della costituzione;

che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza dall'assunto interpretativo del rimettente, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità, costituiscono il risultato di scelte discrezionali del legislatore (v. ordinanza n. 10 del 1999);

che, dunque, è precluso alla Corte non solo estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la *ratio* (sentenze n. 159 del 1985 e n. 292 del 1987), ma anche di eliminarle, ove esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);

che i rilievi del giudice remittente in ogni caso si risolvono nell'indicazione di inconvenienti di per sé inidonei a dar vita ad una questione di legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 33

Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Asserito eccesso di delega nonché lamentata lesione dei principi di tassatività e legalità degli illeciti, di personalità della pena e del canone di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 76 (in relazione all'art. 5, lettera d) della legge 25 giugno 1999, n. 205).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal giudice di pace di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Ortofrutticola Parma S.r.l. contro il Prefetto di Bologna, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa in data 26 aprile 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) per violazione degli artt. 76, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* è investito dell'esame del ricorso presentato dal legale rappresentante di una società proprietaria di un veicolo, sottoposto a fermo amministrativo, alla guida del quale era stato sorpreso un suo dipendente la cui patente era scaduta;

che, secondo il rimettente, l'art. 5, lettera d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) prevedeva, per la violazione dell'art. 126, comma 7, cod. strada, il sequestro del veicolo, mentre il legislatore delegato ha introdotto la diversa sanzione del fermo amministrativo, violando così l'art. 76 Cost., non essendosi attenuto ai criteri direttivi indicati nella legge delega;

che, sempre secondo il rimettente, una sanzione accessoria deve necessariamente conseguire ad una sanzione principale, prevista per una specifica condotta illecita, mentre nel caso in questione la norma impugnata punisce il terzo proprietario del veicolo per una condotta che deve ritenersi lecita, con la conseguente violazione dei principi di tassatività e legalità degli illeciti e di personalità della pena di cui agli artt. 25 e 27 Cost;

riale a carico del medesimo debitore», mentre tale impedimento non sussiste nel caso dell'opposizione «proposta dai familiari o addirittura dagli affini fino al terzo grado nonché dai coobbligati» ai sensi della lettera b) del secondo comma dello stesso art. 52;

che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 24 e 42 della Costituzione, rispettivamente perché il terzo non potrebbe far valere in giudizio il suo diritto e perché il diritto di proprietà non sarebbe tutelato;

che, sulla base di tali argomentazioni, il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto pregiudiziale ai fini della soluzione della controversia;

che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto che il pignoramento, con cui ha avuto inizio l'esecuzione esattoriale avverso la quale è stato introdotto il giudizio di opposizione di terzo, è avvenuto il 5 luglio 1999, quando erano già vigenti le modifiche apportate al d.P.R. n. 602 del 1973 dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), le quali — ai sensi dell'art. 39 di tale d.lgs. — sono entrate in vigore il 1° luglio 1999;

che, mentre in base all'art. 36, comma 9, di tale decreto, le procedure esecutive in corso alla suddetta data sono regolate dalle norme anteriormente vigenti, quelle instaurate invece successivamente a tale data — in applicazione del normale principio *tempus regit actum* — sono assoggettate alle nuove disposizioni, anche per quanto concerne gli incidenti di cognizione che nell'ambito delle procedure esecutive esattoriali si concretano nelle varie tipologie di opposizione all'esecuzione;

che, dunque, il giudizio *a quo* (come, del resto, la stessa procedura esecutiva iniziata con il pignoramento del 5 luglio 1999) deve intendersi regolato dalle nuove disposizioni, ed in particolare dall'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, che (sostituendo il Titolo II del d.P.R. n. 602) ha trasferito nel nuovo art. 58 la disciplina dell'opposizione di terzo, prima dettata dall'art. 52;

che il rimettente ha invece erroneamente sollevato la questione di costituzionalità riguardo all'art. 52 nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999 e, quindi, con riferimento ad una norma, la quale — ancorché ultrattiva per le procedure esecutive pendenti, nonostante la sua sostituzione con un testo avente altro oggetto — non è comunque applicabile al giudizio *a quo*;

che, d'altro canto, il nuovo art. 58 — proprio con riferimento alla situazione assunta dal rimettente come *tertium comparationis* — ha struttura e contenuto diversi da quelli del vecchio art. 52, secondo comma, lettera b) al quale erroneamente si riferisce l'ordinanza di rimessione;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 28

Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale - Improprietà della opposizione all'esecuzione di terzo estraneo al nucleo familiare del debitore, il quale assuma di esserne il legittimo proprietario - Lamentata irragionevolezza in relazione a quanto previsto per i familiari del debitore, ai quali l'opposizione è consentita, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Inapplicabilità nel giudizio *a quo* della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lettera a).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Cesare RUPERTO giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento civile vertente tra Alfonso De Prisco e il servizio riscossione tributi della provincia di Napoli ed altro, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2000, il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel corso di un giudizio di opposizione di terzo avverso un'esecuzione esattoriale, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al terzo, estraneo al nucleo familiare del debitore iscritto a ruolo, che assuma di essere legittimo proprietario dei beni pignorati, avendoli acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale operata in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione all'esecuzione *ex art.* 619 del codice di procedura civile;

che nella specie — secondo quanto emerge dall'ordinanza di rimessione — essendo risultato che i beni sottoposti a pignoramento in data 5 luglio 1999 erano stati acquistati a seguito di incanto nell'ambito di una precedente esecuzione per debito d'imposta a carico dello stesso debitore, il creditore opposto, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'improprietà dell'opposizione ai sensi della citata lettera a) del secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il rimettente ritiene che «il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative» e quindi l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato da una norma che pone, a carico del terzo estraneo al nucleo familiare del debitore iscritto a ruolo, «l'impossibilità di difendere il titolo di acquisto della proprietà nel caso in cui i beni pignorati hanno formato oggetto di una precedente vendita esatto-

del libro IV» del codice di procedura civile, senza che in tali formule possa reputarsi compreso il procedimento per decreto ingiuntivo, con la conseguenza che anche tale procedimento dovrebbe necessariamente essere preceduto dall'esperimento della procedura conciliativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe è già stata sollevata dal rimettente (ancorché nella veste di pretore di Brescia, anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile) e da altro giudice — sia pure con riferimento ai soli parametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione — ed è stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 276 del 2000;

che con quella sentenza la questione venne ritenuta infondata per erroneità del presupposto interpretativo sulla base del quale era stata proposta, cioè che il tentativo preventivo di conciliazione *ex art. 410* del codice di procedura civile sia necessario anche quando l'azione è esercitata con il ricorso per decreto ingiuntivo;

che la questione è stata sollevata dal rimettente sulla base del medesimo presupposto interpretativo erroneo e tanto rende ininfluyente l'invocazione — in aggiunta a quelli indicati nell'occasione precedente — del nuovo parametro di cui all'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della Costituzione, dal tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 29

Ordinanza 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo di conciliazione obbligatorio, ex art. 410 cod. proc. civ. - Ritenuta applicabilità anche nel procedimento per decreto ingiuntivo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 412-bis, ultimo comma, aggiunto dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2000 dal tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra la ditta Baccanelli Giuseppe e Ivan Toloni, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il 20 marzo 2000, il tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un giudizio di opposizione, proposto dalla ditta Giuseppe Baccanelli, in persona dell'omonimo titolare, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Ivan Toloni, per la somma dovuta, in relazione ad un intercorso rapporto di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che la questione è stata proposta dal rimettente con riferimento alla parte del suddetto ultimo comma, costituita dalle parole «d'urgenza e di quelli previsti nel capo III» in quanto attraverso tali parole quel comma escluderebbe la necessità dell'esperimento del previo tentativo di conciliazione obbligatoria ex art. 410 del codice di procedura civile, per i «provvedimenti speciali d'urgenza» e «per quelli cautelari previsti nel capo II del titolo I

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del 1999), il magistrato di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede il canone di ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000, o frazione di lire 50.000, per ogni giorno di lavoro sostitutivo.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla pena complessiva di lire 3.850.000 di multa aveva chiesto, versando in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come sanzione da applicarsi in sede di conversione della pena pecuniaria; che tale sanzione, considerato il coefficiente di ragguglio previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata (lire 50.000 o frazione di lire 50.000 di pena pecuniaria per un giorno di lavoro sostitutivo), avrebbe dovuto trovare applicazione nella misura massima stabilita dall'art. 103, secondo comma, della stessa legge, e cioè in giorni sessanta.

Tale conclusione si porrebbe però in contrasto, ad avviso del rimettente, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che disciplina anche il coefficiente di ragguglio per la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, prevedeva originariamente che la conversione avesse luogo calcolando lire 25.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata: tale coefficiente era, quindi, uguale al criterio generale di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie (lire 25.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva) disposto dall'art. 135 del codice penale.

Successivamente, con la legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive), il legislatore ha modificato l'art. 135 del codice penale, aumentando a lire 75.000 il coefficiente di ragguglio tra pene pecuniarie e detentive, ma ha lasciato inalterato l'analogo criterio di ragguglio tra pene pecuniarie e sanzioni sostitutive previsto in caso di insolvibilità del condannato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.

La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice *a quo*, è stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevede che il ragguglio ha luogo calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, anziché 75.000, o frazione di 75.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, così ripristinando l'originaria equivalenza, con riferimento, però, solo alla predetta sanzione.

Analoghe ragioni sussisterebbero, ad avviso del rimettente, con riferimento al lavoro sostitutivo che, per la intrinseca maggiore idoneità risocializzante, deve, in termini di equivalenza, valere più di un giorno di libertà controllata.

Secondo il giudice *a quo*, il legislatore aveva anzi originariamente ritenuto che il «valore» di un giorno di lavoro sostitutivo, determinato nella misura di lire 50.000, e la potenzialità produttiva di reddito della condotta correlata alla stessa sanzione corrispondessero al doppio del valore risocializzante di un giorno di libertà controllata; sanzione che, applicata in sede di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, equivaleva infatti a lire 25.000.

La sentenza n. 440 del 1994 della Corte, incidendo sul criterio di ragguglio solo con riferimento alla libertà controllata, avrebbe di conseguenza alterato l'equilibrio «interno», come originariamente previsto dal legislatore, tra tale misura e il lavoro sostitutivo.

Anche un confronto «esterno» con il ragguglio tra la pena pecuniaria e quella detentiva porterebbe, ad avviso del rimettente, ad analoghe conclusioni, sulla base delle stesse argomentazioni della sentenza n. 440 del 1994. Infatti, essendo stato triplicato il valore di ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva per la sopravvenuta svalutazione della moneta, avrebbero dovuto essere parimenti triplicati anche i valori relativi alla libertà controllata e al lavoro sostitutivo. Nell'inerzia del legislatore, la Corte aveva già provveduto in merito alla libertà controllata; analoga e conseguente operazione viene ora richiesta dal rimettente in relazione al lavoro sostitutivo.

La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., perché il mancato adeguamento del canone di ragguglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo in misura proporzionale rispetto a quanto avvenuto per la libertà controllata determinerebbe una disparità di trattamento tra «situazioni simili (o, al limite, anche identiche)», imponendo al condannato, in caso di conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, una sanzione superiore a quella, meno efficace e meno incisiva sotto il profilo rieducativo, della libertà controllata.

N. 30

Sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Coefficiente di ragguaglio con le pene pecuniarie - Determinazione - Mancato adeguamento della misura prevista in relazione alla avvenuta rivalutazione del coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Non fondatezza della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Fissazione di un tetto massimo di durata - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Richiesta di decisione additiva *in malam partem* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 103, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

Pena - Conversione delle pene - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Possibilità di superamento del limite massimo di durata, in caso di elevato importo della pena pecuniaria da convertire - Lamentata irragionevolezza con lesione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via subordinata - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, terzo comma
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, con ordinanze emesse il 24 maggio e il 17 giugno 1999 dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino, iscritte ai numeri 531 e 673 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 41 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

3.2. — La seconda questione di costituzionalità, identica a quella sollevata con l'ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del 1999), riguarda l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui fissa in lire 50.000 l'ammontare del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo.

Preliminarmente il rimettente rileva che nel caso di specie, atteso l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire (oltre lire 13.000.000), sia utilizzando il criterio censurato, sia quello che potrebbe scaturire da una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, verrebbe comunque superato il limite massimo di sessanta giorni, dal che potrebbe apparentemente desumersi l'irrelevanza della questione nel giudizio *a quo*; peraltro, poiché la diversa questione prospettata con la stessa ordinanza, concernente l'art. 103, secondo comma, è posta in via principale, solo una declaratoria di non fondatezza renderebbe la questione relativa all'art. 102, terzo comma, inammissibile per difetto di rilevanza; viceversa, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la seconda diverrebbe, per ciò solo, ammissibile.

Nel merito, il rimettente sostanzialmente prospetta le medesime censure svolte nella ordinanza r.o. n. 673 del 1999.

3.3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Considerato in diritto

1. — Sono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, sollevate nell'ambito di diversi procedimenti penali dal medesimo magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino. Le due questioni riguardano, rispettivamente, l'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui determina il coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e lavoro sostitutivo nella misura di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo (r.o. nn. 673 e 531 del 1999), e l'art. 103, secondo comma, della medesima legge, nella parte in cui fissa in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro sostitutivo (r.o. n. 531 del 1999).

Le censure rivolte all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, formulate in termini sostanzialmente identici in entrambe le ordinanze, muovono dalla premessa che, contrariamente a quanto avvenuto in tema di libertà controllata — sanzione per la quale, in caso di insolvibilità del condannato, il coefficiente di ragguaglio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 440 del 1994, va calcolato in lire 75.000 *pro die* essendosi così triplicata l'originaria misura di lire 25.000, in coordinazione con la modifica introdotta dall'art. 135 del codice penale — per la sanzione del lavoro sostitutivo non è intervenuto alcun adeguamento rispetto all'originaria previsione normativa di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo: il mancato adeguamento si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., perché determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, che verrebbe ad incidere anche sulla funzione rieducativa della pena.

La questione di costituzionalità dell'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 riguarda il supposto contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 27 Cost.: la previsione di un tetto massimo complessivo di durata del lavoro sostitutivo determinerebbe una irragionevole equiparazione di situazioni diverse, nonché una «perdita di efficacia sanzionatoria e retributiva, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente rilevante» impedendo di tenere conto dell'entità della pena pecuniaria da convertire.

Poiché le questioni concernenti l'art. 102, terzo comma, della legge citata, sollevate con entrambe le ordinanze, sono sostanzialmente identiche, mentre la questione relativa all'art. 103, secondo comma, della stessa legge riguarda comunque la disciplina della conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, deve esser disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con ordinanza n. 673 del r.o. del 1999, è infondata.

3. — La disciplina della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato è contenuta nell'art. 102 della legge n. 689 del 1981. Nella sua originaria formulazione il terzo comma dell'art. 102 prevedeva che la conversione avesse luogo calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, e lire 50.000, o frazione di 50.000, per un giorno di lavoro sostitutivo. Contemporaneamente l'art. 101 della medesima legge n. 689 del 1981, che aveva sostituito l'art. 135 del codice penale, portava a lire 25.000 *pro die* la misura del ragguaglio, per qualsiasi effetto giuridico, tra pene pecuniarie e pene detentive. Il coefficiente relativo alla libertà controllata era quindi stato individuato dal legislatore in misura identica a quello, previsto in via generale, per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. Successivamente, la

La questione sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* posto che, sulla base della disposizione censurata, la sanzione irrogabile sarebbe pari a sessanta giorni, mentre se la questione fosse accolta (e il criterio di ragguglio fosse proporzionalmente adeguato con ripristino degli originari rapporti), la sanzione sarebbe di ventisei giorni.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

A parere dell'avvocatura gli originari criteri di ragguglio per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato erano in sintonia con quanto stabilito dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, che aveva «aggiornato» l'art. 135 del codice penale. Successivamente, con la legge n. 402 del 1993, il coefficiente di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie è stato ulteriormente elevato a lire 75.000, mentre è rimasto invariato quello previsto dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.

Su tale disposizione è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 440 del 1994, ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando lire 25.000 o frazione di lire 25.000, anziché lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.

Mentre il criterio di ragguglio ai fini della conversione delle pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata è divenuto uguale al criterio generale di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie previsto dal codice penale, risultando così ripristinato l'originario equilibrio, il coefficiente di ragguglio relativo al lavoro sostitutivo è invece rimasto ancorato al «vecchio» valore determinato in lire 50.000.

Secondo l'avvocatura, le argomentazioni del rimettente sono, sotto questo profilo, certamente apprezzabili, e tuttavia la questione deve ritenersi infondata. Il legislatore ha infatti operato una non irragionevole distinzione, agli effetti della conversione, tra libertà controllata e lavoro sostitutivo, ritenendo che le due sanzioni incidessero in modo diverso sulla situazione del condannato; sicché, trattandosi di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, una declaratoria di illegittimità comporterebbe un inammissibile effetto invasivo.

3. — Con ordinanza emessa il 24 maggio 1999 (r.o. n. 531 del 1999), lo stesso magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui determina in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro sostitutivo nonché dell'art. 102, terzo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede il canone di ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla pena di lire 13.883.000 di multa aveva chiesto, versando in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come misura da applicarsi in sede di conversione della predetta pena pecuniaria; che tale misura, considerato il criterio di ragguglio di lire 50.000 per un giorno di lavoro sostitutivo, previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata, avrebbe dovuto trovare applicazione nella misura massima prevista dalla legge (e cioè, sessanta giorni, *ex art.* 103, secondo comma).

3.1. — In ordine alla prima questione il giudice *a quo* osserva che anche dopo la sentenza n. 206 del 1996, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui ammette il lavoro sostitutivo solo in relazione a pene pecuniarie non superiori ad un milione di lire, la previsione di un tetto massimo di durata deve comunque essere «ricondotta nel sistema delle norme tendenti alla armonizzazione costituzionale della sanzione risultante dalla conversione».

Ma se la *ratio* dell'art. 103, secondo comma, consiste nel determinare il «confine della eccessiva afflittività della sanzione risultante dalla conversione e se la sanzione del lavoro sostitutivo è da considerarsi meno afflittiva di quella della libertà controllata (v. le sentenze n. 108 del 1987 e n. 206 del 1996), ne consegue, secondo il rimettente, che il limite massimo del lavoro sostitutivo dovrà essere, pena la irrimediabile contraddittorietà della disciplina risultante, superiore a quello della libertà controllata».

Il confronto tra il limite massimo del lavoro sostitutivo e quello della libertà controllata conduce invece a conclusioni di segno opposto che, secondo il giudice *a quo*, sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sia per l'irragionevolezza di una disciplina che «a fronte di una sanzione dichiaratamente meno afflittiva [...], prevede un termine massimo di durata contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la sanzione connotata di maggiore afflittività» sia perché la stessa fissazione di un «tetto» massimo (che prescinde dall'entità dell'originaria sanzione pecuniaria inflitta) finirebbe per comportare, irragionevolmente, l'equiparazione di situazioni del tutto diverse, e, quindi, «una perdita di efficacia sanzionatoria e rieducativa, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente rilevante».

La questione sarebbe rilevante perché la norma denunciata impedirebbe di applicare al condannato la sanzione del lavoro sostitutivo in misura superiore a giorni sessanta.

di essere ammesso ad una maggiore frequenza; di conseguenza, la valutazione del lavoro assume rilievo centrale per la determinazione del coefficiente di ragguaglio in caso di conversione delle pene pecuniarie. Al riguardo, è significativo che la sanzione del lavoro, proprio per i problemi che comporta in tema di utilizzazione e di valutazione delle energie lavorative della persona, sia applicabile solo a seguito di richiesta del condannato (art. 102, secondo comma, della legge n. 689 del 1981) e non sia stata sinora disciplinata come autonoma pena principale o sostitutiva.

Solo recentemente il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», destinato ad entrare in vigore il 4 aprile 2001, ha introdotto, in relazione ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità quale pena principale, oltre che quale sanzione sostitutiva in caso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità. La nuova sanzione, irrogabile solo a richiesta dell'imputato, è strutturata in forma sensibilmente diversa rispetto al modello dell'attuale lavoro sostitutivo, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per le modalità di svolgimento, sia infine per i criteri di ragguaglio, indicati in ragione di tre giorni di lavoro di pubblica utilità per un giorno di pena detentiva e, ai fini della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, in ragione di lire 25.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. La disciplina complessiva del lavoro di pubblica utilità e, in particolare, i nuovi parametri di conversione confermano che la determinazione del «valore» da attribuire al lavoro come misura sanzionatoria è tema la cui soluzione dipende dalla utilizzazione e dalla valutazione comparativa di svariati parametri, qualitativi e quantitativi, rientranti nella sfera di discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della non manifesta irragionevolezza.

La questione relativa all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con l'ordinanza r.o. n. 673 del 1999, va pertanto dichiarata infondata, essendo compito del legislatore sanare le disarmonie dell'attuale disciplina, tenendo conto del rilievo centrale che assume la determinazione del valore del lavoro ove tale attività entri a fare parte del sistema sanzionatorio.

4. — Entrambe le questioni sollevate con l'ordinanza n. 531 del r.o. del 1999 vanno invece dichiarate inammissibili.

5. — L'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 viene censurato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fissa un limite massimo di durata, stabilito in sessanta giorni, della sanzione del lavoro sostitutivo, sia in quanto tale limite sarebbe contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia, più in generale, per la stessa previsione di un «tetto» massimo entro il quale deve operare la conversione, così prescindendo dall'entità della pena pecuniaria inflitta in concreto.

L'intervento richiesto alla Corte mira quindi, in via alternativa, alla eliminazione del limite complessivo di durata del lavoro sostitutivo, ovvero alla individuazione di un «tetto» massimo superiore rispetto a quello attuale.

A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimettente circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe inferiore rispetto a quella della libertà controllata (il confronto viene infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa la ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così fosse, la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevole, la previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo assolve evidentemente all'esigenza di evitare una eccessiva afflittività della sanzione, in conformità con il principio di eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinanza n. 152 del 1992).

Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente, condurrebbero, comunque, a un intervento additivo in *malam partem*, che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, precluso a questa Corte secondo consolidata giurisprudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e prospettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accoglimento della prima censura.

Lo stesso giudice *a quo* mette infatti in rilievo che, stante l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente di conversione censurato (lire 50.000), sia quello suggerito per sanare la supposta illegittimità costituzionale (lire 150.000), determinerebbero il superamento del limite massimo di durata di sessanta giorni previsto per il lavoro sostitutivo dall'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981: ne deriva che la questione difetta di rilevanza nel giudizio *a quo* restando travolta dalla declaratoria di inammissibilità della questione principale.

legge n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha aumentato a lire 75.000 il criterio generale di ragguglio, senza peraltro modificare i coefficienti di conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive in caso di insolubilità del condannato, rimasti quindi fissati in lire 25.000 e in lire 50.000, rispettivamente, per la libertà controllata e per il lavoro sostitutivo. Con la sentenza n. 440 del 1994, questa Corte ha ritenuto che, con riferimento alla libertà controllata, il mancato adeguamento del tasso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolubilità del condannato determinasse «un macroscopico squilibrio» e, in particolare, lo svuotamento delle finalità tipiche dell'istituto della conversione, «con conseguente grave compromissione del principio di eguaglianza» ed ha pertanto dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabiliva che il ragguglio fosse calcolato nella misura di lire 25.000, anziché in quella di lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.

Richiamandosi a tale precedente, il giudice *a quo* chiede alla Corte un intervento volto ad adeguare anche il coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo. Poiché nella disciplina originaria il legislatore aveva attribuito a un giorno di lavoro sostitutivo un valore corrispondente al doppio del valore di un giorno di libertà controllata, il rimettente ritiene che il mancato adeguamento del coefficiente di ragguglio per la conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo alteri sia l'equilibrio «interno» tra le due sanzioni sostitutive, sia il rapporto «esterno» tra pene pecuniarie e pene detentive. In conclusione, ad avviso del rimettente la triplicazione del criterio di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive disposta dalla legge n. 402 del 1993 dovrebbe comportare anche la triplicazione del coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, analogamente a quanto determinatosi a seguito della sentenza n. 440 del 1994 in tema di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.

Le argomentazioni del giudice *a quo* si basano su un duplice assunto: da un lato, che la disciplina del ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 del codice penale, e l'istituto della conversione, in caso di insolubilità, delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, si iscrivano in un unico sistema coerentemente e logicamente sorretto da esigenze e criteri unitari; dall'altro, che libertà controllata e lavoro sostitutivo siano sanzioni tra loro comparabili sotto tutti i profili. Sulla base di queste premesse il rimettente ritiene che qualsiasi mutamento del criterio generale di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nonché dello specifico coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata in caso di insolubilità, debba automaticamente riflettersi sull'entità del tasso di conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, originariamente determinato dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 in misura pari al doppio del tasso stabilito per la conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.

In realtà, i rapporti tra pene detentive, pene pecuniarie e sanzioni sostitutive sono assai più articolati di quanto ritenga il giudice *a quo*.

In primo luogo va considerato che, come si è visto, la legge n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha triplicato, da lire 25.000 a lire 75.000, il criterio generale di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, senza peraltro adeguare — come invece aveva fatto la stessa legge n. 689 del 1981 — le pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali al mutato potere d'acquisto della lira e senza modificare la disciplina della conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata e in lavoro sostitutivo, con la conseguenza che le pene pecuniarie sono risultate svalutate rispetto alle pene detentive, mentre è rimasto immutato il ragguglio tra pene pecuniarie e libertà controllata o lavoro sostitutivo.

La nuova corrispondenza tra pene pecuniarie e pene detentive esprime quindi una scelta di politica legislativa che non comporta necessariamente anche un diverso rapporto tra pene pecuniarie e pene di «conversione»: i due criteri di ragguglio non sono infatti stabiliti in termini tra loro correlati, sicché quando muta uno di essi, non ne deriva un corrispondente adeguamento dell'altro.

Sotto questo punto di vista, si deve dunque affermare che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la disciplina dei coefficienti di ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive e il valore da assegnare al lavoro sostitutivo in caso di conversione della pena pecuniaria per insolubilità del condannato, quantomeno nel senso che le differenti esigenze che sottostanno alle diverse discipline escludono che un mutamento dei coefficienti di ragguglio rispettivamente previsti, si traduca di per sé in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Anche l'altro assunto del rimettente, relativo alla comparabilità tra libertà controllata e lavoro sostitutivo è privo di fondamento. I contenuti della prima sanzione sostitutiva, quali emergono dall'art. 56 della legge n. 689 del 1981, si sostanziano in limitazioni della sfera della libertà, in divieti e in controlli, per cui sono prevalenti gli aspetti afflittivi e sanzionatori; il lavoro sostitutivo, invece, come indicato dalla stessa denominazione, e come precisato dalla definizione fornita dall'art. 105 della legge n. 689 del 1981, consiste nello svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 23 novembre 1998, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), per violazione degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 dello Statuto speciale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono alla Provincia autonoma le competenze, legislative e amministrative, in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale e comunicazioni di interesse provinciale; competenze nell'esercizio delle quali — si premette nel ricorso — la Provincia ha disciplinato, con legge 25 novembre 1988, n. 49, le modalità di progettazione e realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese le caratteristiche tecniche delle piste, che sono stabilite dalla giunta provinciale con apposita deliberazione. In attuazione di tale previsione di legge, poi, la giunta provinciale ha approvato il «Piano generale dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale», che tra l'altro contiene le caratteristiche tecniche delle piste.

La disposizione della legge statale impugnata prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili: ma tale potere ministeriale, secondo la ricorrente, è privo di fondamento in interessi nazionali e, tenuto conto anche della forma regolamentare, si sovrappone alla competenza provinciale riconosciuta nello Statuto e già esercitata. Ad avviso della Provincia autonoma, l'unica forma di intervento statale ammissibile in una materia che le norme di attuazione non riservano allo Stato sarebbe, se mai, quella dell'atto di indirizzo. Quanto al carattere tecnico delle norme da emanarsi, esso non sarebbe sufficiente a escludere la competenza provinciale (come mostrano ad esempio le norme di attuazione in materia di impianti a fune), trattandosi qui semplicemente della descrizione delle caratteristiche costruttive di opere di competenza provinciale.

Anche a voler interpretare, infine, la disposizione impugnata come limitata alla realizzazione delle piste nell'ambito dei piani e delle procedure di finanziamento previsti dalla legge stessa, la ricorrente osserva che l'autonomia della Provincia sarebbe comunque assicurata dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ai sensi del quale i finanziamenti previsti da leggi statali in favore delle regioni sono assegnati alle province autonome senza alcun vincolo ulteriore.

2. — Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura ricorda che la materia è stata oggetto già della legge 28 giugno 1991, n. 208, che ha previsto finanziamenti per la realizzazione di itinerari ciclabili, rimettendo a un regolamento, integrato da una successiva circolare, gli *standard* per le piste ciclabili stesse. Inoltre, essa rileva che il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nello stabilire la nozione di strada, all'art. 3, comma 1, punto 39), definisce «pista ciclabile» la «parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi» e dispone (art. 13, comma 1) che il Ministro dei lavori pubblici è competente a emanare «norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi».

L'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, poi, ha mantenuto allo Stato le funzioni relative alla «definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992». La legge censurata mira a finanziare la costruzione di piste ciclabili, con caratteristiche tecniche uniformi su tutto il territorio nazionale. Non potrebbe, pertanto, essere demandata agli enti locali la competenza a fissare norme tecniche dirette a conseguire la sicurezza stradale.

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale si afferma che — contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato — il problema delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili deve essere tenuto distinto da quello delle norme tecniche sulla costruzione delle strade, come dimostrerebbe il decreto ministeriale attuativo della norma impugnata, che definisce le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili senza toccare il problema delle norme tecniche relative alla strada cui la pista è collegata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0181

N. 31

Sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Strade - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento da emanarsi dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti - Lamentata lesione delle competenze della Provincia autonoma di Trento in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale - Non fondatezza della questione.

- Legge 19 ottobre 1998, n. 366, art. 7.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 23 novembre 1998, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1998 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1998.

P. Q. M.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C0182

N. 32

Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti - Fissazione, da parte del giudice, di una nuova udienza - Cancellazione della causa dal ruolo solo in caso di mancata comparizione delle parti a tale successiva udienza - Lamentata lesione del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miraglia Rosario ed altra contro Quarta Agostino, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Non pertinente è, secondo la provincia, anche il richiamo dell'Avvocatura dello Stato all'art. 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che mantiene allo Stato le funzioni relative, tra l'altro, alle norme tecniche sulle strade: non solo tale disciplina riguarda unicamente le regioni ordinarie, ma va considerata anche la specificità delle piste ciclabili, in quanto destinate all'uso esclusivo dei ciclisti.

La provincia afferma altresì di rivendicare la competenza a dettare norme tecniche in materia di piste ciclabili in generale, e non solo riguardo alle piste che fanno parte delle strade aperte alla normale circolazione: le moderne piste ciclabili sono di solito autonome rispetto alla strada e in particolare ciò si verifica nella Provincia di Trento. A questo tipo di piste ciclabili fa del resto riferimento la vigente disciplina provinciale.

Quanto infine alla competenza in materia di piste su strade aperte alla comune circolazione, la ricorrente ricorda che il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, delega alle province autonome le funzioni in materia di viabilità stradale. E se ciò vale per le stesse strade statali, conclude la provincia, non può non valere, a maggior ragione, per gli itinerari organizzati a pista ciclabile, che costituiscono autonome opere pubbliche di interesse provinciale.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) il quale prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. La previsione di un tale potere statale, in quanto esercitabile in forma regolamentare e non fondato su interessi nazionali, violerebbe le competenze riconosciute alla provincia autonoma dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale.

2. — La questione non è fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. — In quanto la disposizione impugnata attribuisce all'autorità governativa il potere di emanare norme regolamentari per la definizione di *standard* e prescrizioni tecniche finalizzati all'incolumità e alla sicurezza stradale, non può dubitarsi che si sia in presenza di una competenza che trascende la dimensione regionale e che quanto alle regole di tutela minime - deve esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo insuscettibile di esercizio frazionato [principio di portata generale, di cui è espressione l'art. 98, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]. La tutela della sicurezza esige uniformità di parametri minimi che devono valere per l'intero territorio nazionale (sentenza n. 30 del 1998, relativa alle competenze proprie della Provincia di Trento). Conclusione questa che vale anche con riguardo alla disposizione impugnata, indipendentemente dall'interpretazione che se ne dia, quale prescrizione di portata generale in tema di piste ciclabili o come mera norma impositiva di un onere, per l'accesso allo speciale finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa è contenuta.

Così intesa la competenza di cui è manifestazione l'impugnato art. 7 della legge n. 366 del 1998, cade altresì il presupposto della censura in nome del principio di legalità, principio che domina i rapporti tra lo Stato e le autonomie riconosciute dalla Costituzione e comporta, in generale, l'inaammissibilità delle interferenze in competenze costituzionali delle (regioni e delle) province autonome derivanti da atti regolamentari dello Stato: censura che presupporrebbe, per l'appunto, la riconducibilità della competenza in questione tra quelle della Provincia ricorrente (senza considerare che, comunque, quando si abbia a che fare con norme tecniche dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti nell'autonomia politico-amministrativa dell'ente, il principio di legalità può dirsi soddisfatto dall'esistenza, come nella specie, di norme legislative abilitative di organi del potere esecutivo, dotati di specifiche attitudini: sentenze nn. 356 del 1994 e 483 del 1991).

4. — Quasi superflua è, infine, la precisazione che dal rigetto del presente ricorso non deriva alcuna conseguenza sulla validità della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima dell'incolumità e della sicurezza stradale dal regolamento ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti urbanistici, ambientali, di programmazione della mobilità, degli interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dagli *standards* contenuti nella normativa statale.

della Costituzione) poiché darebbe luogo ad un adempimento — la necessità, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti costituite — tale da non assicurare la ragionevole durata dei processi civili;

che questa Corte ha già esaminato altre questioni di legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poiché «il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli» e che «i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 7 del 1997);

che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, «ragionevole» in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost;

che il legislatore continua quindi a disporre della più ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo della durata dei processi;

che la scelta di prevedere, in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza civile, la fissazione entro quindici giorni dalla precedente di una nuova udienza con avviso da dare alle parti costituite, non può di per sé importare una durata irragionevole del processo; e ancora che la diversa soluzione prospettata dal rimettente - la cancellazione immediata della causa dal ruolo, con eventuale riassunzione della stessa a cura di parte entro l'anno - non importa di per sé una accelerazione dei processi civili provocando inconvenienti di segno contrario ai quali aggiunge l'inevitabile maggior costo del processo per le parti;

che gli altri inconvenienti prospettati dal giudice *a quo* concernono aspetti organizzativi della giustizia ma non toccano profili di legittimità costituzionale della norma impugnata;

che perciò la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 13 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) — che ha sostituito il primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile ripristinando il testo in vigore prima della novella di cui all'art. 16 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile);

che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata viola l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) ed in particolare il principio della ragionevole durata dei processi;

che il giudice *a quo* — investito della trattazione di una causa civile nella quale entrambe le parti non sono comparse alla prima udienza — rileva che il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione ha reso costituzionalmente sindacabili anche gli aspetti intrinseci e funzionali della giurisdizione, i quali secondo la giurisprudenza di questa Corte non erano scrutinabili in base all'art. 97 Cost;

che secondo il rimettente la norma impugnata causerebbe una maggior durata di tutti i procedimenti civili, sia di quelli nei quali la mancata comparizione delle parti avrebbe consentito (in base alla norma introdotta dalla novella del 1990) l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, sia di tutti gli altri processi, che devono essere fissati ad udienze più lontane nel tempo, appunto a causa del carico di lavoro rappresentato dai procedimenti per i quali è stata fissata la nuova udienza *ex art.* 181 cod. proc. civ;

che, ad avviso del rimettente, è comunque assai ridotto il numero delle cause nelle quali le parti, rimaste assenti alla prima udienza, compaiono all'udienza successiva;

che il giudice *a quo* assume infine che la modifica introdotta dal decreto legge del 1995 — ad evitare che, anche per un semplice disguido, le parti debbano subire la sanzione della cancellazione immediata della causa dal ruolo — ha ripristinato uno strumento non necessario e inefficace, essendovi comunque un anno di tempo per la riassunzione della causa, non essendo tutelata la parte che non compare per gravi motivi — poiché l'ordinanza del giudice non è reclamabile o revocabile — e non essendo quindi garantita una maggior tutela del diritto di difesa delle parti determinandosi anzi un allungamento ingiustificato della durata dei processi civili;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che analoghe questioni di legittimità costituzionale della norma in esame — sollevate con riferimento al diverso parametro di cui all'art. 97 della Costituzione — sono già state dichiarate infondate dalla Corte, rileva come la norma risponda alla *ratio* di evitare che assenze casuali alle udienze provochino l'emissione di un provvedimento — la cancellazione immediata della causa dal ruolo — che darebbe luogo a oneri processuali, relativi alla riassunzione della lite, gravosi per le parti;

che, osserva ancora la difesa erariale, non vi sarebbe alcun conflitto della norma denunciata con il novellato art. 111 della Costituzione — ed in particolare con il principio della durata ragionevole del processo — perché, in forza dell'art. 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la nuova udienza dovrebbe essere fissata entro quindici giorni dalla precedente;

che rileva infine l'Avvocatura come il rimettente abbia posto a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle risorse umane e materiali della giustizia, e cioè profili di ordine organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.

Considerato che il giudice istruttore del tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) — che ha sostituito il primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile ed ha reintrodotta il testo in vigore prima della modifica apportata dall'art. 16 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile);

che secondo il giudice *a quo* la norma violerebbe l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata viola «il canone generale di ragionevolezza e proporzionalità» delle sanzioni, perché il fermo si applica indifferentemente all'autore della violazione o al terzo proprietario del veicolo, perché l'intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale non estingue la sanzione accessoria e perché la sanzione è stabilita in misura fissa, senza che sia possibile valutare il danno economico arrecato al terzo proprietario del veicolo — il quale sopporta un onere maggiore di quello del conducente — ed infine perché nessuna distinzione viene fatta in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo ed al tempo trascorso tra la scadenza della patente di guida del conducente e la data dell'accertamento;

che, ancora secondo il rimettente, la sanzione accessoria introdotta dal legislatore delegato sarebbe una misura «aberrante, irragionevole e profondamente ingiusta» perché il fermo viene scontato anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria principale venga estinta per avvenuto pagamento, in contrasto con un principio generale desumibile dall'art. 162 del codice penale in tema di estinzione del reato per intervenuta oblazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la questione sollevata con l'ordinanza in esame;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 76 Cost., l'Avvocatura osserva che il legislatore delegante, nel formulare i principi ed i criteri direttivi per la modifica dell'art. 126 del codice della strada, avrebbe utilizzato in modo atecnico il termine «sequestro», intendendo indicare non una misura cautelare, ma una sanzione accessoria consistente nella temporanea sottrazione della disponibilità del veicolo e che in tal modo il legislatore delegato avrebbe dato alla disposizione l'unica attuazione coerente col quadro sanzionatorio complessivo dello stesso codice;

che la difesa erariale ricorda quindi che l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e l'art. 196 cod. strada stabiliscono un principio generale in base al quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di denaro rispondono, in solido col trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritti di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, dal che deriverebbe la legittimità della previsione, per tali soggetti, anche di sanzioni accessorie;

che, secondo l'Avvocatura, chi consente la guida del proprio veicolo ad un soggetto sprovvisto di valida patente pone in essere un comportamento colposo non indifferente per l'ordinamento, per cui non può ravvisarsi alcuna violazione del principio della personalità della responsabilità;

che, osserva ancora l'Avvocatura, il sistema sanzionatorio amministrativo è dotato di una spiccata specificità ed autonomia rispetto al sistema penale per cui, relativamente alla misura fissa della sanzione accessoria, all'irrelevanza del pagamento della sanzione pecuniaria principale e all'indifferenza per la tipologia del veicolo sottoposto a fermo, la scelta legislativa non sarebbe irragionevole, non esistendo una regola generale relativa alla graduazione delle sanzioni e non avendo tali circostanze alcun rilievo sulla condotta colposa del proprietario che non ha preventivamente controllato se il conducente al quale il veicolo è stato affidato fosse munito di idonea patente in corso di validità;

che l'Avvocatura infine ricorda che in base all'art. 202, comma 1, del codice della strada, anche quando il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta resta ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie.

Considerato che il giudice di pace di Bologna dubita della legittimità dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per violazione degli artt. 76, 25 e 27 della Costituzione e del «canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie»;

che non appare fondata la questione sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla delega che — nel testo dell'art. 5, lettera d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) — ha usato il termine «sequestro» in senso generico, da intendere come sanzione accessoria implicante la perdita della disponibilità del veicolo;

che pure infondata è la censura mossa dal rimettente alla disposizione impugnata per violazione dell'art. 27 Cost., norma che si riferisce alle «pene» ed è perciò inapplicabile alle sanzioni amministrative (cfr., *ex plurimis* ordinanza n. 159 del 1994);

che parimenti infondata è la censura del giudice *a quo* relativa alla invocata violazione dell'art. 25 Cost., dal momento che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214, comma 1-*bis* cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;

che anche in riferimento al «canone generale di ragionevolezza e proporzionalità delle misure sanzionatorie» — invocato senza la specifica indicazione della norma della Costituzione che sarebbe violata ma con un evidente, sia pur implicito, richiamo all'art. 3 della Costituzione — la questione è infondata;

che infatti questa Corte ha costantemente affermato che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte «rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni» (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e ordinanza n. 190 del 1997) che ben possono essere stabilite anche in misura fissa;

che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa dall'autore della violazione — esclusa l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario — non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose;

che l'ininfluenza dell'estinzione per intervenuto pagamento della sanzione pecuniaria principale sul permanere delle sanzioni accessorie, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della strada, tende a perseguire il predetto scopo;

che perciò le questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 34

Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Servizio militare - Diserzione - Successivo rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Punibilità per entrambi i reati - Lamentata irragionevolezza e lesione del principio di eguaglianza in relazione a quanto previsto in caso di rifiuto del servizio per motivi di coscienza e ritenuto contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena - Questione sollevata in via ipotetica - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 luglio 1998, n. 230, at. 14, comma 2; cod. pen. mil. pace, art. 148.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e dell'art. 148 del codice penale militare di pace (Diserzione), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di C. V., iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino ha sollevato, con ordinanza del 4 maggio 1999, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e dell'art. 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), «nella parte in cui è previsto che [al] soggetto il quale, dopo essersi assentato arbitrariamente dal reparto, abbia manifestato - una volta trascorsi i cinque giorni per la penale rilevanza dell'assenza - motivi di coscienza che lo inducano a rifiutare il servizio militare di leva, debba essere ascritto sia il reato militare di diserzione, sia quello di rifiuto del servizio militare di leva previsto e punito dall'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, anziché solo quest'ultimo reato»;

che, secondo quanto riferisce in fatto l'ordinanza di rinvio, nel processo principale dinanzi al giudice rimettente è stata esercitata azione penale nei confronti dell'imputato per il reato di diserzione impropria [art. 148, numero 2), cod. pen. mil. pace], per essersi questi assentato dal reparto ininterrottamente dal 1° luglio 1998; dopo l'esercizio dell'azione penale, l'imputato si è presentato presso un notaio dichiarando di non voler svolgere il servizio militare per motivi di coscienza collegati a convincimenti morali e religiosi; a seguito dell'espressione di tale rifiuto del servizio motivato da ragioni di coscienza mai in precedenza fatte valere, il pubblico ministero presso il giudice militare ha segnalato il fatto alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, potendosi delineare l'ipotesi del reato previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998, che ha ricompreso nella fattispecie del rifiuto del servizio anche le manifestazioni di esso successive all'incorporazione [in ciò divergendo dalla preesistente disciplina (legge n. 772 del 1972)];

che appunto della possibile successione di due incriminazioni — e sanzioni — nei confronti di uno stesso soggetto, per il reato militare di diserzione dinanzi al giudice militare prima e per il reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza dinanzi al giudice ordinario poi, il giudice rimettente dubita, sul piano della costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che, rileva infatti il rimettente, in tutti i casi - come quello di specie — in cui un soggetto arruolato e incorporato si assenta dal reparto ingiustificatamente per più di cinque giorni e poi manifesta, persistendo l'assenza dal servizio, la volontà di rifiutare globalmente il servizio militare già assunto, adducendo a motivo del proprio rifiuto uno di quelli legalmente previsti (art. 1 della legge n. 230 del 1998), può darsi una duplice incriminazione e sanzione penale, nelle due diverse sedi giudiziarie, militare e ordinaria, non operando tra i due reati, comune e militare, il regime della connessione dei procedimenti a norma dell'art. 13 cod. proc. pen., né tantomeno essendo possibile sul piano giuridico ritenere che l'adduzione dei motivi del rifiuto del servizio possa retroagire al momento in cui il soggetto aveva realizzato il comportamento contrario allo svolgimento del servizio di leva allontanandosi o non rientrando in reparto, poiché - rileva ancora il rimettente — il fatto costitutivo del reato militare di diserzione si è realizzato in ogni suo elemento una volta decorso il termine di cinque giorni previsto dalla norma incriminatrice, là dove la disciplina dell'obiezione di coscienza non stabilisce alcun termine *ad quem* per l'espressione del rifiuto, che può essere manifestato in qualsiasi momento;

che tuttavia, secondo il giudice *a quo* posto che i due reati rivestono la medesima obiettività giuridica, corrispondente all'interesse dello Stato di curare l'assolvimento degli obblighi militari in vista dell'effettività della prestazione militare, l'applicazione delle due norme incriminatrici e l'irrogazione delle relative sanzioni contrasterebbe, per un primo profilo, con l'art. 3 della Costituzione, perché in tal modo può verificarsi un sensibile aggravamento del trattamento sanzionatorio conseguente alla condotta di rifiuto, al quale può aggiungersi la pena prevista per la diserzione, e ciò soltanto in dipendenza di un elemento temporale, consistente nell'espressione dei motivi di coscienza prima o dopo il maturare del termine di cinque giorni necessario per l'integrazione del reato militare di diserzione; con discriminazione in danno dell'obietto che manifesti le ragioni del proprio rifiuto della prestazione militare dopo il termine stabilito per l'integrazione del reato di diserzione, rispetto all'obietto che manifesti il proprio motivato rifiuto prima di assumere il servizio militare ovvero comunque prima dell'anzidetto termine di cinque giorni;

che il giudice rimettente ravvisa un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione sul piano della ragionevolezza, poiché con la disciplina denunciata «... si viene ad incidere pesantemente ed irrazionalmente nei diritti inviolabili dell'uomo, quali il libero atteggiarsi della coscienza e il libero formarsi anche temporalmente della stessa»;

che, infine, le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, sul piano della finalità rieducativa della pena, apparendo al rimettente non conforme al principio costituzionale che si debba irrogare la pena della reclusione militare (in conseguenza del reato di diserzione inizialmente commesso), finalizzata al recupero all'assolvimento dell'obbligo, a chi successivamente abbia manifestato, motivandola secondo ragioni di coscienza, l'intenzione di sottrarsi definitivamente alla prestazione del servizio;

che la questione è rilevante, conclude il giudice *a quo* perché, se accolta, comporterebbe l'invio degli atti al giudice ordinario affinché proceda per il - solo - reato di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), nella parte in cui rende possibile che sia punibile per entrambi i distinti reati, anziché per il solo reato di rifiuto del servizio previsto dal citato art. 14, il soggetto che, dopo essersi assentato arbitrariamente e per più di cinque giorni dal reparto realizzando così gli estremi del reato militare di diserzione, abbia successivamente manifestato il proprio rifiuto del servizio militare di leva adducendo i motivi di cui alla legge n. 230 del 1998, integrando in tal modo la condotta del reato (non militare) di cui all'art. 14, assumendone il contrasto *a)* con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della disciplina, e per ingiustificato sfavorevole trattamento del caso anzidetto rispetto a chi rifiuti il servizio, motivando le proprie ragioni di coscienza, prima di assumerlo o comunque prima che sia decorso il termine di cinque giorni necessario per l'integrazione del reato di diserzione; *b)* con l'art. 27 della Costituzione, sotto il profilo della finalità rieducativa della pena, apparendo incongrua l'irrogazione della sanzione militare per il reato di diserzione a chi, con il successivo rifiuto motivato del servizio, manifesti l'intenzione di sottrarsi definitivamente al consorzio militare;

che, data la prospettazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice rimettente chiede a questa Corte una decisione che sia tale da escludere la possibilità di pronunciare più di una condanna e di irrogare più di una pena in relazione al particolare caso sopra descritto, in modo da rendere applicabile per esso la sola fattispecie incriminatrice del reato di rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza (art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998) e non anche quella di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace);

che, come risulta dall'esposizione dei fatti, nel giudizio principale dinanzi al rimettente giudice militare si procede per il reato militare — di diserzione, cioè per il reato necessariamente anteriore sul piano cronologico, mentre il procedimento e il giudizio per il reato non militare di rifiuto per motivi di coscienza costituiscono una mera eventualità, dipendente da scelte che l'autorità giudiziaria ordinaria, e non quella militare, è chiamata a prendere;

che pertanto nel giudizio *a quo* non potrebbe in alcun modo porsi un profilo di cumulabilità delle condanne e di irrogazione delle relative pene, potendo evidentemente assumere rilievo, e dare luogo a un problema di costituzionalità, la successione, o la duplicazione, di condanne, da un lato in quanto vi sia stata una prima pronuncia giudiziale sul primo reato e dall'altro in quanto sussista un giudizio in atto, e non in potenza, sul secondo reato, che non forma peraltro oggetto di accertamento dinanzi al giudice che ha sollevato il dubbio di costituzionalità;

che, alla stregua dei rilievi suddetti, la presente questione di legittimità costituzionale è sollevata in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta, e pertanto, in quanto priva del necessario requisito della rilevanza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., tra molte, le ordinanze nn. 237 del 1999, 459, 165 e 34 del 1998; sentenza n. 336 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e 148 cod. pen. mil. pace (Diserzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 35

Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Diserzione - Commissione del reato per motivi non riconducibili all'obiezione di coscienza - Militare già condannato a pena di durata uguale al servizio ancora da svolgere - Mancata esclusione della possibilità a subire più di una condanna - Lamentata disparità a trattamento rispetto a quanto previsto per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza con violazione del principio di finalità rieducativa delle pene - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. pen. mil. pace, art. 148 (in relazione all'art. 8, secondo e terzo comma della legge 15 dicembre 1972, n. 772).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di P.E., iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione [art. 148, numero 2), cod. pen. mil. pace], il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari, con ordinanza in data 11 giugno 1997 (r.o. n. 791/1997), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, in relazione all'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), «nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna per il militare che fosse già stato condannato a pena di durata uguale al servizio militare ancora da svolgere»;

che, sulla premessa della natura permanente dei reati di assenza dal servizio, e data la conseguente possibilità per l'imputato di essere sottoposto a plurime successive condanne fino al momento del congedo assoluto (e cioè fino al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età), si sarebbe potuto realizzare il fenomeno della cosiddetta «spirale delle condanne» per un unico fatto criminoso;

che, richiamata la giurisprudenza costituzionale resa nella materia dell'obiezione di coscienza (in particolare, le sentenze nn. 409 del 1989, 467 del 1991, 343 del 1993), il giudice rimettente osservava che da ultimo era intervenuta la sentenza n. 43 del 1997 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna per il reato di rifiuto totale del servizio militare determinato da obiezione di coscienza (cioè del rifiuto manifestato prima dell'assunzione dello stesso servizio e adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge);

che — proseguiva il rimettente — con altre precedenti pronunce la Corte, affermando tra l'altro (sentenza n. 409 del 1989) l'identità dell'interesse leso nelle due distinte ipotesi, quella del reato previsto dalla normativa sull'obiezione di coscienza e quella relativa a uno dei reati di assenza dal servizio, aveva statuito (sentenza n. 343 del 1993) che alla condanna alla pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore al servizio

di leva, nel caso di diserzione, dovesse necessariamente seguire l'esonero dal servizio militare, al pari di quanto era previsto per colui che rifiutava il servizio militare di leva per i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;

che pertanto, ad avviso del giudice *a quo* a seguito della sentenza n. 43 del 1997 appariva fondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 148 cod. pen. mil. pace in relazione all'art. 8, commi secondo e terzo, della citata legge n. 772, nella parte in cui non escludeva la possibilità di più di una condanna, una volta che il militare fosse già stato condannato a pena pari al servizio ancora da svolgere;

che per un primo profilo sarebbe stato violato il principio di uguaglianza, poiché al militare condannato per il reato di cui all'art. 148 cod. pen. mil. pace sarebbe stato riservato un trattamento peggiore rispetto a chi avesse rifiutato il servizio militare a norma del citato art. 8: mentre nella prima ipotesi il militare disertore avrebbe potuto essere punito per un numero indefinito di volte, nel secondo caso l'obiettore di coscienza avrebbe subito una sola condanna;

che la notevole diversità di trattamento penale tra le due ipotesi sarebbe stata rilevante anche sotto il profilo della proporzionalità, insita nel principio di uguaglianza, nonché in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una serie indeterminata di condanne per un fatto sostanzialmente unico, tendendo alla coartazione morale della persona, sarebbe risultata lesiva della finalità rieducativa e del senso di umanità delle pene;

che, con ordinanza n. 102 del 1999, questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari, in quanto, essendo stato l'art. 8 della legge n. 772 del 1972, assunto come termine di raffronto, nel frattempo sostituito con l'art. 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), ed avendo l'art. 23 di quest'ultima legge stabilito l'abrogazione della legge n. 772 del 1972, spettava al rimettente verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata fosse tuttora rilevante;

che nell'ambito del medesimo giudizio penale, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari, rilevato che l'art. 8 della legge n. 772 del 1972 è stato sostanzialmente sostituito dall'art. 14 della legge n. 230 del 1998 e che la nuova disposizione ripete in più parti il dettato normativo contenuto nel precedente art. 8, stabilendo, in particolare, nel suo comma 5, che «coloro che adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva», al pari di quanto stabilito dal citato art. 8, comma terzo, della legge n. 772 del 1972, e ritenuta, pertanto, la questione tuttora rilevante, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, con ordinanza in data 29 settembre 1999 ha nuovamente sollevato, nei termini e in riferimento ai parametri sopra illustrati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 cod. pen. mil. pace, assumendo peraltro come *tertium comparationis* l'art. 14 della legge n. 230 del 1998 anziché l'art. 8 della legge n. 772 del 1972.

Considerato che il giudice *a quo* chiede a questa Corte una pronuncia tale da escludere la possibilità di più di una condanna per chi abbia già riportato condanna a una pena non inferiore al servizio militare (ancora) da svolgere, in conseguenza di una manifestazione di rifiuto del servizio militare che, per essere immotivata o motivata con ragioni non riconducibili all'obiezione di coscienza, integra uno dei reati di assenza dal servizio previsti dal codice penale militare di pace (nella specie: il reato di diserzione);

che la richiesta dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice del codice penale militare, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, è prospettata dal rimettente *a)* secondo i termini della parte motivo dell'ordinanza di rinvio, assumendo a termine di raffronto la disciplina posta in materia di reati di obiezione di coscienza e, in particolare, in relazione al principio della possibilità di una sola condanna nei riguardi di chi rifiuti la prestazione militare per ragioni riconducibili a quelle di coscienza legalmente previste (un principio, questo, affermato dalla sentenza n. 43 del 1997 della Corte costituzionale e successivamente recepito dal legislatore nell'art. 14, comma 4, della legge n. 230 del 1998), nonché *b)* secondo il dispositivo della medesima ordinanza di rinvio, «in riferimento» all'art. 14, comma 5, della stessa legge n. 230, che pone la regola dell'esonero dal servizio per chi rifiuti il servizio senza addurre uno dei motivi qualificabili «di coscienza» secondo la legge, una volta che per detto comportamento sia stata espiata una pena per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva;

che, relativamente al profilo in *a)* questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 223 del 2000, che non contrasta con il principio di uguaglianza la differenziazione nella disciplina dell'esonero dagli obblighi di leva, a seconda che il mancato adempimento di essi sia dipeso da ragioni di coscienza nel quale caso la condizione dell'esonero consiste nel solo fatto della condanna per il reato di rifiuto del servizio di cui all'art. 14, comma 2, della

legge n. 230 ovvero non sia dipeso da quelle ragioni nel quale caso la condizione dell'esonero è l'espiazione di una pena pari almeno alla durata del servizio -, giacché le ragioni che indussero a statuire l'impossibilità di plurime condanne e pene (sentenza n. 43 del 1997) valgono solo per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della coscienza;

che ancora nella citata sentenza n. 223 del 2000 si è osservato che il legislatore, nel disporre l'esonero in conseguenza dell'espiazione della pena per il disertore recidivo (comma 5 dell'art. 14), ha tenuto conto delle pronunce di questa Corte secondo le quali la disciplina dell'esonero assume il carattere di mezzo per impedire uno sproporzionato accumulo di pene (la «spirale delle condanne») nei riguardi di quanti si sottraggono agli obblighi di leva senza addurre ragioni di coscienza, onde evitare conseguenze incostituzionali sia sul piano della ragionevolezza che su quello della funzione della pena (art. 27 della Costituzione), senza che ciò comporti, sempre sul piano costituzionale, alcuna necessità di equiparazione di detta disciplina con quella stabilita per i reati dettati da effettiva obiezione di coscienza;

che, relativamente al profilo in *b)* è sufficiente rilevare che la disposizione del comma 5 dell'art. 14 della legge n. 230 non è idonea a costituire un termine di raffronto perché essa si riferisce — ed è applicabile — proprio a tutti i reati che siano espressivi di un «rifiuto» della prestazione militare ma che, per difetto dell'elemento dell'adduzione di motivi di coscienza, ricadano in una delle fattispecie del codice penale militare di pace, come la diserzione (sentenza n. 223 del 2000, punto 4.2 del *diritto*; sentenza n. 224 del 2000, punto 3 del *diritto*; ordinanza n. 513 del 2000);

che è proprio attraverso l'operatività della citata clausola di esonero dal servizio militare una volta espiata la pena nella misura stabilita che risulta preclusa in radice la possibilità — lamentata invece dal rimettente — di una «serie indeterminata» di condanne e di un «numero indefinito» di pene nei confronti del soggetto che rifiuti il servizio nei termini detti sopra, ciò che fa venir meno la premessa dalla quale muove il giudice di merito nel sollevare la questione;

che per quanto detto la presente questione di costituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 36

Ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Accesso all'istruzione universitaria - Potere del Ministro dell'università di determinare la limitazione dell'accesso a taluni corsi (c.d. numero chiuso) - Lamentata violazione del principio della riserva di legge stabilita in materia e del diritto allo studio - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;

Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse il 19 e il 15 dicembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Luca Morini ed altri e da Filippo Spiezia ed altri contro l'Università degli studi di Milano ed altri e contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri, iscritte ai nn. 583 e 675 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43 e 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di giudizi cautelari, ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto del 15 dicembre 1997 (r.o. 675/2000) e del 19 dicembre 1997 (r.o. 583/2000), in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del «principio costituzionale della riserva di legge», questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni;

che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario; riserva che, pur non precludendo al

legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina;

che — osserva il giudice *a quo* — la disposizione censurata, al contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione (il Consiglio universitario nazionale), i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di costituzionalità sollevati sono già stati superati, nel merito, dalla decisione di infondatezza n. 383 del 1998, e ha osservato inoltre che, recependo l'invito formulato in quella decisione, il legislatore ha introdotto una nuova normativa in materia di accessi all'università con la legge 2 agosto 1999, n. 264, il cui art. 5, in particolare, stabilisce una sanatoria delle posizioni di studenti iscritti con riserva ai corsi per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari, concludendo pertanto per un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, stante la disciplina sopravvenuta, e comunque per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano una stessa questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;

che successivamente alle ordinanze di rimessione (emesse entrambe nell'anno 1997, ma pervenute alla Corte costituzionale nel 2000) è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le università devono attenersi per la determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o che siano comunque stati ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità (v., analogamente, le ordinanze di questa Corte nn. 548, 486, 269 e 142 del 2000; 411 e 408 del 1999);

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

P. Q. M.

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 86

*Ordinanza emessa il 14 novembre 2000 dal tribunale di Palermo
sull'appello proposto da Luca Gaetano*

Processo penale - Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate - Istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio - Provvedimento di rigetto del giudice di cognizione - Opposizione davanti al medesimo giudice - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla richiesta di restituzione avanzata nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 263.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui al separato verbale in atti, ha pronunciato la seguente ordinanza in merito all'atto di appello proposto nell'interesse di Lucà Gaetano nato il 9 gennaio 1944, imputato per il delitto di cui all'articolo 648 c.p., avverso l'ordinanza del 28 settembre 2000 con la quale la II sezione penale del tribunale di Palermo respingeva l'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, avanzata dalla difesa;

Letti gli atti e udito il difensore;

O S S E R V A

1. — La difesa di Lucà Gaetano, imputato del delitto di cui all'articolo 648 c.p., deducendone la legittima appartenenza al proprio assistito, chiedeva alla II sezione del tribunale di Palermo la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro probatorio nella fase delle indagini preliminari, unitamente ad altri beni ritenuti di provenienza illecita (il sequestro operato d'iniziativa ex art. 354 c.p.p. era stato convalidato con decreto del p.m. ex art. 355 c.p.p.).

Il tribunale, competente a pronunciarsi, in quanto era stato già emesso il decreto che disponeva il giudizio ed aveva la disponibilità degli atti, respingeva l'istanza di restituzione ritenendola infondata. Il difensore dell'imputato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione proponeva appello al tribunale della libertà.

2. — Rileva il tribunale che, mentre avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo il legislatore, ha previsto la possibilità, con la procedura contemplata dall'articolo 310 c.p.p., di adire, ex articolo 322-bis c.p.p., in veste di giudice di appello il c.d. tribunale della libertà (ovviamente da identificarsi non come il «tribunale distrettuale» di cui al comma 7 dell'articolo 309 c.p.p., bensì come il «tribunale provinciale» di cui al comma 1-bis dell'art. 322-bis c.p.p.) e, quindi, ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., anche per *saltum*, di proporre ricorso per cassazione, analoga facoltà e procedura di impugnazione non è prevista in caso di rigetto della richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio.

Nonostante l'identità degli effetti, la privazione della disponibilità, e spesso la spoliazione, di un bene al detentore dello stesso, la diversa natura e funzione delle due tipologie di sequestro, probatorio e preventivo, giustificano la diversità di disciplina prevista dal legislatore (che, tra l'altro, non riguarda solo il profilo delle impugnazioni).

Il sequestro preventivo, appartenente al *genus* delle misure cautelari di cui al libro IV e alla *species* delle misure cautelari reali di cui al titolo II del libro IV del codice di procedura penale, conosce una estensione integrale del regime delle impugnazioni cautelari, essendo prevista la possibilità di gravame al tribunale della libertà, inteso come «tribunale provinciale», e, quindi, del ricorso per cassazione, sia avverso i provvedimenti genetici (di adozione o di rigetto della richiesta di adozione del decreto di sequestro preventivo), sia avverso i provvedimenti successivi (di rigetto della richiesta di revoca o di revoca del sequestro preventivo).

Il sequestro probatorio costituisce un mezzo di ricerca della prova, e solo avverso il provvedimento impositivo del vincolo probatorio — sia che trattasi del decreto di sequestro adottato dal p.m. (art. 253 c.p.p., sia che trattasi del decreto di convalida del p.m. (art. 355 c.p.p.) del sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria

(art. 354 c.p.p.) — è prevista dagli articoli 257 e 355, comma 3 del codice di rito la facoltà della parte incisa dal provvedimento di sequestro probatorio di chiedere il riesame innanzi al tribunale della libertà a norma dell'articolo 324 c.p.p., ovvero la medesima procedura contemplata per il riesame delle misure cautelari reali (sequestro preventivo e sequestro conservativo).

La competenza del tribunale della libertà in materia di sequestro probatorio deve quindi limitarsi al riesame del provvedimento genetico impositivo del vincolo reale, dopo di che il principio di tassatività delle impugnazioni fissato dal comma 1 dell'articolo 568 c.p.p., inibisce di configurare ulteriori casi di impugnazione non previsti dalla legge.

Dopo l'adozione del provvedimento genetico applicativo del vincolo reale probatorio — sia esso imposto, con il procedimento bifasico o a formazione progressiva contemplato dal combinato disposto dagli articoli 354 e 355 c.p.p. (sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria e convalida del sequestro da parte del pubblico ministero), o con decreto del pubblico ministero adottato ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. — le vicende inerenti la restituzione delle cose sequestrate sono state considerate e disciplinate dal legislatore all'articolo 263 c.p.p., la cui rubrica, per l'appunto, è stata intitolata «Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate».

Ad avviso del collegio la lettura e l'interpretazione corrente dell'articolo 263 c.p.p. e delle norme collegate al contenuto dello stesso, consentono di individuare dei punti fermi e, conseguentemente, di poter affermare che sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate:

nella fase delle indagini preliminari provvede, con decreto motivato, il pubblico ministero, e contro il provvedimento di rigetto o di restituzione, l'interessato può proporre opposizione al g.i.p. che decide con le forme del procedimento camerale contemplato dall'art. 127 c.p.p.;

dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza provvede il giudice che procede con ordinanza disposta *de plano* o, qualora le cose sono state sequestrate presso un terzo, emessa dopo l'audizione, in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p., del soggetto terzo non richiedente la restituzione;

dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 676 e 667, comma 4 c.p.p., provvede il giudice dell'esecuzione con ordinanza emessa *de plano* («senza formalità»), avverso la quale (oltre che il pubblico ministero) il difensore e l'interessato possono proporre opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione che, in tal caso, dopo aver instaurato la procedura camerale prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p., provvede con ordinanza ricorribile per cassazione, come stabilito dal comma 6 del medesimo art. 666.

2.1. — Orbene nella fattispecie in esame il difensore dell'imputato ha impugnato innanzi al tribunale della libertà, adito come giudice di appello, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio emessa dal tribunale competente per il giudizio di cognizione di primo grado, allo stato pendente.

Come si è accennato, nessuna norma prevede il rimedio dell'appello al tribunale della libertà avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio e deve ritenersi pacifica l'incompetenza di questo collegio.

Nella prassi giudiziaria non è infrequente, tuttavia, che il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio sia stato impugnato innanzi al tribunale della libertà, tant'è che sul punto si rinvencono varie pronunce della suprema Corte.

L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di distinguere le ipotesi afferenti al rigetto dell'istanza di dissequestro nella fase delle indagini preliminari, da quelle in cui detta fase era stata superata, come nella fattispecie concreta in esame ave è pendente il dibattimento.

Nel caso in cui veniva impugnato innanzi al tribunale della libertà (spesso indicato anche come tribunale del riesame) il provvedimento di rigetto del g.i.p. adito come giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5 c.p.p., la suprema Corte, ribadendo sempre e comunque l'incompetenza del tribunale della libertà per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ha ritenuto che avverso il provvedimento adottato dal g.i.p. come giudice dell'opposizione l'unico rimedio fosse il ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 127 c.p.p. per vizi di carattere procedurale inerenti il mancato rispetto delle forme ed il principio del contraddittorio, stabiliti a pena di nullità dal comma 5 del medesimo art. 127 (cfr. in C.E.D.: sez. III n. 414/1992, Accinni G.; sez. III n. 3143/1993, De Nictolis; sez. I n. 4468/1994, Turchetta; sez. VI n. 521/1995 Hochstallff; sez. V n. 18/1996, Telleri); in taluni casi è stato affermato che il tribunale della libertà adito erroneamente doveva riqualificare l'impugnazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., e trasmetterla al giudice competente, per l'appunto la Corte di cassazione (cfr. sez. VI 521/1995 Hochstallff, cit.).

Nell'ipotesi, coincidente alla fattispecie in esame, in cui l'istanza di dissequestro veniva respinta dal giudice di cognizione, la suprema Corte, pur ribadendo pacificamente l'incompetenza del tribunale della libertà adito dal destinatario del provvedimento di rigetto, ha espresso due orientamenti diversi. Secondo un orientamento più datato, già adottato dalla quinta sezione e seguito dalla sezione sesta della Corte di cassazione, «Avverso il prov-

vedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate emesso dal giudice nel corso del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 263, n. 1, cod. proc. pen., è possibile esperire l'opposizione prevista per gli incidenti di esecuzione dall'art. 667, n. 4, cui fa rinvio l'art. 676 cod. proc. pen. Tale mezzo di impugnazione deve infatti essere esteso in via analogica poiché l'esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati deve essere salvaguardata, anche in assenza di una esplicita previsione del legislatore, con la possibilità di proporre successivamente opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento «de plano» (così da ultimo sez. VI, n. 20296/1995, Mancini, RV 202975; analogamente, *cfr.* sez. V, n. 3018/1993, Bartke, RV 195238, in C.E.D.).

In entrambi i casi i giudici di legittimità procedendo alla riqualificazione dell'impugnazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 568 c.p.p., hanno trasmesso gli atti al collegio di cognizione affinché si pronunciasse in opposizione, sulla richiesta di restituzione, come giudice dell'esecuzione.

Di contrario avviso la giurisprudenza più recente della sezione seconda della suprema Corte, secondo cui «Avverso la decisione del giudice del dibattimento che rigetta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate è ammessa esclusivamente l'impugnazione insieme della sentenza; non può infatti ipotizzarsi né la ricorribilità per cassazione di tale provvedimenti in applicazione della disciplina del procedimento camerale prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto l'art. 263 cod. proc. pen., che regola la speciale procedura per la restituzione delle cose sequestrate, rinvia alle forme previste dal predetto art. 127 soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non del giudizio, ove è già instaurato un pieno contraddittorio; né l'esperibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen, poiché il medesimo art. 263, cod. proc. pen. contempla tale procedura soltanto nell'ipotesi di «sentenza non più soggetta ad impugnazione» (*cfr.* sez. II, n. 605, Di Rosa, RV 204263, in C.E.D.).

2.2. — Ritene il collegio di non poter condividere l'orientamento che facendo ricorso all'analogia reinveste il collegio di cognizione come giudice di esecuzione.

Detta soluzione, individuata dai giudici di legittimità per conciliare la carenza legislativa di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del giudice di cognizione con la «... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati ...» (v. pag. 3 motivazione della sentenza sez. VI, n. 20296/1995, Mancini, sopra cit.), non appare in sintonia con l'ordine normativo vigente.

Infatti:

in un sistema processuale improntato al principio di tassatività dei provvedimenti soggetti a gravame, all'interpretazione analogica non può affidarsi un'efficacia «creativa» di un grado di impugnazione non previsto dal legislatore;

il procedimento di esecuzione presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e tale presupposto è incompatibile con il processo di cognizione;

il giudizio di opposizione del procedimento di esecuzione disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p., prevede una procedura camerale a partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero (comma 4 dell'art. 666 c.p.p.) e con potestà istruttorie del giudice (comma 5 dell'art. 666 c.p.p.) molto più incisiva e pregnante rispetto al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e che regola il giudizio di opposizione davanti al g.i.p. nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari (comma 5 dell'articolo 263 c.p.p.); sicché l'interpretazione analogica avallata dall'orientamento della suprema Corte in esame per colmare il vuoto di tutela individuato dagli stessi giudici di legittimità finisce per creare una tutela rafforzata nella fase del giudizio di cognizione sicuramente sbilanciata rispetto al sistema di tutela massima prevista dal legislatore avverso il diniego dell'istanza di restituzione nella fase delle indagini preliminari con l'opposizione al g.i.p. disciplinata dalla procedura camerale dell'art. 127 c.p.p. che non prevede, né la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore (richiesta, invece, dal comma 4 dell'art. 666 c.p.p.), né alcuna facoltà istruttoria del giudice (diversamente da quanto previsto dal comma 5 dell'art. 666 c.p.p.).

Ritiene, quindi il collegio, che le superiori considerazioni non consentono di aderire all'orientamento della suprema Corte che per far fronte ad un oggettivo vuoto di tutela, estendendo oltremodo l'interpretazione analogica, ha creato una possibilità di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione non contemplata dal legislatore, tra l'altro, attingendo alla procedura di opposizione riservata al giudizio di esecuzione e ben distante, sia sotto il profilo della disciplina sostanziale, sia da un punto di vista sistematico, dal giudizio di opposizione previsto dal comma 5 dell'art. 263 c.p.p., sia pure solo avverso il decreto di rigetto del pubblico ministero adito come organo di prima istanza nella fase delle indagini preliminari.

2.3. — L'orientamento più rigoroso adottato dalla sesta sezione (v. *supra sub* 2.1.), appare più aderente sia alla lettera dell'art. 263 c.p.p., sia al fondamentale principio di tassatività delle impugnazioni previsto dal comma 1 dell'art. 568 c.p.p., e a sua volta espressione del principio di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici, immanente all'intero ordinamento giuridico.

L'adesione a detto orientamento comporterebbe nella fattispecie in esame, che questo collegio, prendendo atto della carenza di legittimazione al gravame non previsto dalla legge, dichiara l'inammissibilità dell'appello — ex articolo 591, comma 1, lett. a) c.p.p. — proposto avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal tribunale competente per il giudizio di cognizione e adito dalla difesa per pronunciarsi sulla richiesta di restituzione di uno dei beni sequestrati (ex artt. 354 e 355 c.p.p.) all'imputato nella fase delle indagini preliminari.

Tra l'altro, poiché l'ordinanza del collegio di cognizione è stata adottata *de plano* — essendo prevista la procedura camerale di cui all'art. 127 c.p.p. solo quando vi è un rapporto di alterità tra richiedente la restituzione e soggetto al quale le cose sono state sequestrate (art. 263, comma 2, c.p.p.) — non sarebbe neanche possibile riqua-
lificare l'impugnazione come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, c.p.p. e, quindi, trasmettere, ai sensi del comma 5 dell'art. 568 c.p.p., il gravame alla Corte di cassazione competente.

3. — Un provvedimento di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, allo stato unica soluzione aderente al sistema normativo vigente, striderebbe oltremodo con la «... esigenza di tutela sostanziale dei diritti degli interessati ...», già individuata dagli stessi giudici di legittimità (v. *supra* sub 2.2.).

Avuto riguardo all'indagine normativa e giurisprudenziale sino ad ora espletata, ritiene, pertanto il collegio di dover rilevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

3.1. — Invero, mentre se il pubblico ministero respinge la richiesta di restituzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 263 c.p.p., i soggetti interessati possono immediatamente adire il g.i.p., ai medesimi soggetti il legislatore nell'architettura dell'art. 263 c.p.p. non ha assicurato alcun tempestivo rimedio di merito avverso l'ordinanza del giudice di cognizione reiettiva dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio.

Ritiene questo collegio che l'interesse alla restituzione del bene sequestrato da parte degli interessati (siano essi l'indagato/imputato, la persona offesa dal reato e/o l'avente diritto alla restituzione) è, e rimane ontologicamente identico, per cui il mero passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase del giudizio, che costituisce un evento fisiologico al «divenire» dell'*iter* procedimentale, non giustifica minimamente una diversità di trattamento tra le diverse fasi del procedimento.

Non si rinviene alcuna ragione che possa giustificare una tutela *minor* nella fase di cognizione dell'aspirazione a rientrare nella disponibilità del bene sottoposto a vincolo reale probatorio, rispetto alla doppia e immediata tutela di merito assicurata nella fase delle indagini preliminari con il giudizio di opposizione.

Né, d'altro canto, la diversità di tutela appare trovare alcuna logica giustificazione nel mutamento dello *status* all'interno del procedimento, da soggetto sottoposto ad indagini ad imputato.

In sostanza nell'art. 263 c.p.p. si rinviene una ingiustificata disparità di trattamento tra il soggetto che chiede la restituzione nella fase delle indagini preliminari e dopo il passaggio in giudicato della sentenza, al quale — sia pur, come si è detto *sub* 2.2, con le diverse procedure camerali previste nell'un caso dall'art. 127 c.p.p. e nell'altro dall'art. 666 c.p.p. — è assicurato un tempestivo giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione, ed il soggetto che vede respinta l'istanza di restituzione nella fase di cognizione al quale non è consentito di proporre alcuna tempestiva opposizione.

La lacuna legislativa in esame oltre che comportare una disparità di trattamento contrastante con il principio di ragionevolezza espresso dall'articolo 3 della Costituzione, a parere del collegio, si risolve anche in una violazione del diritto di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione, non potendo l'imputato nella fase di cognizione difendere la propria istanza di restituzione mediante adeguata e tempestiva facoltà di gravame, assicurata-
gli, invece, come più volte si è detto, sia nella fase delle indagini, sia dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Ritiene, quindi, il collegio che «Il procedimento per la restituzione ...» disciplinato dall'art. 263 c.p.p., sarebbe apparso, oltre che più equilibrato da un punto di vista sistematico in piena armonia con i parametri costituzionali previsti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, qualora il legislatore al comma 5 o in altra disposizione dell'articolo 263 c.p.p. avesse previsto in caso di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del giudice di cognizione la facoltà di proporre opposizione innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 c.p.p. (si è già detto, *sub* 2.2., come il contraddittorio camerale rafforzato previsto dall'articolo 666 c.p.p., creerebbe nella fase di cognizione una tutela sbilanciata rispetto a quella prevista nella fase delle indagini preliminari).

Tra l'altro l'opposizione al medesimo giudice non si risolverebbe in un rimedio defatigatorio o superfluo.

Invero, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermata la natura devolutiva dell'opposizione, per cui dopo il rigetto della prima istanza, il giudice di cognizione si pronuncerebbe su specifiche doglianze degli interessati e non solo su una mera riproposizione della richiesta già respinta.

4. — La questione di legittimità costituzionale appare rilevante, poiché qualora venisse accolta, l'impugnazione della difesa proposta a questo collegio, anziché dichiararsi meramente inammissibile, potrebbe essere riqua-
lificata e trasmessa, ai sensi del comma 5 dell'articolo 568 c.p.p., alla II sezione del tribunale come giudice competente per il giudizio di opposizione da esperire a norma dell'art. 127 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza, gli interessati non possono proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate;

Sospende la decisione sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza del 28 settembre 2000 con la quale la II sezione penale del tribunale di Palermo respingeva l'istanza di restituzione depositata in data 8 settembre 2000;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente dei Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 14 Novembre 2000.

Il Presidente: CONSIGLIO

Il giudice estensore: ALBO

01C0135

N. 87

*Ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal tribunale di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Torelli Alvaro e I.N.P.S. ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Provvidenze per gli invalidi civili - Procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione di dette provvidenze - Legittimazione passiva delle regioni per le provvidenze concesse dalle stesse e dell'INPS in tutti gli altri casi - Dedotta violazione della legge delegante n. 59/1997, che prevede il trasferimento di funzioni statali in materia di previdenza e assistenza sociale alle regioni e agli enti locali, in considerazione della natura di ente parastatale strumentale dell'INPS e, pertanto, in alcun modo riconducibile nella categoria degli enti locali - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letto il ricorso depositato in data 22 giugno 1999, con cui Torelli Alvaro chiede la condanna dell'I.N.P.S. alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;

Ritenuto che l'I.N.P.S. è passivamente legittimato ai sensi dell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Rilevato che il predetto decreto è stato emanato (art. 1) in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevato che con la legge citata (art. 1) «Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi ...»;

Ritenuto che il Governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'I.N.P.S.;

Ritenuto pertanto che v'è in palese eccesso di delega, con conseguente violazione dell'art. 77, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la questione di costituzionalità è palesemente rilevante e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per contrasto con l'art. 77, primo comma, della Costituzione;
Sospende il giudizio;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Viterbo, addì 16 maggio 2000.

Il giudice: PASCOLINI

01C0136

N. 88

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Criscuolo Tullio contro Azienda Universitaria Policlinico ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3641/00 proposto da Criscuolo Tullio, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, Via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda Universitaria Policlinico; Ministero della Sanità; MURST, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepta omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di finzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex* art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Viene in primo luogo in considerazione la noma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo»

ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della Facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI sez., ord.za, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. a, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 del testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (ex art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), d), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, *sub specie* di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Costituzione — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento ex art. 97 Cost.: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali ex art. 33 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentale sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Costituzione.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Costituzione*.

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative-assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; *cfr.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3 comma 4*, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. b) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Costituzione.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. b) e c), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali, ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità

e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della plurennale legislazione in materia si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico (Corte cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Nè è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con canoni costituzionali *ex art. 76* Costituzione.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost. nonché dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere: MOLLIKA

N. 89

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Zanchini Massimo contro Azienda universitaria Policlinico ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3643/2000 proposto da Zanchini Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico; Ministero della sanità; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi come in atti; per annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 88/2001).

01C0138

N. 90

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Negri Carlo contro Azienda universitaria Policlinico ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3653/2000 proposto da Negri Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico — Seconda Università di Napoli; Ministero della sanità; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi come in atti; per annullamento: del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 88/2001).

01C0139

N. 91

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Tirelli Armando contro Azienda universitaria Policlinico ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, art. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3634/2000 proposto da Tirelli Armando, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro Azienda universitaria Policlinico; Ministero della sanità; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentati e difesi come in atti; per annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, a parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 88/2001).

01C0140

N. 92

*Ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dalla commissione tributaria di primo grado di Trento
sul ricorso proposto da Zortea Aldo contro Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana*

Riscossione delle imposte - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del contribuente e possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra il regime delle sanzioni e quello di riscossione dei tributi - Omessa indicazione numerica del parametro costituzionale.

— Legge 11 ottobre 1995, n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 750/2000 depositato il 10 novembre 2000 — avverso cart. pagamento n. 112200000262480/55 — IRPEF.

Contro ufficio delle entrate di Borgo Valsugana; proposto da Zortea Aldo, loc. Mesole n. 4/A - Castelnuovo (Trento), difeso da Fatelli Carlo Maria, via Papa Pio XII n. 37 - Bari; terzi chiamati in causa. Conc. serv. risc. trib. per prov. Trento uff. contenzioso, via G. Galilei, n. 1 - Trento.

Il contribuente ricorre per l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione.

O R D I N A N Z A

L'Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana notificava a Zortea Aldo per il 1994 avvisi di accertamento Imposte dirette (IRPEF).

Il contribuente addiveniva con l'Ufficio ad atto di adesione, che peraltro non risultava perfezionato essendo stati omessi i relativi versamenti.

Si appura che il consulente dello Zortea aveva presentato all'Ufficio modelli F24 falsificati, devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere.

Il contribuente ha ricorso alla intestata Commissione tributaria di primo grado di Trento contro l'iscrizione a ruolo dei tributi, ed accessori, basata sugli avvisi di accertamento e rettifica originari.

Il Zortea riconosce dovuto soltanto quanto definito con l'Ufficio tramite i summenzionati atti di adesione, non pervenuti a perfezione esclusivamente a causa del fatto delittuoso del terzo, cioè del professionista mandatario.

Nella presente fase cautelare il ricorrente chiede la sospensione della riscossione, ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 1992/546.

Sembra al Collegio che l'eccezione dello Zortea, allo stato, non possa trovare accoglimento. Sia nella legge n. 423/1995 (art. 1, commi 1, 2 e 6-bis) sia nel d.lgs. n. 472/1977 il legislatore ha previsto agevolazioni a favore del contribuente vittima di «consulente infedele», sotto forma di sospensioni nella riscossione (legge n. 423) o di non punibilità (d.lgs. n. 472), ma esclusivamente con riguardo alle sanzioni non penali.

Per quanto attiene agli obblighi di imposta l'art. 1, comma 6-bis, della legge n. 423 citata prevede, sempre l'ipotesi di cui sopra, la possibilità di sospensione della riscossione e rateizzazione dei versamenti.

Manca una norma che in via generale rimetta il contribuente nei termini; incolpevolmente scaduti; ed in particolare, avendo riguardo alla fattispecie, gli mantenga la possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente ai patuiti atti di adesione, non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista (analoghe situazioni potrebbero ipotizzarsi ove il contribuente avesse dichiarato l'intenzione di fruire di un condono revocabile in caso di mancato versamento del dovuto).

Sembra al Collegio di dover rilevare di ufficio, non manifestamente infondato, il dubbio di legittimità costituzionale della su richiamata normativa, carente sotto il profilo suindicato, con irragionevole disparità di trattamento tra il regime dedicato alle sanzioni (per cui si giunge alla non punibilità di cui all'art. 6 citato) ed il regime di riscossione del tributo.

La questione appare rilevante, pur nella presente fase cautelare in cui sussiste certamente il presupposto del danno grave (se non altro per l'entità della pretesa fiscale, contrapposta alle ridotte dimensioni dell'impresa del contribuente).

Il giudizio circa la verifica del *fumus boni iuris* appare decisamente influenzato dalla risoluzione del suesposto dubbio di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, in quanto non tutelano sufficientemente e ragionevolmente, in tema di riscossione dei tributi ed accessori il contribuente vittima di «consulente infedele», per quanto in motivazione, anche in relazione alla rilevanza della questione.

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente, all'Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento, addì 30 novembre 2000.

Il Presidente: CARESTIA

N. 93

*Ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dalla commissione tributaria di primo grado di Trento
sul ricorso proposto da Zortea Aldo contro Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana*

- Riscossione delle imposte - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del contribuente e possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento tra il regime delle sanzioni e quello di riscossione dei tributi - Omessa indicazione numerica del parametro costituzionale.**
- Legge 11 ottobre 1995, n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 751/2000 depositato il 10 novembre 2000 — avverso cart. pagamento n. 112200000285900/39 — I.V.A., 94.

Contro ufficio delle entrate di Borgo Valsugana; proposto da Zortea Aldo, loc. Mesole n. 4/A - Castelnuovo (Trento), difeso da Fatelli Carlo Maria, via Papa Pio XII n. 37 - Bari; terzi chiamati in causa: Conc. serv. risc. trib. per prov. Trento uff. contenzioso, via G. Galilei, n. 1 - Trento.

Il contribuente ricorre per l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione.

ORDINANZA

L'Ufficio delle Entrate di Borgo Valsugana notificava a Zortea Aldo per il 1994 avviso di rettifica IVA.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 92/2001).

01C0142

N. 94

*Ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Riomaggiore e Quinonero Maria*

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata restituzione, a causa di sospensione legale dell'esecuzione degli sfratti - Prevista maggiorazione del venti per cento sul canone aggiornato alle variazioni dell'indice ISTAT - Esenzione del conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal legislatore - Violazione del diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno - Lesione del diritto di proprietà del locatore.

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, cpv.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al ruolo il 22 novembre 1984 e segnata al n. 9434/1984 ruolo affari civili contenziosi al n. del ruolo del giudice istruttore.

Promossa da Riomaggiore s.n.c. di Silvio Parigi & C. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Modena in unione con l'avv. Romano Pilli per mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio del primo, attrice.

Contro Quinonero Maria rappresentata e difesa dall'avv. Enza Mannise Parducci e dall'avv. Paolo Barghigiani per mandato in calce all'atto di citazione notificato ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dei medesimi, convenuta, avente ad oggetto: risarcimento danni.

Premesso in fatto

Perdurando l'occupazione di un appartamento sito in Firenze, via del Romito n. 55, con atto notificato il 13 novembre 1984 la soc. Riomaggiore conveniva in giudizio l'occupante Quinonero Maria, per la condanna al risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio dell'appartamento alla data di scadenza (31 dicembre 1983), data in relazione alla quale il pretore di Firenze aveva dichiarato cessato il rapporto sull'accordo delle parti, danno la cui misura si riservava di precisare in corso di causa o che sarebbe stata ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi.

Si costituiva con comparsa la convenuta, concludendo, in tesi, per la reiezione della domanda attrice, in ipotesi perché il risarcimento venisse limitato a far tempo dalla significazione di sfratto *ex art.* 608 c.p.c..

La causa veniva istruita con la produzione di documenti, anche a seguito di deposito di memorie autorizzate.

Assegnata la causa alla sezione stralcio, all'udienza dell'11 febbraio 2000 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni. L'attrice concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato rilascio corrispondente alla differenza tra quanto versato ed i maggiori corrispettivi che l'attrice avrebbe potuto percepire dalla locazione dell'immobile dal 1° gennaio 1984 alla data del rilascio, ovvero alla differenza tra quanto versato e l'importo dovuto e determinato in base all'originario contratto di locazione, in base alla clausola di rivalutazione di cui al punto 3 di detto contratto a decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al rilascio e comunque nella misura ritenuta di giustizia.

La convenuta preliminarmente dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda, da ritenersi nuova, di determinazione di risarcimento del danno per differenza tra quanto versato dalla convenuta e l'importo determinato in base alla clausola di rivalutazione dell'originario contratto del 30 aprile 1973; nel merito come in comparsa di risposta. In ipotesi denegata e subordinata, chiedeva limitare il risarcimento del danno tenendosi conto della sopravvenuta entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il cui art. 6, comma 6, limita il risarcimento del danno per ritardato rilascio alla misura del 20% anche per il periodo oggetto della presente controversia; richiedeva pertanto l'estensione della suindicata normativa sopravvenuta anche al periodo dal 1° gennaio 1984 fino all'effettivo rilascio.

Sulle sopra riportate conclusioni, il G.O.A., nominato dal Presidente della sezione Stralcio nella persona dell'avv. Lucilio Lando Secchi Tarugi, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, cui provvedevano le parti; l'attrice depositava sola comparsa conclusionale ed ivi sollevava questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 431 del 1998.

Osservato in Diritto

La norma impugnata (art. 6, comma 6, legge 431/1998) definisce l'entità dell'indennità di occupazione che i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 c.c., qualora, cessato *de iure* il contratto, durante i periodi di sospensione dell'esecuzione ivi stabiliti e comunque fino all'effettivo rilascio, sia impossibile (o sia stato impossibile) al locatore porre in esecuzione il titolo esecutivo al rilascio. La riferita norma precisa anche la misura della somma che l'occupante è tenuto a corrispondere, determinandola in una somma mensile pari al canone dovuto alla cessazione del contratto, annualmente aggiornato in base agli indici Istat e maggiorato del 20%, specificando inoltre che la corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggiore danno ai sensi dell'art. 1591 c.c.

In relazione all'efficacia temporale di tale norma, della quale sia pure in via subordinata e denegata la convenuta chiede l'applicazione al periodo dal 1° gennaio 1984 fino all'effettivo rilascio, è d'obbligo il riferimento all'art. 14, comma 5, legge n. 431/1998, che stabilisce, per il periodo transitorio, il principio dell'ultrattività delle previgenti norme in materia di locazione «ai giudizi in corso» alla data del 30 dicembre 1998 e non «nei giudizi in corso». Il giudice ritiene, sulla base di quanto osservato dai primi commentatori e dalla giurisprudenza

(Pret. Napoli 3 maggio 1999; trib. Milano 2 luglio 1999), che il richiamato art. 14, comma 5, legge n. 431/1998 si riferisca alle sole regole procedurali, di talché esso non impedisce l'applicabilità della disposizione dell'art. 6, comma 6 legge n. 431/1998 anche nella controversia in esame.

Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 431/1998.

La questione ha rilevanza nel giudizio in corso perché il risarcimento richiesto dall'attrice è senza dubbio superiore a quello che verrebbe a determinarsi sulla base dell'applicazione della maggiorazione prevista dal meccanismo contenuto nell'art. 6, comma 6, legge n. 431/1998.

La predeterminazione forfetaria del maggiore danno, stabilito dall'art. 1591 c.c., subito dal locatore, nella misura del 20% di maggiorazione del canone contenuta nella norma impugnata, impedisce al giudice di compiere la dovuta valutazione dell'effettivo e concreto pregiudizio risentito dal locatore, con la conseguenza che il risarcimento non si adegua al danno effettivamente subito cosicché a taluno potrà derivarne un indebito vantaggio ad altri sacrifici non dovuti, con violazione del principio costituzionale stabilito dall'art. 3 Cost. in tema di eguaglianza fra i cittadini

La norma appare in contrasto anche con l'art. 24 Cost., laddove non consente al proprietario di far valere in giudizio il vero ed effettivo pregiudizio risentito a seguito dell'indebita occupazione dell'immobile, pregiudizio che, all'evidenza, può ben essere di misura largamente superiore a quella predeterminata dalla norma impugnata in misura fissa e del tutto svincolata dal collegamento con le diverse realtà insorgenti dai diversi rapporti controversi.

Sembra infine al giudice che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 42 Cost., in quanto comprime il godimento legittimo della proprietà, presidio di libertà e dignità umana, non consentendo che il maggior danno, cui pure il sistema legislativo nell'art. 1591 c.c. consente tutela, venga effettivamente e realmente sanzionato attraverso il giusto risarcimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 cpv., Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., corrisposta la maggiorazione del 20% prevista dalla norma impugnata;

Sospende il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata dal cancelliere al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Firenze, addì 4 luglio 2000.

Il giudice unico: SECCHI TARUGI

N. 95

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
sul ricorso proposto da Trombetta Francesco ed altra contro comune di Domodossola*

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione d'uso d'immobile da direzionale a residenziale - Assoggettamento a concessione edilizia, anziché a semplice autorizzazione come stabilito dalla legge statale (art. 25, legge n. 47/1985) - Violazione di principio posto dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1993.

- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso R.G.R. n. 3316/2000 proposto da Trombetta Francesco e Nicoletti Maria Annunziata, rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Bologna e Sergio Guerrizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, via Brofferio, 3, come da mandato a margine del ricorso;

Contro il Comune di Domodossola, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza dirigenziale 26 settembre 2000, n. 159, prot. n. 15529, di riduzione in pristino della destinazione d'uso direzionale di un immobile, con avvertimento che in caso di inottemperanza l'immobile verrà acquisito gratuitamente al patrimonio comunale;

per quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data 25 maggio 2000; di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario Bernardo Baglietto; udito inoltre all'udienza camerale del 21 dicembre 2000 l'avv. Sergio Guerrizio per i ricorrenti, ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Considerato che il provvedimento impugnato intima ai ricorrenti la riduzione in pristino della modifica di destinazione d'uso da dirigenziale ed abitativa di un appartamento compreso in un caseggiato realizzato in base ad un Piano Esecutivo Convenzionato.

Considerato avverso il progetto preliminare del nuovo PRGC l'impresa costruttrice aveva presentato osservazioni, chiedendo la modifica del PEC in base al quale stava costruendo l'edificio ed in particolare chiedendo l'assenso a destinare ad uso residenziale tutto il primo piano, originariamente destinato ad uso dirigenziale;

Considerato che le dette osservazioni sono state accolte dal consiglio comunale con deliberazione 20 luglio 2000;

Considerato che l'edificio venne realizzato con alcune difformità, in relazione alle quali tutti i condomini (compresi i ricorrenti) hanno congiuntamente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria a sensi dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che i ricorrenti, per quanto cofirmatari della domanda di sanatoria, riconoscono che la domanda stessa non specificava quali dei diversi appartamenti compresi nel caseggiato fossero stati oggetto di cambiamento di destinazione d'uso e che in particolare fra questi non era espressamente menzionato l'appartamento di loro proprietà;

Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non appare ritualmente assentito dal comune;

Considerato che è comunque pacifico che esso è avvenuto senza l'esecuzione di opere di trasformazione dei locali;

Considerato tuttavia che nell'ambito della Regione Piemonte costituisce variazione essenziale ex art. 8 legge 28 febbraio 1985, n. 47, rispetto al progetto assentito con la concessione — e quindi intervento a sua volta soggetto a concessione ulteriore — anche il cambiamento di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, ancorché eseguito senza lavori (art. 8 legge regionale 8 luglio 1999, n. 19);

Considerato che tale disposizione appare in contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 25 legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma del quale la variazione della destinazione d'uso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta tutt'al più a semplice autorizzazione;

Considerato che questo tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992, aveva già sollevato l'analoga questione di legittimità dell'art. 48 legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (che assoggettava a concessione edilizia i mutamenti di destinazione d'uso di immobili di volume superiore a 700 mc., anche se eseguiti senza opere), in relazione all'art. 117 Cost. e che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa 29-31 dicembre 1993, n. 498, ha dichiarato la questione inammissibile, rilevando che la norma dell'art. 25 legge 28 febbraio 1985, n. 47, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;

Considerato peraltro che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 è a sua volta successiva alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui nel caso in esame non può farsi applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza costituzionale sopra ricordata;

Ritenuto pertanto che la questione come sopra sollevata non appare manifestamente infondata e che essa è altresì rilevante, in quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che è precluso se l'intervento non può effettivamente ritenersi soggetto a concessione edilizia;

Ritenuto perciò opportuno disporre la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della detta questione;

Ritenuto che, stante il pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione coattiva del provvedimento impugnato ed in particolare dal prosieguo del procedimento sanzionatorio, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato fino alla definizione della questione di costituzionalità come sopra sollevata (Cons. St., Ad. Plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons. St., VI, ord. 24 marzo 2000, n. 1431);

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte — sezione I — non definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe;

Visto l'art. 21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con effetto fino alla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza risolutiva della questione di costituzionalità come infra sollevata;

Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 8 legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 in relazione all'art. 117 Cost. per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di disporre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale del Piemonte, nonché di comunicarla al Presidente del Consiglio regionale della stessa regione.

Così deciso in Torino il 21 dicembre 2000.

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

N. 96

*Ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Koci Flamur*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità di richiedere tale rito nel caso in cui l'istruzione dibattimentale, già iniziata, debba essere rinnovata per mutamento dell'organo giudicante - Disparità di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del principio di ragionevolezza.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza con decreto in data 12 novembre 1997 Koci Flamur veniva rinviato a giudizio dinanzi a questo tribunale per rispondere dei reati in epigrafe a lui ascritti.

All'udienza del 6 novembre 1998 il dibattimento veniva rinviato in via preliminare; alla successiva udienza del 13 novembre 1998 il dibattimento veniva nuovamente rinviato per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dall'unione delle camere penali. Fissata la successiva udienza per l'8 novembre 1999, il p.m. ed il difensore esponevano le rispettive richieste istruttorie; ammesse le prove dal Collegio, si procedeva all'audizione dei testi della lista del p.m. (Vice brigadiere Pugliese Giuseppe ed appuntato Celona Luigi, agenti che avevano operato l'arresto dell'imputato; Augenti Saverio, persona informata sui fatti); per l'assenza degli ulteriori testi di lista del p.m. il dibattimento veniva differito all'udienza del 1° giugno 2000. Nell'assenza di tali testi, il processo veniva nuovamente differito all'odierna udienza.

In data odierna, avendo rilevato la differente composizione collegiale del tribunale, si procedeva alla rinnovazione degli atti dell'istruttoria dibattimentale, contemporaneamente dichiarando la nuova apertura del dibattimento. L'imputato chiedeva di definire il processo nelle forme del giudizio abbreviato. Il p.m. ha sollevato, in relazione a tale richiesta, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 51/1998, per violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di richiedere la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato in ogni ipotesi in cui l'istruzione dibattimentale non sia iniziata, comprendendo in tale ambito anche il caso in cui l'istruzione dibattimentale sia stata già avviata e debba nuovamente essere iniziata, in conseguenza del mutamento dell'organo giudicante.

Osserva il collegio che la questione sollevata non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione del giudizio.

Al riguardo rileva: che la norma di cui all'art. 223 d.lgs. 51/1998, prevede, quali uniche condizioni per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, la pendenza del processo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e il mancato inizio della istruttoria dibattimentale;

che la richiesta di giudizio abbreviato avanzata nel presente procedimento si prospetta legittima, dal momento che il processo era pendente alla data del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale doveva nuovamente avere inizio, a seguito del mutamento dell'organo giudicante (così come impone il rispetto del dettato dell'art. 525 c.p.p. secondo l'interpretazione fornita dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione);

che, pertanto, un accadimento meramente accidentale e non ascrivibile a comportamento processuale di alcuna delle parti, quale la modifica della composizione del collegio giudicante, ha comportato la rimessione dell'imputato nei termini per poter proporre istanza di rito abbreviato;

che la singolarità della fattispecie si evidenzia tenendo conto che già alla data dell'8 novembre 1999 l'imputato poteva avanzare identica richiesta di definizione con le forme del rito abbreviato, prima che avesse inizio per la prima volta l'istruttoria dibattimentale, e solo per una precisa opzione dello stesso si è proceduto nelle forme ordinarie;

Considerato che la possibilità di optare per il giudizio abbreviato sulla scorta del tenore letterale dell'art. 223 d.lgs. 51/1998 e dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in merito all'art. 525 c.p.p. — possibilità in concreto verificatasi nel presente processo — induce a ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs. 51/1998, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente di disporre il rito abbreviato quando abbia già avuto inizio l'istruttoria dibattimentale, sebbene dinanzi a collegio diversamente composto, per disparità di trattamento rispetto all'ipotesi nella quale non vi è mutamento dell'organo collegiale nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

che nessuna giustificazione logica consente di ritenere che la diversa situazione in cui vengano a trovarsi gli imputati — per effetto del mutamento della composizione dell'organo giudicante o del permanere della medesima autorità — possa dare adito a differenti trattamenti in termini di accesso a specifiche forme di definizione del processo, in relazione al particolare regime sanzionatorio conseguente alla scelta del giudizio abbreviato, dovendo il legislatore assicurare parità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe;

che la lettura della norma sospettata di illegittimità costituzionale è l'unica consentita dal tenore letterale della disposizione, non potendosi ritenere che la stessa possa essere interpretata nel senso che la richiesta debba essere avanzata prima che sia iniziata, per la prima volta, l'istruttoria dibattimentale (interpretazione questa che porterebbe a escludere il denunciato contrasto);

che, infine, l'interpretazione imposta dal coordinamento dell'art. 223 d.lgs. 51/1998 con l'art. 525 c.p.p. porta a conseguenze assolutamente irragionevoli, quale quella realizzatasi nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio, consentendo, all'imputato di recuperare la facoltà di essere giudicato con le forme del rito abbreviato dopo aver già avuto la possibilità di richiedere tale rito alternativo ed aver, altresì, valutato il possibile esito dell'attività istruttoria svolta in dibattimento;

che, parimenti, non appare manifestamente infondato il contrasto dell'art. 223 d.lgs. 51/1998 con l'art. 3 Cost. nella parte in cui consente di disporre il rito abbreviato ove abbia già avuto inizio l'istruttoria dibattimentale dinanzi a collegio diversamente composto, per violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza atteso che consente all'imputato, che ne faccia richiesta, di essere giudicato con il rito abbreviato — beneficiando dello sconto di pena previsto dall'art. 442, comma 2, c.p.p. — che, diversamente, è giuridicamente e logicamente collegato all'opzione per il giudizio a prova contratta; si rileva, al riguardo, che l'attività istruttoria espletata dinanzi al collegio diversamente composto, in quanto già confluita negli atti del fascicolo del dibattimento, è pacificamente utilizzabile ai fini della decisione, in quanto i mezzi di prova eventualmente espletati sono stati legittimamente assunti, sicché risulta nuovamente irragionevole che a causa di un evento assolutamente casuale ed accidentale sia consentito il giudizio nei confronti di un imputato sulla scorta tanto del materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quanto degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., mentre l'imputato che abbia fatto ricorso al giudizio abbreviato, prima che abbia avuto inizio qualsiasi attività istruttoria, debba essere giudicato in relazione alle sole risultanze contenute nel fascicolo delle indagini preliminari.

Quanto alla rilevanza della questione così prospettata, emerge con evidenza come la decisione di accogliere o rigettare la richiesta di definizione avanzata dall'imputato riverberi i suoi effetti tanto sul materiale che il collegio dovrà esaminare per valutare la responsabilità penale dell'imputato quanto in relazione all'entità della pena da comminare in concreto nell'ipotesi di accertamento della responsabilità dell'imputato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Bari, addì 29 novembre 2000.

Il Presidente: DI PAOLA

N. 97

*Ordinanza emessa il 4 dicembre 2000 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Barrani Giampaolo e comune di Vernazza*

Impiego pubblico - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a domanda dell'interessato (nella specie, dipendente comunale) - Mancata previsione della facoltà dell'Amministrazione di reiezione della domanda in presenza di grave pregiudizio della propria funzionalità - Irragionevolezza - Deteriore trattamento dell'Amministrazione rispetto al dipendente - Incidenza sui principi di buon andamento della P.A. e di servizio esclusivo alla Nazione del pubblico dipendente.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 20 novembre 2000 intorno al reclamo *ex art. 669-terdecies* codice di procedura civile proposto da Giampaolo Barrani, difeso dall'avv. Alberto Benifei, reclamante;

Contro comune di Vernazza, in persona del Sindaco pro-tempore, difeso dall'avv. Claudio Scopsi, resistente;

Avverso l'ordinanza pronunciata in data 30 giugno 2000 dal giudice monocratico del Lavoro di La Spezia, con la quale veniva rigettato il ricorso *ex art. 700* codice di procedura civile proposto da Giampaolo Barrani

Premesso in Fatto

Giampaolo Barrani — dipendente del comune di Vernazza (SP) con mansioni di addetto alle opere igieniche, all'acquedotto, al depuratore e alle strade — adiva il giudice monocratico del lavoro presso il tribunale di La Spezia, con ricorso *ex art. 700* codice di procedura civile, esponendo quanto segue:

egli aveva presentato al comune di Vernazza in data 8 giugno 1999 domanda per ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

la domanda prevedeva il cosiddetto part-time verticale, cioè sei mesi di presenza al lavoro e sei mesi di assenza, avendo Giampaolo Barrani necessità di collaborare nell'impresa familiare del proprio fratello;

il comune di Vernazza, con nota 24 giugno 1999, differiva la trasformazione del rapporto di lavoro di mesi sei, motivando tale provvedimento con esigenze di funzionalità del servizio cui era addetto il ricorrente;

decorso il termine di sei mesi, Giampaolo Barrani presentava in data 10 gennaio 2000 nuova domanda per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro nei medesimi termini sopra menzionati, ottenendone risposta negativa in data 4 febbraio 2000.

Giampaolo Barrani chiedeva quindi che il giudice del lavoro ordinasse in via di urgenza al comune di Vernazza la trasformazione del rapporto di lavoro nei termini richiesti dal ricorrente, a far data dal 1° luglio 2000.

Il giudice monocratico del lavoro, costituitosi il comune di Vernazza, respingeva il ricorso di Giampaolo Barrani rilevando che la pubblica amministrazione non poteva ritenersi obbligata alla trasformazione richiesta, qualora avesse addotto a sostegno del proprio diniego gravi disfunzioni del servizio. Nella valutazione complessiva degli interessi in gioco, secondo il giudicante, doveva prevalere l'interesse pubblico alla buona organizzazione della pubblica amministrazione.

Giampaolo Barrani proponeva reclamo alla Corte di Appello di Genova *ex art. 669-terdecies* codice di procedura civile, sentendosi peraltro respingere l'impugnazione per incompetenza funzionale dell'organo adito, dovendosi invece ritenere competente il tribunale di La Spezia.

Giampaolo Barrani proponeva quindi reclamo a questo tribunale, rilevando come il sistema delineato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 57 e 58, avesse introdotto un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore alle dipendenze della pubblica amministrazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il comune di Vernazza non avrebbe, quindi, potuto addurre esigenze di servizio per negare il diritto del ricorrente alla trasformazione.

Resisteva il comune di Vernazza eccependo la tardività del reclamo e la sua inammissibilità, *ex art.* 358 codice di procedura civile, essendosi consumato il potere di impugnazione di Giampaolo Barrani con la presentazione del precedente reclamo alla Corte di Appello di Genova.

Tanto premesso il collegio osserva in rito che il reclamo è tempestivo, in quanto, non essendo stata effettuata dal resistente la notificazione dell'ordinanza impugnata, non è mai iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 739, comma 2, codice di procedura civile, richiamato dall'art. 669-terdecies, comma 4, codice di procedura civile; inoltre, l'art. 358 c.p.c. non trova applicazione con riferimento ai provvedimenti, quale quello impugnato, inidonei al giudicato.

Nel merito si rileva che la previgente disciplina in tema di accesso del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione al rapporto a tempo parziale (DPR 17 marzo 1989 n. 117, art. 7) subordinava l'accoglimento della richiesta ad una valutazione delle esigenze di servizio, sicché non era configurabile in capo al lavoratore una posizione di diritto soggettivo alla trasformazione per volontà unilaterale del rapporto.

L'odierna disciplina legislativa (art. 1, comma 57 e 58, legge 23 dicembre 1996 n. 662, non toccato sul punto dai successivi art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997 e art. 31, comma 41, della legge 23 dicembre 1998 n. 448) prevede la previa valutazione di un ... grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione solo al fine di motivatamente differire l'accesso del lavoratore al rapporto a tempo parziale per non oltre sei mesi. Decorso tale periodo la trasformazione del rapporto di lavoro avviene automaticamente. Il che configura in capo al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto, il cui esercizio può essere solo assoggettato ad un differimento temporale.

In applicazione del principio ermeneutico di cui all'art. 12 disp. prel. cod. civ. non si può dare alla norma in esame un senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio della parola «automaticamente» e dalla connessione delle parole stesse, che chiaramente manifestano l'intenzione del legislatore di consentire sempre la trasformazione del rapporto richiesta dal lavoratore, con la previsione espressa di un mero potere di differimento — e non di rigetto dell'istanza — nel caso di «grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione».

Le ragioni dal giudice di prima istanza per negare il diritto del ricorrente alla trasformazione si fondano o su fonti che non hanno valenza normativa (Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8 del 21 ottobre 1997) o che, in realtà, non affermano in alcun modo che la trasformazione del rapporto debba essere subordinata ad una valutazione delle esigenze dell'amministrazione (art. 15 del C.C.N.L. 6 luglio 1995).

Al contrario, la circolare emessa sulla materia dal Dipartimento della funzione pubblica (19 febbraio 1997 n. 3) sottolinea l'automaticità della trasformazione e la mancanza di qualsivoglia discrezionalità della pubblica amministrazione, evidenziando in tal modo la natura di vero e proprio diritto del lavoratore al mutamento del regime contrattuale da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa).

Sulla base dell'interpretazione letterale e logica della normativa in questione, può quindi affermarsi la sussistenza di un vero e proprio diritto potestativo del lavoratore dipendente di trasformare radicalmente e unilateralmente il proprio rapporto di lavoro e la conseguente soggezione della pubblica amministrazione, la quale è dotata del solo limitato potere di differire temporalmente, di non oltre sei mesi, tale trasformazione.

Tale sistema appare in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, che vuole gli uffici pubblici organizzati dalla legge secondo un criterio di imparzialità e di buon andamento. Ed è proprio il buon andamento dell'amministrazione ad essere gravemente compromesso da un sistema normativo che permette, *ad nutum*, al lavoratore dipendente di ridurre la propria prestazione a favore della pubblica amministrazione, con totale sacrificio per le esigenze organizzative e strutturali del datore di lavoro pubblico.

Il limitato potere di differimento nel tempo della trasformazione del rapporto non appare sufficiente ad eliminare in ogni caso il pregiudizio che alla pubblica amministrazione inevitabilmente deriverebbe dall'opzione potestativa del suo dipendente.

Basti pensare alla lentezza e farraginosità delle procedure necessarie per l'assunzione di nuovo personale o per la sostituzione — anche precaria — di quello che viene a mancare a seguito della trasformazione del rapporto, ovvero al costo necessario per sostituire la prestazione dimezzata con apporto esterno all'amministrazione, non-

ché alla simmetrica possibilità per il lavoratore di ripristinare successivamente il rapporto nella sua pienezza, per comprendere l'effetto dirompente che una normativa del genere può avere per l'organizzazione di un ufficio pubblico, specialmente allorché esso sia, come nel caso del comune di Vernazza, di piccolissime dimensioni.

La compressione dell'interesse pubblico tutelato dall'art. 97 Cost. appare, peraltro, del tutto ingiustificata, ove si consideri che la normativa in questione (art. 1, comma 57 e 58, legge 23 dicembre 1996, n. 662) tutela un mero interesse privato del lavoratore dipendente a ridurre l'orario di lavoro o, come nel caso in esame di richiesta di part-time verticale, a prestare l'attività di lavoro solo per una parte dell'anno, in modo da consentirgli di svolgere con profitto una seconda attività lavorativa; l'interesse pubblico è cioè ingiustificatamente compresso in favore di un interesse privato estraneo al rapporto di lavoro tra il dipendente e la p.a.

Sotto tale profilo appare violato anche l'art. 98, primo comma, Cost. secondo cui «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione», dovendosi ritenere che, anche dopo la c.d. privatizzazione della disciplina del rapporto, i dipendenti della p.a. non possano svolgere altre attività di lavoro con pregiudizio per l'amministrazione di appartenenza.

La norma in esame appare, altresì, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, nonostante la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e succ. mod. e integrazioni, il datore di lavoro pubblico viene a trovarsi in una situazione ingiustificatamente deteriore rispetto al datore di lavoro privato, posto che solo il primo deve subire le scelte del lavoratore in ordine alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, mentre il secondo ben può opporsi, essendo richiesto il suo espresso consenso per la modifica del rapporto.

Sotto altro profilo, l'art. 3, primo comma, Cost. appare vulnerato laddove non viene riconosciuta l'uguaglianza dei poteri contrattuali delle due parti, la p.a. ed il lavoratore.

Infatti, pur sorgendo il rapporto con un contratto individuale di lavoro che è tipico negozio bilaterale, il contenuto di tale contratto può essere successivamente variato unilateralmente dal lavoratore anche contro la volontà della p.a. datore di lavoro, senza che ciò trovi razionale giustificazione né nella disciplina del rapporto di lavoro, né in considerazione dei fini pubblici dell'ente, soprattutto allorché venga evidenziata la sussistenza di un pregiudizio per la p.a.

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 sono rilevanti nel presente giudizio, in quanto la soluzione delle stesse è condizione senza la quale il presente procedimento non può essere definito, dovendosi fare applicazione di tale norma al fine dell'accoglimento o del rigetto del reclamo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio e dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

La Spezia, addì 4 dicembre 2000.

Il Presidente: FARAVINO

Il giudice relatore estensore: CARDINO

N. 98

*Ordinanza emessa il 1° dicembre 2000 dal tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Chidekh Achour*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni sette, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Incidenza sulle garanzie difensive dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 458.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2000 sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 terzo comma della Costituzione sollevata dal pubblico ministero,

O S S E R V A

La questione di costituzionalità prospettata dal p.m. — alla quale la difesa si è associata — appare non manifestamente infondata in relazione a tutte le tre norme costituzionali indicate.

Per quanto attiene all'art. 3 Cost. ed al principio di uguaglianza in esso sancito — inteso in senso «sostanziale» ovvero quale necessità che situazioni uguali ricevano lo stesso trattamento normativo e situazioni diseguali trattamento differente — emerge evidente la ingiustificata ed irragionevole disparità del trattamento riservato all'imputato sottoposto a giudizio immediato ai sensi degli artt. 453 e ss. c.p.p. rispetto a quello proprio dell'imputato citato a giudizio nelle forme ordinarie (in esito ad udienza preliminare ex artt. 429 e ss. c.p.p. o con citazione diretta ex artt. 550 e ss. c.p.p.) o ai sensi degli artt. 449 e ss. c.p.p. (giudizio direttissimo). Invero in tutte le menzionate ipotesi di esercizio dell'azione penale è garantita all'imputato la facoltà di richiedere la definizione del giudizio a mezzo di riti speciali — segnatamente con le forme del giudizio abbreviato o del patteggiamento — fino alla comparizione davanti all'organo giudicante, sempre connotata dalla necessaria assistenza del difensore. In particolare quando si procede con richiesta di rinvio a giudizio del p.m. la scelta del rito abbreviato può essere formulata davanti al giudice dell'udienza preliminare e negli altri casi indicati, mancando l'udienza preliminare, entro le formalità di apertura del dibattimento.

Quanto all'art. 111 terzo comma Costituzionale, nella formulazione introdotta dalla legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rileva il tribunale che il termine di giorni sette dalla notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato, assegnato all'imputato per la formalizzazione della istanza di ammissione al giudizio abbreviato, in ragione della sua brevità, non consente all'interessato — soprattutto se detenuto, come nel caso presente — di approntare adeguatamente le proprie difese e strategie processuali. Invero l'opzione in favore dei riti alternativi presuppone specifiche cognizioni tecnico-giuridiche ed una capacità di analisi del materiale probatorio raccolto dal p.m. non necessariamente proprie dell'imputato e tali invece da rendere indispensabile l'apporto del difensore. Si deve notificare che a questi viene notificato soltanto l'avviso della data di celebrazione del giudizio immediato (almeno 20 giorni prima dell'udienza stabilita), per cui, decorso il termine di sette giorni in pregiudizio del proprio assistito, il patrocinatore non sarà più abilitato a proporre l'istanza di giudizio abbreviato, nemmeno se fornito di idonea procura e pur quando abbia ricevuto notizia del procedimento con rito immediato successivamente allo spirare del termine stesso.

Anche con riferimento a detto profilo si rileva quindi una disparità di trattamento rispetto a tutte le diverse ipotesi di esercizio dell'azione penale (in caso di udienza preliminare l'avviso di celebrazione è notificato almeno 10 giorni prima e, soprattutto, preceduto da formale notizia della intervenuta conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis; in caso di giudizio direttissimo ex artt. 449 e ss. c.p.p. l'imputato arrestato in flagranza di reato, all'esito dell'udienza di convalida, può fruire, se lo ritiene, di un termine fino a giorni 10 per la preparazione delle proprie difese, sia sostanziali sia in punto di rito; in caso di citazione diretta a giudizio, pure necessariamente preceduta da avviso ex art. 415-bis c.p.p., è previsto un termine libero a comparire addirittura di giorni 60 e comunque i riti speciali sono ancora opzionabili negli atti preliminari al dibattimento), ivi incluso il caso di accoglimento da parte del g.i.p. della richiesta di decreto penale di condanna ex artt. 459 e ss. c.p.p. Infatti l'art. 461

c.p.p. assegna all'imputato, ed anche al difensore nominato, il termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto per richiedere la definizione del procedimento mediante eventuali riti alternativi (e ciò a fronte di contestazioni di reato ordinariamente di ben inferiore gravità rispetto a quelle per le quali si procede con giudizio immediato).

Tutte le considerazioni sopra esposte inducono a valutare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta con riferimento altresì all'art. 24 secondo comma Costituzionale, in quanto l'esiguità del termine concesso all'impulso di parte per indurre la trasformazione del giudizio immediato in abbreviato dà luogo ad una ingiustificata compressione del diritto di difesa, inteso nella sua completezza ovvero quale possibilità di operare consapevoli e mirate scelte processuali, di rito oltre che di merito.

La questione proposta è altresì rilevante, atteso che l'imputato risulta aver formulato dinanzi al g.i.p. tardiva istanza di ammissione al giudizio abbreviato, respinta proprio per decorrenza del termine di cui all'art. 458 c.p.p.

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 e ss. legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza all'imputato, al difensore fiduciario, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ne dispone la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 1° dicembre 2000.

Il Presidente: AGLIETTI

01C0147

N. 99

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Marseiler Maria Theresia Rita ed altre contro Provincia autonoma di Bolzano

- Impiego pubblico - Provincia di Bolzano - Dipendenti di sesso femminile dell'Amministrazione provinciale in aspettativa ai fini di pensione, ai sensi dell'art. 53, legge provinciale n. 4/1972 - Proroga, a causa dell'innalzamento dell'anzianità pensionistica, dell'aspettativa senza il trattamento economico già previsto dalla citata legge provinciale n. 4/1972 - Conservazione dell'iscrizione alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) per l'intero periodo dell'aspettativa supplementare, con obbligo di rivalsa delle quote contributive poste a carico esclusivo delle dipendenti - Incidenza sul principio di uguaglianza, atteso l'affidamento sulla non onerosità dell'esodo pensionistico stabilita dalla previgente legislazione - Irragionevole *reformatio in peius* della posizione giuridica di aspettativa - Imposizione di prestazione patrimoniale in contrasto con il sistema dei valori costituzionali - Incidenza sui principi di equa retribuzione, di tutela delle lavoratrici e di garanzia previdenziale.**
- Legge Provincia Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15, art. 19, commi 5 e 6.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 36, 37 e 38.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello:

n. R.G. 5970/95: proposto dalla signora Maria Theresia Rita Marseiler rappresentata dall'avvocato Sergio Dragogna del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci n. 36 presso e nello studio dell'avvocato Maurizio Calò;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale in carica rappresentato e difesa dagli avvocati Armando Bertorelle del foro di Bolzano e Maria Teresa Barbantini, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza di Trevi, n. 86;

Per la riforma della sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa — sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 102 del 6 maggio 1995;

n. R.G. 6405/95 proposto dalle signore Marinella Zanvettor Ferraretto, Helene An̄tholzer, Bertotti Annalisa, Bormici Donatella, Franzone Nadia, Glira Irene, Grossrubatscher Rut, Hafner Renate, Holzkn̄echt Sieglinde, Mittermair Annelise, Oberhofer Irmegard, Pfattner Maria Rita, Pichler Hildegard, Raffl Helga, Raggi-ner Bernadetta, Tauber Klara, Walzl Elisabeth, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Guido Bonomo, Guido Greco e Luigi Manzi, presso il quale ultimo elettivamente domiciliano in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, come sopra rappresentata e difesa;

Per la riforma della sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa — sezione autonoma per la Provincia di Bolzano n. 102 del 6 maggio 1995;

n. R.G. 8617/96 proposto dalle signore Carin Federica Ausserer, Rosmarie Epp, Erschbarner Ingeborg, Ferrari Tiziana, Forer Martha, Gasser Waltraud, Hofer Maria, Luini Maria, Vieider Margarete, Migliucci Margherita, Oberhammer Erika, Romanini Carla, Tonolli Manuela, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Franco Gaetano Scoca presso cui elettivamente domiciliano in Roma, alla Via G. Paisiello n. 55;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, come sopra rappresentato e difesa;

Per la riforma della sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa sezione autonoma per la provincia di Bolzano n. 199 del 30 luglio 1996;

n. R.G. 8618/96 proposto dalle signore Paola Baldessarelli Franca Broggio, Fischnaller Regina, Lazzarini Maria Grazia, Oschger Olivia, Pallua Complojer Brigitte, Pasetto Gabriella, Pozzato Bertilla, Saltuari Martha, Seppi Martina, Spanti Maria Brigida, Tait Delia, Walzl Monika, Zanella Marisa, Niedermayr Christine, Schmid Hildegard, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Franco Gaetano Scoca presso cui elettivamente domiciliano in Roma, via G. Paisiello, n. 55;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano come sopra rappresentata e difesa;

Per la riforma della sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa — sezione autonoma per la provincia di Bolzano n. 200 del 30 luglio 1996;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 14 dicembre 1999 la relazione del consigliere Filoreto D'Agostino e uditi, altresì, per le parti costituite in giudizio l'avvocato Sergio Dragona, Maria Teresa Barbantini, Guido Bonomo e Franco Gaetano Scoca;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Tutte le odierne appellanti, dipendenti dell'amministrazione provinciale di Bolzano, avevano a suo tempo chiesto ed ottenuto di essere collocate in aspettativa ai sensi dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 sino al conseguimento dell'anzianità minima necessaria per il diritto a pensione a carico della cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL). Non avendo le stesse maturato l'anzianità necessaria, il direttore dell'ufficio pensioni della Provincia di Bolzano disponeva nei loro confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, la rideterminazione dei nuovi requisiti minimi di servizio per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza CPDEL, invitandole al contempo a optare o per il prolungamento della aspettativa senza assegni e con il pagamento a loro carico dei contributi presidenziali o per la riammissione in servizio anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 L.P. n. 15/1993.

Avverso quelle distinte determinazioni venivano proposti diversi ricorsi avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa — sezione autonoma per la Provincia di Bolzano che, con le pronunce in epigrafe indicate, respingeva i gravami, in parte dichiarandoli inammissibili, e comunque affermando la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ricorrenti.

Avverso la indicata decisione n. 102 del 6 maggio 1995 sono stati proposti gli appelli nn. 5970/95 e 6405/95; le sentenze nn. 199 e 200 del 30 luglio 1996 sono state impugnate avanti questo Consiglio di Stato rispettivamente con gli appelli nn. 8617/96 e 8618/96.

Ancorché articolati in diversi gravami e con non omologhe rubricazioni i motivi di appello, sostanzialmente riproduttivi delle censure rivolte in *prime cure*, concernono:

1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, dell'art. 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

2. la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 54 della suindicata legge provinciale n. 4 del 1972, dell'art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965 nonché la falsa applicazione degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 438 del 1992 e dell'art. 3 decreto legislativo n. 503 del 1992 in relazione all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale;

3. In via subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 legge provinciale n. 15 del 1993, per violazione degli articoli 3, 36, 37 e 38 Costituzione.

La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita anche nei giudizi di appello e, con articolate memorie, ha concluso per la reiezione dei gravami all'udienza del 14 dicembre 1999 patti e causa sono state assegnate in decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli, attesa l'evidente connessione.

La questione, dedotta con le diverse impugnazioni, concerne l'applicazione dell'articolo 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15, che ha introdotto una regolamentazione più severa e meno favorevole per il personale femminile beneficiario dell'istituto dell'aspettativa ai fini di pensione come disciplinato dall'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

In base al più recente precetto, l'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano ha disposto nei confronti delle odierne appellanti, già collocate alla data del 19 settembre 1992 in aspettativa ai sensi del suindicato articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972, ma che non avevano maturato il diritto a pensione a seguito dell'innalzamento dell'anzianità utile per l'esodo pensionistico:

a) di prorogare la predetta aspettativa per il periodo supplementare, senza tuttavia corrispondere loro il trattamento economico previsto dal già citato articolo 53 c. 3 della legge provinciale n. 4 del 1972;

b) di conservare loro l'iscrizione previdenziale alla cassa di previdenza dipendenti enti locali (CPDEL) per l'intera durata della aspettativa supplementare, con obbligo di rivalsa delle quote contributive, poste oramai a carico esclusivo delle dipendenti stesse.

Le decisioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige — sezione autonoma di Bolzano, in epigrafe indicate, hanno ritenuto legittime le contestate determinazioni e hanno, di conseguenza, rigettato, con motivazioni sostanzialmente identiche salve le peculiarità di alcuni ricorsi, le domande rivolte all'annullamento degli atti dell'amministrazione provinciale intimata.

Avverso quelle pronunce sono stati svolti, questa sede, articolati motivi di censura che ripropongono le doglianze di *prime cure*. La loro disamina va, tuttavia, rinviata alla definizione del procedimento incidentale ai sensi degli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Questa sezione, infatti, dubita della legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del suindicato articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, nei sensi di cui al prosieguo.

La questione appare rilevante; il collegio, infatti, non condivide la prospettazione delle appellanti sulla ultrattività dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, che precluderebbe, in sostanza, l'applicazione del già citato articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15. L'assunto delle esponenti è che, avendo le stesse già maturato o comunque quesito il diritto al prepensionamento, la norma successivamente intervenuta non avrebbe alcuna incidenza sulla loro situazione soggettiva, sostanzialmente consolidata.

La piana lettura della norma in contestazione rende palese che la stessa è stata introdotta al dichiarato fine di abrogare le prescrizioni del suindicato articolo 53 legge provinciale n. 4/1972 e per disciplinare il regime transitorio relativo a tutto il personale femminile che non avesse raggiunto, con il periodo di speciale aspettativa, i nuovi minimi di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza. Si tratta, in definitiva, di disposizione espressamente destinata a regolamentare i casi di specie.

D'altro canto, se risultasse condivisibile l'opinione delle appellanti, si dovrebbe dubitare del senso e dell'utilità delle norme contenute nei capoversi del succitato articolo 19, che resterebbero, sotto questo profilo, prive di ogni precettività. Ne consegue che è giocoforza ipotizzare la piena applicazione di quelle norme.

La questione di eventuale difformità costituzionale dei commi 5 e 6 del più volte menzionato articolo 19 non è, peraltro, manifestamente infondata.

Dispone il comma 5 suindicato che «durante la predetta aspettativa supplementare la contribuzione previdenziale è a carico del personale e viene anticipata dall'amministrazione, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo. Per il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 1992 tale rivalsa è limitata alla quota della contribuzione previdenziale a carico del personale medesimo».

La norma in esame, invero, sembra imporre un irragionevole aggravio alla posizione di dipendenti non solo con riguardo al loro specifico affidamento sulla non onerosità dell'esodo pensionistico, ma anche — e soprattutto — determinando per le medesime una prestazione patrimoniale sostanzialmente forzosa, dopo aver escluso ogni forma di retribuzione anche ridotta. Se è pur vero che il sinallagma derivante dal rapporto di lavoro si era in sostanza attenuato, dando luogo a una parziale novazione del rapporto (*ex art. 53 legge provinciale n. 4 del 1972 l'aspettativa era comunque retribuita*), è altresì incontestabile che un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e con l'aggravio di una contribuzione pensionistica a totale carico del lavoratore finisce per squilibrare gravemente la posizione di quest'ultimo, sulla sola base di un'esigenza di ristrutturazione del regime pensionistico, che, per quanto di per sé valida, non può determinare una alterazione peggiorativa e unilaterale del rapporto, modificando la prestazione contributiva in forzosamente volontaria.

In sostanza, l'imposizione della contribuzione previdenziale a carico del personale per il periodo di aspettativa supplementare, ad avviso del collegio, si trasforma in una prestazione patrimoniale imposta la cui causa sembra priva della necessaria coerenza con il sistema dei valori costituzionali.

Queste osservazioni sembrerebbero poter essere revocate in dubbio dal disposto del successivo comma 6 del suindicato articolo 19, che recita: «Il personale di cui al comma 2 può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio, però limitatamente al periodo di tempo necessario per maturare i predetti requisiti di servizio di cui ai commi 2 e 3 per il conseguimento del diritto a pensione. In tale caso, la riammissione in servizio non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma 3, dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/1972».

Una prima sommaria lettura della disposizione sembra evidenziare una forma di accorgimento finalizzato a rendere meno dure le conseguenze previste nel precedente comma 5. Tuttavia, la norma non assume concreta valenza riequilibrativa.

La limitazione della riammissione in servizio solo nel caso di vacanza di posti, infatti, rende del tutto incerta la possibilità per le appellanti di non essere pregiudicate dalla contribuzione forzosa imposta ai sensi del precedente comma 5, di fatto rimettendo a una mera eventualità la possibilità di rioccupare il posto di lavoro. Sembra, di conseguenza, irragionevole e contrario a elementari istanze di giustizia sostanziale condizionare l'esenzione dal regime di aspettativa supplementare onerosa a esigenze organizzative e ordinamentali della pubblica amministrazione tali da revocare nel nulla la possibilità concreta di riammissione.

Va inoltre sottolineato che l'ipotesi di una carenza di posti, seppure collegata al particolare meccanismo della aspettativa speciale *ex* articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, si pone in vistosa contraddizione con la premessa di una effettiva permanenza del rapporto di lavoro tra le appellanti e l'amministrazione provinciale autonoma di Bolzano. Ciò colora di peculiare incongruenza l'intero disegno normativo, che non risolve in modo adeguato il nodo circa lo *status* del personale femminile collocato nella speciale aspettativa preordinata all'esodo.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sezione dubita della legittimità costituzionale anche del comma 6 dell'art. 19 della legge provinciale n. 15 del 1993, relativamente all'inciso «in caso di vacanza», la cui effettiva applicazione può rivelarsi non efficace come rimedio all'onerosa e irragionevole contribuzione prevista nel precedente comma 5.

Si ravvisa, pertanto, la probabile collisione dei commi 5 e 6 del summenzionato articolo 19 della legge provinciale n. 15 del 1993 con le seguenti disposizioni costituzionali:

L'articolo 3, in quanto l'applicazione delle suindicate norme introduce, senza adeguata giustificazione, effetti irragionevolmente onerosi per il personale femminile dell'amministrazione provinciale di Bolzano, che aveva fatto affidamento su un regime pensionistico più favorevole e comunque non assicura un ragionevole riequilibrio delle posizioni di quel personale che intenda riprendere l'attività lavorativa per non subire il pregiudizio di dover pagare le contribuzioni previdenziali attingendo, eventualmente, ad altre fonti di reddito;

L'articolo 23 in correlazione con l'articolo 38, attesa la natura di prestazione patrimoniale imposta che discende, alla stregua delle precedenti considerazioni, dalla modificata natura della prestazione contributiva in forzosamente volontaria;

gli articoli 36 e 38, posto che, imponendosi un adempimento contributivo ed escludendosi qualsivoglia forma di controprestazione, si determina una ulteriore alterazione peggiorativa e unilaterale del rapporto e si inasprisce a esclusivo carico delle dipendenti il conseguimento del diritto a pensione;

l'articolo 37, perché i precetti, ancorché finalizzati alle preminenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, introducono un regime peggiorativo nei confronti del personale femminile, cui pure è riconosciuta, in ragione della essenziale funzione familiare, una speciale adeguata protezione.

In sintesi, sembra essere mancata, nella specie, una adeguata ponderazione, da parte del legislatore provinciale, sugli effetti irragionevolmente onerosi che la normativa introduce a carico delle odierne appellanti, rendendo assai più difficile alle medesime l'adempimento dell'essenziale funzione familiare e inasprendo, a loro esclusivo carico, il conseguimento del diritto a pensione, senza prevedere meccanismi riequilibrativi idonei a consentire, in modo sostanzialmente automatico, la riammissione in servizio delle stesse.

Per le considerazioni che precedono, ritenuta rilevante e non manifestamente improntata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni suindicate, va sospeso il presente giudizio e va investita la Corte costituzionale della risoluzione della questione stessa.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in appello in epigrafe indicati;

Visti gli articoli 134 Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'art. 19 della legge della Provincia di Bolzano 13 ottobre 1993, n. 15 in relazione agli articoli 3, 23, 36, 37 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione dei presenti giudizi riuniti;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma, addì 14 dicembre 1999.

Il Presidente: DE LISE

Il consigliere, estensore: D'AGOSTINO

01C0148

N. 100

*Ordinanza emessa il 31 maggio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna
sul ricorso proposto da Stellacci Pasquale contro D.R.E. Emilia-Romagna sezione di Ravenna*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Detrazioni per oneri - Detrazione delle spese per la frequenza di asili nido comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle spese per frequenza di corsi d'istruzione secondaria e universitaria, nonché alla prevista esclusione dal reddito imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza degli asili nido (art. 48, comma 2, lett. *f-bis*, d.P.R. n. 917/1986) - Incidenza sui principi di tutela della famiglia, della maternità ed infanzia, di gratuità dell'istruzione inferiore, di capacità contributiva, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13, comma 13-bis, comma 1, lett. *e*).
- Costituzione, artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1064/1999 depositato l'11 dicembre 1999 avverso S/RIF su i rimb - IRPEF 1996 contro d.r.e. Emilia-Romagna (Ravenna); proposto da: Stellacci Pasquale residente a Ravenna in via Rubicone n. 5.

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Il Sig. Stellacci Pasquale, residente in Ravenna via Rubicone n. 5, ha prodotto ricorso contro la direzione regionale delle entrate sez. staccata di Ravenna avverso il silenzio rifiuto, protrattosi per oltre novanta giorni, in

relazione all'istanza di rimborso, *ex art.* 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per IRPEF 1996, connessa alla richiesta detrazione per oneri, *ex art.* 13-*bis*, primo comma, lett. e Tuir, afferenti il complessivo ammontare della retta annua base corrisposta per la frequenza di un asilo nido comunale.

Con istanza prodotta in data 24 ottobre 1998, il ricorrente ha richiesto, a mente dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, il rimborso dell'IRPEF corrispondente alla omessa indicazione in dichiarazione dei redditi mod. 730/1997, dell'onere (retta base) corrisposto al Comune di Ravenna, per la frequenza, da parte della figlia Francesca, dell'asilo «Lovatelli». Ciò in quanto venivano a delinearsi, a detta del ricorrente, profili di incostituzionalità dell'art. 13-*bis*, primo comma lett. e Tuir.

La convenuta direzione generale delle entrate, nel costituirsi ritualmente nel presente giudizio, si è negativamente espressa nel merito, disconoscendo il diritto al rimborso, mentre per questione attinente l'eccezione anticostituzionalità, demandava ogni valutazione alla competente commissione tributaria provinciale.

La questione sottoposta al giudizio di questo collegio, si articola in un insieme di argomentazioni di significativo rilievo, tese a far emergere profili di incostituzionalità dell'art. 13-*bis*, primo comma, lett. e Tuir, nella parte in cui non estende il diritto alla detrazione per le rette di frequenza degli asili nido. Ciò in quanto, l'appena citata norma sarebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della Costituzione.

Motivi della decisione

La commissione ritiene non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalità, anche in considerazione della rilevante modifica apportata al nuovo art. 48 Tuir, come sostituito dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in cui si prevede l'irrelevanza reddituale (per il percipiente), delle somme di denaro erogate dal datore di lavoro, se specificatamente destinate a far fronte alle rette di frequenza degli asili nido.

Dichiara quindi rilevante, e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31, 34, 53 e 97 della Carta costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*bis*, primo comma, lett. e Tuir, nella parte in cui non contempla tra le spese d'istruzione quelle afferenti alla frequenza degli asili nido.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rinvia alla Corte costituzionale.

Ravenna, addì 31 maggio 2000.

Il Presidente: TRIOSI

Il relatore: CARUSO

01C0149

N. 101

*Ordinanza emessa il 14 giugno 2000, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Bianco Vito Antonio ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri*

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 5518/1995 reg. gen., proposto da Bianco Vito Antonio ed altri, (v. elenco allegato) rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Marzano ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via Sabotino n. 45;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici è domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'accertamento del diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 312/1980;

E per la condanna al pagamento di quanto dovuto dalla data di scadenza di ciascuna mensilità fino a quella dell'effettivo pagamento;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2000 data per letta la relazione del magistrato cons. Germana Panzironi e uditi i procuratori delle parti, avv. Marzano ed avv. Sclafani;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, dipendenti dell'Avvocatura generale dello Stato, deducono di essere destinati dalle norme di cui alla legge n. 312/1980, la quale ha apportato modifiche all'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, prevedendo in particolare, il superamento del precedente assetto, basato sull'inquadramento del personale in profili professionali e sulla sovraordinazione gerarchica delle carriere.

La citata legge n. 312 ha, tra l'altro, disciplinato nei primi articoli il passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo all'art. 4 una fase di primo inquadramento, consistente nell'inserimento nelle qualifiche funzionali, ai soli fini retributivi, sulla base della qualifica posseduta precedentemente, ed un'altra fase, di vero e proprio inquadramento funzionale.

Il legislatore ha previsto che le due fasi anzidette dovessero avere la decorrenza 1° gennaio 1978, ai fini giuridici, e del 1° luglio 1978, ai fini economici.

La legge prevedeva, inoltre, che le amministrazioni avrebbero dovuto portare a termine le operazioni di definitivo inquadramento entro un anno dall'entrata in vigore della medesima e, quindi, entro il 13 luglio 1981.

Tuttavia soltanto di recente agli interessati è stato attribuito il profilo professionale e la conseguente qualifica funzionale.

Per effetto di dette operazioni i ricorrenti sono stati posti retroattivamente in una qualifica funzionale immediatamente superiore a quella originariamente attribuita, maturando di conseguenza il diritto a percepire le relative somme a titolo di arretrati retributivi ed anche il diritto a percepire su tali emolumenti interessi corrispettivi e rivalutazione monetaria.

L'amministrazione ha però corrisposto ai medesimi, i benefici derivanti dal predetto inquadramento retroattivo con notevole ritardo sia in relazione al termine fissato dalla legge n. 312/1980, sia anche con riguardo alla data dei decreti cumulativi di reinquadramento, senza procedere al necessario pagamento degli interessi e della rivalutazione dalla data di spettanza.

Pertanto, i ricorrenti hanno richiesto il pagamento degli accessori, senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta dall'amministrazione.

Tanto premesso, poiché allo stato i loro diritti non sono stati soddisfatti, gli istanti propongono ricorso deducendo la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere sotto vari profili.

L'amministrazione ha pagato con grave ritardo le somme derivanti dal c.d. ricompattamento, senza corrispondere, su tali somme, gli interessi e la rivalutazione monetaria spettanti.

La citata legge prevedeva che le operazioni di identificazione dei profili professionali dovessero avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa, fissando, quindi, un termine ben preciso per far ottenere ai dipendenti il dovuto inquadramento.

Nel caso in esame, tuttavia, ciò non si è verificato, essendo trascorsi molti anni prima che le procedure fossero definite.

Dal momento che l'obbligazione di cui si discute ha natura pecuniaria, ritengono i ricorrenti, che l'amministrazione, in quanto debitrice, debba corrispondere gli interessi e la rivalutazione, a decorrere dalla data di nascita del credito principale.

Tale data è identificabile con la data stabilita dalla legge n. 312 per la decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento e, in subordine, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Sostengono gli istanti che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti adottati dalla commissione paritetica all'uopo costituita, sono atti di natura meramente ricognitiva, dovendosi far risalire alla lettera della legge gli effetti dell'inquadramento, poiché essa stessa stabilisce i criteri da seguire nella revisione dell'assetto giuridico ed economico del pubblico impiego, e, pertanto, gli accessori sarebbero dovuti quanto meno dalla data di entrata in vigore della legge n. 312.

Successivamente alla proposizione del gravame, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge n. 448/1998 che ha statuito che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri e per effetto dell'inquadramento *ex lege* n. 312/1980 «non danno luogo a interessi né rivalutazione monetaria», recando norme in grado di incidere direttamente sulla controversia, in quanto afferenti l'oggetto principale del gravame.

Con ordinanza n. 631 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, questo tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione, avendo introdotto nella fattispecie il legislatore una norma che, da una parte viola il principio di parità dei cittadini con riguardo ad una fattispecie che è comune a tutti i crediti di lavoro, ledendo anche la regola della proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, dall'altra si pone in contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. con l'elusione dell'obbligo del ristoro economico per tardiva erogazione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto dei ricorsi siccome infondati ed eccependo la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore al quinquennio che precede la sua notifica.

All'udienza del 14 giugno 2000 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il collegio ha ritenuto di pronunciarsi parzialmente sulla questione relativa alla prescrizione, rimettendo la questione di legittimità costituzionale a separata ordinanza.

D I R I T T O

La questione posta a base delle controversie in esame concerne il problema del riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi e della rivalutazione monetaria, riferiti ai benefici, conseguenti al reinquadramento disposto dall'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980, tardivamente corrisposti.

Su tale problematica si è ormai formata una giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo che riconosce il diritto alla percezione degli accessori, in presenza di una tardiva corresponsione delle somme dovute.

Senonché, al riguardo, la legge finanziaria per l'anno 1999, legge n. 448/1998, all'art. 26, commi 4 e 5, ha specificatamente disposto, con una norma definita di interpretazione autentica, che «le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria», ed inoltre che «fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dal comma 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi».

Tale norma afferma, quindi, modificando retroattivamente la disciplina in materia attraverso la forma di disposizione autentica, che i dipendenti pubblici non hanno mai avuto diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria relativamente ai soli crediti di lavoro derivanti dall'applicazione del citato art. 4, senza alcuna razionale spiegazione al riguardo.

Come in precedenza esposto, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza n. 631 del 15 aprile 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448/1998 per violazione degli artt. 3, primo comma, 36, primo comma e 97, primo comma della Costituzione.

La questione posta a base dei presenti ricorsi è del tutto analoga a quella trattata nella citata ordinanza, ed anche in questo caso il collegio ne ravvisa la rilevanza nei giudizi in corso.

Questo collegio ritiene di aderire alle argomentazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della citata norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448/1998, poiché tale disposizione introduce una nuova disciplina che sembra contrastare, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con il principio di parità tra i cittadini in relazione alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, qualora liquidi ed esigibili.

La norma appare in contrasto, inoltre, con l'art. 36 della Costituzione, in quanto lesiva del principio di proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, giacché le somme di cui viene esclusa l'idoneità a produrre

interessi e rivalutazione sono di natura retributiva e si riferiscono a benefici erogati dalla p.a. con notevole ritardo, incidendo, quindi, sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Nella fattispecie, inoltre, non viene rispettato il principio dell'art. 97 della Costituzione, poiché si consente ad un soggetto pubblico, quale è la p.a., che ha corrisposto con notevole ritardo somme previste da una legge, la legge n. 312/1980, la possibilità di eludere in concreto l'obbligo conseguente dell'attribuzione del ristoro economico, in favore dei dipendenti interessati.

I giudizi, pertanto, vanno sospesi in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448/1998, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma e 97, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23, e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio relativo ai ricorsi;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale dei fascicoli relativi i ricorsi medesimi per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 giugno 2000.

Il Presidente: SCHINAIA

L'estensore: PANZIRONI

01C0150

N. 102

*Ordinanza emessa il 2 novembre 2000 dal tribunale di Monza
nel procedimento civile vertente tra Gollinucci Luigi e fallimento Gollinucci Luigi ed altra*

Fallimento - Imprenditore individuale, già iscritto nel registro delle imprese, che abbia cessato l'esercizio dell'impresa da un anno (rispetto alla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento) - Esonero dal fallimento, a prescindere dalla opponibilità del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli artt. 2193-2196, comma terzo, cod. civ. - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore societario collettivo, nonché rispetto al socio illimitatamente responsabile - Disparità di trattamento, altresì, fra creditori - Irragionevolezza - Incidenza sulla tutela giurisdizionale del credito - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

IL TRIBUNALE

Nella causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento promossa da Gollinucci Luigi nei confronti del fallimento Gollinucci Luigi, in persona del curatore pro-tempore, nonché di Perego Maria Teresa, R.G. n. 123/1998, ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso in fatto che con atto di citazione notificato il 27 marzo 1998 Gollinucci Luigi proponeva opposizione avverso la sentenza n. 43 resa da questo tribunale il 25 febbraio 1998, con la quale si dichiarava il fallimento dello stesso nella veste di titolare di impresa commerciale individuale;

L'opponente si doleva dell'omessa presa in considerazione, da parte del Collegio fallimentare, della effettuazione della notifica per la convocazione del debitore in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 l.f., secondo modalità conflittuali rispetto al sistema degli artt. 139 ss. c.p.c., in particolare per aver il creditore istante proceduto

alla notificazione *ex art. 143. c.p.c.*, nel comune dell'ultima residenza anagrafica del Gollinucci, dopo che un accesso dell'Ufficiale giudiziario sul luogo della detta residenza aveva dato esito negativo, riportando l'ufficiale nella relazione di aver rinvenuto in loco solo uno «stabilimento industriale completamente abbandonato», senza assumere sul posto alcuna informazione circa la destinazione del Gollinucci;

Continuava l'opponente lamentando la lesione dei criteri di competenza per l'emanazione della sentenza fallimentare, atteso che l'attività d'impresa sarebbe stata condotta in effetti nel comune di Cormano; cioè fuori dal circondario di questo tribunale, anziché in Sulbiate, ove pur facevano riferimento le risultanze del registro imprese;

Lamentava poi la propria natura di piccolo imprenditore, artigiano, rispettoso dei criteri dimensionali di cui alla legge quadro sull'artigianato;

Sottoponeva infine all'attenzione del tribunale la circostanza per cui la propria attività d'impresa era effettivamente cessata di fatto, fin dalla metà del 1996, pur essendo avvenuta la pubblicazione doverosa nel registro delle imprese, inerente al fatto della suddetta cessazione, soltanto con domanda 1° ottobre 1997, nella quale peraltro veniva dichiarata la data di cessazione del 31 luglio 1996;

Si costituiva la curatela fallimentare con comparsa depositata in cancelleria il 15 gennaio 1999, contestando tutte le deduzioni avversarie e concludendo per la conferma della sentenza opposta;

La causa veniva trattenuta in decisione il 20 luglio 2000, previa acquisizione e discussione in contraddittorio degli atti contenuti nel fascicolo fallimentare e dell'istruttoria pre-fallimentare;

Contestualmente alla precisazione delle conclusioni l'opponente chiedeva che la causa fosse discussa oralmente davanti al collegio; la richiesta tuttavia non veniva replicata alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;

Ritenuto in diritto

Il collegio dubita, e solleva d'ufficio la relativa questione, della costituzionalità dell'art. 10 l.f., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione data dalla giurisprudenza nonché dalla dottrina prevalenti (tanto da potersi parlare di «diritto vivente»), esonera da fallimento l'imprenditore che abbia cessato l'attività economica da almeno un anno, rispetto alla pronuncia della sentenza dichiarativa, senza far riferimento, ma anzi negando espressamente rilevanza, ai fini del *dies a quo*, alla pubblicazione della cessazione imposta dall'art. 2196 c.c.;

La questione è rilevante in questo giudizio, ritenendo il collegio che l'esame degli atti e dei documenti possa condurre al superamento di tutte le altre doglianze avanzate dall'opponente; in particolare, si rileva come la notificazione del ricorso e della fissazione dell'udienza *ex art. 15 l.f.* sia avvenuta ritualmente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base di autorizzazione del giudice relatore, dopo che il creditore istante aveva invano tentato la notifica presso le sedi dell'impresa (quella ancora risultante dal registro delle imprese e quella precedente), nonché presso la passata residenza anagrafica del Gollinucci; quanto al tentativo presso la attuale residenza, la relazione dell'ufficiale giudiziario, riportante «stabilimento industriale completamente abbandonato; nessuno in loco cui chiedere informazioni», fa fede sino a querela di falso di quanto constatato dal pubblico ufficiale certificante, senza che siano ammissibili indagini di fatto circa la possibilità di reperire sul posto le informazioni richieste; deve pertanto ritenersi che il creditore abbia fatto uso di tutta la diligenza esigibile nella situazione per instaurare il contraddittorio;

Anche la questione di competenza sembra superabile considerando la presunzione di idoneità della sede legale, non vinta dall'opponente attraverso la prova dell'esistenza di una sede «effettiva» diversa;

Il motivo concernente la qualità di piccolo imprenditore artigiano poi appariva assorbito dalla considerazione per cui i dati dimensionali e contabili dell'attività del Gollinucci riportavano, per gli anni precedenti al 1996, consistenze tali da escludere qualunque valutazione *ex art. 2083 c.c.* (anche sussunto come chiave di lettura della natura «artigiana» dell'attività), laddove il decremento dei risultati dell'attività e degli investimenti nell'anno successivo deve essere ricollegato proprio alla crisi finanziaria ed all'impotenza patrimoniale dell'impresa, per motivi congiunturali e di settore denunziati dallo stesso Gollinucci; in tali condizioni il collegio non reputa sostenibile l'affermazione circa un'avvenuta «trasformazione» in piccolo imprenditore del soggetto inizialmente fallibile, fattispecie al limite ipotizzabile per un processo di ristrutturazione organizzativa non necessitato da un dissesto in corso, ma coerente con un disegno programmatico coerente e razionale, qui assente;

La decisione sull'opposizione non può pertanto prescindere dall'applicazione dell'art. 10 l.f., dovendosi considerare da un lato come il Gollinucci sembra in effetti, stando agli elementi disponibili dal collegio, aver cessato ogni attività economica (qualunque sia l'interpretazione da dare al sintagma, posto che sembrerebbero dissolti sia il complesso aziendale, sia i rapporti con terzi nell'esecuzione di operazioni conformi al programma aziendale) all'inizio della seconda metà del 1996 (l'ultima fattura attiva emessa reca la data del 31 luglio 1996; le fatture pas-

sive meno risalenti sono di poco successive, ma si riferiscono a pagamenti nemmeno significativi; un verbale di accesso dell'IVG in data 2 maggio 1997 accerta l'assenza del titolare dell'impresa e l'asportazione dei beni staggiti, così rendendo altamente probabile che l'attività fosse cessata già prima del 25 febbraio 1997, data ultima ove sarebbe stata giuridicamente possibile, secondo l'ordinamento vigente, una pronunzia di insolvenza; nessun altro elemento è stato addotto che possa far presumere una protrazione dell'impresa del Gollinucci, la quale sembrerebbe esser stata inghiottita dal nulla, dopo il 31 luglio 1996);

Dall'altro canto è pacifico che il Gollinucci, regolarmente iscritto come imprenditore individuale nel registro delle imprese, dichiarò alla C.C.I.A.A. competente la cessazione dell'attività, soltanto il giorno 1° ottobre 1997 (laddove la pronunzia fallimentare, lo si ricorda, è del 25 febbraio 1998), retrodatandone il momento effettivo al 31 luglio 1996; pertanto solo dal momento dell'iscrizione la situazione in oggetto poteva considerarsi «disponibile» per i terzi, nessuna efficacia «dichiarativa» potendo attribuirsi alla mera dichiarazione del denunziante, sulla quale l'ufficio ricevente fra l'altro non ha potestà né dovere di verifica circa la rispondenza alla realtà;

Il collegio osserva come il diritto vivente interpreti la norma dell'art. 10 l.f. nel senso che il decorso iniziale dell'anno ivi menzionato avvenga a partire dalla cessazione di fatto dell'impresa, assegnando alle pubblicazioni nei registri pubblici un valore soltanto indiziario e presuntivo dell'effettiva interruzione dell'attività;

Tale orientamento persiste pur dopo che il registro delle imprese è stato attuato (legge n. 580/1993), e le risultanze della pubblicità commerciale hanno pertanto acquisito efficacia pienamente dichiarativa nei confronti dei terzi, sia positivamente che negativamente (art. 2193 c.c.), anche per gli imprenditori individuali, laddove nel regime transitorio il registro delle ditte non assicurava tale efficacia alla pubblicazione dei fatti nello stesso denunziati;

Il collegio rileva come tale impianto normativo appaia in stridente contrasto con la regolamentazione data all'imprenditore societario collettivo «cessato», nonché al socio illimitatamente responsabile che abbia dismesso la propria partecipazione in società;

Per tali eventualità infatti, il sistema, come innovato da codesta Corte costituzionale con la pronunzia n. 319/2000, consente di datare l'anno di permanenza della fallibilità a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese; per le società il dato è testuale, dopo l'interpolazione dell'art. 10 l.f. operata dalla suddetta sentenza (a prescindere dal problema se possa darsi una piena equiparazione fra cancellazione della società e cessazione dell'attività imprenditoriale pur societaria, riferendosi l'art. 2196³ c.c. pur a tutti gli imprenditori, individuali o collettivi che siano);

Per i soci illimitatamente responsabili, invece, la conclusione non discende pianamente dalla sentenza n. 319 (che ha lasciato impregiudicata la questione, essendosi pronunziata su fattispecie ove il problema non rilevava), e tuttavia, benché ermeneutica, appare inevitabile;

La sentenza n. 319 infatti non estende ai soci l'ambito di applicabilità dell'art. 10 l.f., bensì estrapola dal sistema l'esigenza che si ponga un limite temporale anche a quella fallibilità, così «importando» il termine annuale da un contesto all'altro; dunque nessun ostacolo all'interpretazione «correttiva» può provenire dal diritto vivente, come sopra tratteggiato;

In realtà l'approdo corretto all'utilizzo contemporaneo e congiunto degli artt. 2290², 2300³, 2193 c.c. (già contenuto nelle osservazioni di un'autorevole, anche se non recente, dottrina, e fatto proprio da diversi commentatori della sentenza n. 66/1999 della stessa Corte) è già stato operato dalla Suprema Corte di cassazione, che nella sentenza n. 11045/1999 (cui sembrano aderire le sez. un n. 28/2000) ha chiaramente affermato come il generale principio dell'affidamento, espresso dalle norme codicistiche ora citate, debba far conseguire «effetti sostanziali in favore di chi dell'apparenza si sia incolpevolmente fidato», per aver consultato il registro delle imprese; tantopiù, viene da aggiungere, quando il sistema introdotto dalla legge n. 580/1993 e dai regolamenti attuativi ha instaurato un reticolo di dati rilevanti, disponibili *erga omnes*, e facilmente accessibili, realizzando sia pur ancora parzialmente l'obiettivo di pervenire ad una completa «messa a disposizione» del pubblico di tutti i dati rilevanti inerenti al soggetto-imprenditore ed alla sua organizzazione commerciale, nell'ambito di quell'aspirazione alla *disclosure* ed alla costruzione della — *knowledge society* che ha ispirato quella riforma e le attuali discussioni sull'istituzione di un registro delle imprese «Europeo»;

Si comprende allora come, basandosi il fallimento del socio sulla sua responsabilità illimitata (in relazione alla possibilità per i creditori sociali di aggredire l'intero patrimonio personale senza limiti, e non già alla responsabilità per tutte le obbligazioni sociali), per causa del rapporto societario, il venir meno di uno solo di questi due presupposti, accompagnato dall'inopponibilità ai terzi della cessazione dell'altro (ed in materia commerciale e societaria in particolare, lo strumento per conseguire tale opponibilità non può che essere la pubblicazione nel registro delle imprese), non può che provocare la perdurante soggezione a fallimento;

Il collegio reputa tale conclusione interpretativa irreversibile, e pienamente replicabile anche nel mutato contesto dell'art. 147 l.f., innovato dalla citata sentenza n. 319/2000; in caso contrario, si consenta, sarebbe ben agevole, dato che l'uscita dalla società si produce con la perfezione del negozio di recesso (ossia con la ricezione da

parte della società, nella maggioranza dei casi), eludere l'art. 2291 c.c., preconstituendo la prova della cessazione (in ipotesi persino dotata di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.) e rovesciando sistematicamente sul creditore istante l'onere di provare la continuazione «di fatto» del rapporto sociale; in tal modo si avrebbe sostanzialmente, sul piano processuale, un'equiparazione del socio «palese» al socio «occulto» (art. 147² l.f.), dato che l'istante dovrebbe comunque sempre dimostrare l'attualità del rapporto sociale;

L'istituto del fallimento d'altro canto non può essere inquadrato come mero strumento pubblicistico atto ad espellere dal mercato le imprese insolventi, così sterilizzandosi la rilevanza degli artt. 2290 - 2300 - 2193 c.c., che tutelano al contrario un affidamento privatistico; se così fosse, la stessa esistenza dell'art. 10 l.f. sarebbe priva di significato; il fallimento è al contrario, come riconosciuto dalla maggioranza degli studiosi, anche strumento di tutela delle ragioni creditorie, e conformativo delle relative obbligazioni (sotto l'aspetto della responsabilità), laddove l'art. 10 l.f. (che succede all'art. 690 cod. comm., a sua volta innovativo rispetto ad un sistema ove nulla veniva statuito per l'imprenditore cessato, e la giurisprudenza si orientava per la fallibilità illimitata nel tempo) risponde proprio alla logica di contemperare l'interesse dell'imprenditore «ritirato» a confidare su di un periodo di tempo limitato ove può essere assoggettato all'esecuzione collettiva con quello dei creditori a potersi giovare di quel processo esecutivo, condizione conosciuta e considerata al momento in cui hanno finanziato il debitore, sulla quale pertanto hanno maturato un affidamento certo non indistruttibile, ma neanche irrilevante per il diritto;

Quanto all'imprenditore individuale, la permanenza immutata dell'art. 10 l.f. negli stessi termini antecedenti all'interpolazione costituzionalistica rende non più eludibile l'interrogativo circa l'esistenza di un trattamento deteriore, discriminatorio e non giustificato;

Tale disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost., opera a parere del collegio con riferimento tanto alla situazione normativa dei debitori quanto dei creditori, i quali appaiono senza motivi giustificatori più tutelati qualora contrattino con una società piuttosto che con un soggetto non altrettanto organizzato (a meno di non sostenere che l'ordinamento voglia favorire l'allocatione delle risorse in favore delle strutture economiche più organizzate, ritenute maggiormente idonee a conseguire l'obiettivo della *wealth maximization*, ciò che contrasterebbe però con tutta la legislazione di sostegno della PMI); nel primo caso infatti essi sapranno di poter fare affidamento sull'eventuale unificazione esecutiva (art. 148 l.f.) di patrimoni distinti da quello del proprio debitore, oggetto di garanzia «supplementare», e soprattutto sulla permanenza di tali condizioni per un anno dalla verifica di un evento che sarà comunque loro reso accessibile; nell'altro invece il soggetto economico «debole» si troverà assoggettato ad una valutazione di credito (*pricing*) sfavorevole, subirà pertanto un peggioramento delle condizioni per reperire il finanziamento, a tutto vantaggio fra l'altro del credito «esterno», necessario per acquisire la «garanzia» non assicurata dalla disciplina di cui all'art. 10 l.f.; quanto sia rilevante nei rapporti commerciali la garanzia della permanenza delle condizioni sulla base delle quali si è valutato il creditore lo prova fra l'altro la prassi delle lettere di *patronage*, ove il destinatario si premura sempre (o quasi) di procurarsi la promessa di essere reso edotto del mutamento in questione, al fine di poter attivare tempestivamente i propri strumenti di «tutela» della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.);

D'altro canto tale affidamento non può essere indistruttibile, come si è già detto, ma quantomeno deve considerarsi subordinato alla ostensione del mutamento peggiorativo a quegli stessi terzi, ed alla concessione di uno *spatium deliberandi*; per esercitare le facoltà processuali altrimenti pregiudicate;

Si tratta di un modello assai comune, e di fondamentale importanza per rendere certi i traffici commerciali: v. la disciplina dello *ius variandi* in alcuni contratti con i consumatori ed in quelli bancari, ove il titolare del «potere» unilaterale conformativo del rapporto può modificare la posizione giuridica del «soggetto», ma a quest'ultimo è concesso di essere informato e di poter usufruire di un periodo di tempo ragionevole talvolta per esercitare le facoltà preesistenti o più spesso per recedere dal rapporto; ma in molte legislazioni straniere ad es. la modifica da parte della società della legge di circolazione delle quote societarie impone un lasso di tempo concesso agli azionisti già in possesso dei titoli di disfarsene; non si tratta com'è evidente di soluzione ideale, posto che la pubblicazione delle modalità «peggiorate» provoca l'immediato crollo del mercato, e comporta difficoltà nell'alienazione, «scontate» dal prezzo; anche per il creditore dell'imprenditore cessato si verificherebbe comunque tale pregiudizio, dato che ovviamente il corrispettivo della cessione del credito durante l'anno dovrà scontare la consapevolezza del cessionario circa la prossima estinzione della fallibilità del debitore ceduto; tuttavia in tal modo si contemperano quantomeno i due interessi ad un livello accettabile e parzialmente efficiente, evitando sia di «eternare» la soggezione a fallimento, sia di rendere del tutto inaffidabili le relazioni commerciali;

Disparità di trattamento, dunque, anche fra debitori, ove l'imprenditore individuale vede pregiudicata la sua posizione sul mercato del credito, e può provocare la propria sottrazione all'esecuzione collettiva, a danno dei creditori, soprattutto «d'impresa» (pur essendo ogni distinzione in categorie abolita dal c.c.), attraverso un semplice comportamento omissivo, non ostensibile ai terzi;

Si comprende bene allora come la norma, così interpretata, sia conforme allo spirito di un'economia statica, fondata sui rapporti personali e sull'«insediamento» geografico in un contesto determinato, che è quello presupposto dal codificatore del 1942, ma non si concilia con la situazione odierna, e fra l'altro con la internazionalizzazione dei mercati;

Si pensi al creditore residente in un altro stato dell'UE, che ha diritto a vedersi riconosciuto un egual trattamento rispetto agli altri «colleghi» (e si v. il recente Regolamento comunitario sulle insolvenze transfrontaliere, non ancora entrato in vigore) di nazionalità italiana, il quale intraprenda con l'imprenditore individuale italiano una relazione contrattuale fondata su prestazioni periodiche a cadenze poco più che annuali (eventualità nient'affatto remota); nel periodo di tempo intercorrente fra un pagamento e l'erogazione dell'altra prestazione, il creditore transnazionale può quotidianamente accedere alle risultanze del registro imprese attraverso gli strumenti telematici, dai quali otterrà rassicurazioni circa la perdurante operatività del debitore; tuttavia, senza che possa esigersi dallo stesso ragionevolmente un assiduo controllo «in loco», il suo debitore potrebbe sottrarsi alla garanzia dell'espropriazione collettiva, soltanto cessando materialmente la propria attività, senza dar più notizia di sé;

Il collegio non rinviene nelle due situazioni (socio ed imprenditore) alcuna differenza che non si risolva in una mera divaricazione di disciplina irrilevante ai fini della comparazione; in entrambi i casi si ha un soggetto che cessa di svolgere un'attività economica (anche il socio infatti esercita, sia pur «in comune», un'attività economica, oggetto di imputazione in virtù dell'elemento organizzativo: art. 2247 c.c.); ed una responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte, che sopravvive alla cessazione dell'attività (conclusione che per il socio discende dall'art. 2290, mentre per l'imprenditore individuale è espressione dello stesso art. 2740);

Differente è solo il presupposto soggettivo, posto che il socio fallisce in quanto socio illimitatamente responsabile, laddove l'imprenditore individuale viene sottoposto a procedura concorsuale in quanto rientrante nella tipologia dell'art. 2082 e non dell'art. 2083 c.c.;

Ma tale differenza non sembra rilevante al fine di giustificare una disparità di trattamento, altrimenti risolvendosi il ragionamento in un'aprioristica esasperazione di un dato normativo estraneo e «neutro» rispetto alle finalità del fallimento; il fallimento infatti «coglie» nel soggetto un presupposto soggettivo che è sì diverso nei due casi, ma non ai fini della sua cessazione;

Di differente non vi è neppure il fatto che il socio «esce» da un'attività che di per sé continua, laddove l'imprenditore individuale cessa l'attività, disgregando l'azienda, posto che tale considerazione scaturisce da un'interpretazione riduttiva dell'art. 10 l.f.: anche l'imprenditore individuale può cedere l'azienda in funzionamento, così alienandosi dal presupposto di fallibilità soggettivo (come il socio può alienare la quota), e continuare a rispondere dei debiti sociali ex art. 2560 c.c., ma perdura nella soggezione a fallimento entro l'anno dalla dismissione dell'esercizio dell'attività;

E che la partecipazione all'attività sia un elemento neutrale rispetto all'applicazione del termine annuale lo prova l'equiparazione ormai instaurata da Codesta Corte costituzionale fra socio cessato e socio liberato dalla responsabilità illimitata a seguito di trasformazione della società in tipo capitalistico; anche il socio di capitali limitatamente responsabile, infatti, al pari di quello di società a struttura personale esercita dal punto di vista dogmatico un'attività, sia pur «comune» (art. 2247 c.c.), risolvendosi ogni differenza sul piano dei processi di imputazione e dell'organizzazione interna;

In effetti sembra che l'equiparazione ai fini fallimentari delle due situazioni sia ormai un fenomeno irreversibile, sanzionato non solo dalla sentenza n. 319/2000, ma da tutta l'evoluzione del sistema;

Ben potrebbe darsi certo una temporizzazione differente discriminante l'imprenditore individuale da quello collettivo (o dal socio), come ricorda la motivazione della sentenza n. 319; non sembra tuttavia che rientri nella discrezionalità del legislatore anche la determinazione, a rilievo qualitativo, e non già solo quantitativo, dell'evento che fissa il *dies a quo*; facendo decorrere l'anno ora dalla pubblicazione, ora dalla cessazione di fatto, si instaura in effetti un trattamento notevolmente diverso dal punto di vista funzionale, privo di qualsiasi apparente giustificazione razionale;

E l'attuale carenza del sistema normativo non legittima in realtà, così come non avrebbe potuto farlo la pronunzia n. 319/2000, una perequazione differente da quella che omogeneizzi semplicemente i due trattamenti, assoggettando al vincolo della pubblicazione per conseguire l'opponibilità quanto alla decorrenza dell'anno anche la cessazione dell'impresa individuale e riservando al futuro intervento del legislatore la riconsiderazione del contesto disciplinare, nonché l'eventuale predisposizione di modelli regolamentari differenziati (purché rispettosi dell'art. 3 cost.);

In realtà l'enfaticizzazione della natura «materiale» della cessazione dell'attività imprenditoriale individuale risponde alla logica di una concezione dell'impresa di tipo arcaico, che presuppone il tipo ideale della fumosa e maleodorante «fabbrica» ottocentesca, percepibile all'esterno nella sua organizzazione di beni strumentali; ma in un sistema economico ove ormai predomina la terziarizzazione delle attività produttive, e l'impresa anche non piccola può essere dal punto di vista materiale e geografico nulla di più di un'etichetta sul campanello di un

appartamento, laddove l'imprenditore intrattiene i suoi contatti con il mercato attraverso strumenti di comunicazione «virtuali», quell'enfaticizzazione non pare aver più senso, a pena di porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche sotto l'aspetto dell'irragionevolezza manifesta del trattamento normativo;

Si comprende allora perché la soluzione normativa qui ipotizzata sia espressamente accolta in altri ordinamenti, per es. da quello francese;

Considerazioni ostative non sembrano discendere dal c.d. «principio di effettività» certo operante nella materia fallimentare (che tuttavia ha efficacia e rango soltanto legislativo, e dunque non può «validare» una norma di per sé collidente con l'ordinamento costituzionale): nulla deve condurre infatti a concludere che, per soli motivi di logica e di coerenza «simmetriche» con quanto finora ipotizzato, anche il soggetto che abbia in ipotesi pubblicato l'inizio dell'attività d'impresa debba essere assoggettato comunque a fallimento, nonostante la mancata attuazione del proposito manifestato: in tali casi infatti è proprio il funzionamento della pubblicità commerciale, per interpretazione consolidata, ad imporre che il soggetto possa provare la falsità del fatto pubblicato; e d'altro canto il principio di «effettività» fallimentare è testualmente previsto dall'art. 1 l.f. proprio per evitare che un soggetto sia assoggettato alla procedura concorsuale per la mera manifestazione programmatica dell'intento di svolgere un'attività d'impresa, disgiunta dall'effettivo esercizio (il criterio com'è noto è rilevante per le società di tipo commerciale con oggetto agricolo); ossia, in un sistema che non sanziona con il fallimento l'insolvenza «civile», il legislatore ha avvertito la necessità di escludere il ricorso all'istituto dell'esecuzione collettiva per quelle situazioni che non si connotano, per dimensioni, qualità e numero delle economie «terze» implicate, negli stessi termini dell'imprenditore commerciale non piccolo (pur con l'eccezione, a tal ultimo proposito, delle piccole imprese collettive commerciali, oramai stretta d'assedio da più fronti);

D'altro canto anche quando si sanziona la sede effettiva preferendola a quella legale, oggetto di pubblicazione, si tutela in realtà l'interesse degli organi della procedura ad operare là dove il soggetto fallito ha presumibilmente intessuto i rapporti fondamentali e strategici per la vita dell'impresa, alla luce pertanto di una considerazione di mera opportunità (simile a quella che informa, secondo l'impostazione ancora prevalente, l'art. 24 l.f.);

Ma quando trova applicazione l'art. 10 l.f. si ha a che fare con un soggetto che, per definizione, è stato imprenditore, e si regola in realtà una situazione diversa, che consiste nella sopravvivenza del presupposto della fallibilità alla dismissione della qualità di imprenditore «in esercizio» sicché il riferimento al principio di effettività diviene fuorviante;

E d'altro canto sarebbe veramente singolare quell'ordinamento che tutelasse l'affidamento ad un livello talmente elevato da assoggettare a fallimento persino il socio «apparente», ossia colui che si presenti come coattore dell'attività sociale senza esserlo realmente, ed in un sistema ove l'estensione della garanzia al patrimonio dei soggetti coinvolti nelle vicende sociali avviene manifestamente prescindendo da qualunque affidamento (cfr. art. 147 l.f. 2362 c.c.), e non colui che è stato conosciuto legalmente *erga omnes* come imprenditore soggetto a fallimento, e poi ha nell'arco di un anno abbandonato «di fatto» tale qualifica senza dover in alcun modo rendere ostensibile la circostanza a quegli stessi terzi che hanno confidato nella persistenza di tale qualità;

Anche nell'eventualità dell'esistenza di un imprenditore «di fatto» la soluzione prospettata non verrebbe vanificata (così come non lo è per il socio «di fatto» poi cessato), giacché l'efficacia dichiarativa «negativa» della pubblicità commerciale può operare ovviamente solo se c'è stata una pubblicazione precedente che abbia ingenerato affidamento; chi opera in modo «irregolare», senza denunciare la sua attività, potrà sempre provare la data «effettiva» della cessazione; ma anche i terzi potranno valutare preventivamente, al momento di stipulare con lo stesso le condizioni del credito, il rischio di non essere resi edotti di tale mutamento delle «basi negoziali»;

Quanto appena detto prova altresì che l'interpolazione richiesta non stravolgerebbe il significato della pubblicità commerciale, la quale non acquisterebbe mai, quanto alla cessazione dell'attività, efficacia costitutiva, poiché comunque l'iscrizione non avrebbe la virtù di surrogare in tutto e per tutto la realtà effettuale, ma conserverebbe il suo ruolo ordinario di strumento per l'opponibilità ai terzi; ed infatti la pubblicazione di una cessazione mai avvenuta non potrebbe comunque esentare in modo assoluto il dichiarante dal fallimento, dovendosi ammettere, secondo i principi generali ispiratori della disciplina del Registro delle Imprese, la possibilità per i terzi di provare la falsità di quanto reso pubblico; l'iscrizione insomma non «costituisce» l'effetto di far decorrere il termine annuale, ma soltanto determina la situazione di opponibilità del fatto a chi ha confidato in una pubblicazione precedente;

È vero poi che il termine annuale risponde ad un'esigenza di assicurare certezza nei rapporti giuridici (v. Corte cost. n. 66/1999), posto che rassicura l'ex soggetto economico, e gli altri agenti che entrano in contatto con lui, circa il fatto che decorso un anno dall'abbandono del mercato il suo patrimonio non potrà più essere assoggettato all'esecuzione collettiva (che per la propria portata «universale» priva il titolare di ogni facoltà pratica di rimettersi nel «traffico giuridico»), così «riciclandolo» per il mercato;

Tuttavia già in altre occasioni codesta Corte costituzionale ha sottoposto al proprio sindacato termini imposti per l'esercizio di azioni a tutela di esigenze di certezza (e a nulla varrebbe opporre la natura di limite oggettivo all'attività giurisdizionale dell'art. 10 l.f., enfatizzando le differenze rispetto a prescrizione e decadenza, dato che

l'omologia opera ad un livello superiore, di principio, nel campo dell'analogia *iuris*) definiti irragionevoli non solo e non tanto per la loro brevità, quanto per la loro decorrenza anticipata rispetto alla verifica delle condizioni minime che consentono al titolare della situazione giuridica soggettiva di rendersi conto dell'evoluzione del rapporto verso la rapida estinzione della facoltà (cfr. ad es. Corte cost., n. 151/1980, sull'art. 18 l.f., n. 228/1990, sull'art. 39 legge n. 392/1978; n. 185/1988, sull'art. 80 stessa legge; n. 311/1988, a proposito dell'art. 184 c.c.; n. 69/1994, sulla notifica all'estero in tema di sequestro conservativo);

Diversamente configurata, la norma pertanto contrasterebbe non solo con l'art. 3 della Costituzione (sotto entrambe le prospettive ricavabili dal precetto costituzionale), ma anche con l'art. 24 cost., nella misura in cui assoggetterebbe la tutela giurisdizionale, sia pur esecutiva «speciale», del credito ad un ostacolo non controllabile né percepibile dal titolare della situazione soggettiva pregiudicata;

La brevità del termine concesso, stigmatizzata da tutti i commentatori sin dall'emanazione del c.c., di contro alla soltanto apparente «sufficienza» dello stesso (se considerato avulso dal contesto economico e giurisdizionale), soprattutto se accoppiata alla suddetta modalità di decorrenza, renderebbe inaccettabile la situazione ed insanabile il conflitto con i valori costituzionali (oltre che, probabilmente, con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo: v. il rapporto della Commissione del 21 maggio 1997);

Pregiudicato sarebbe inoltre l'art. 97 Cost., posto che il meccanismo normativo renderebbe del tutto inefficiente il funzionamento dell'amministrazione della Giustizia, a priori incapace di assolvere alla sua funzione di tutela dei diritti;

Il collegio è d'altro canto consapevole delle difficoltà teoriche e pratiche che tale interpolazione genererebbe; ad es. sarebbe arduo coordinare la facoltà del debitore di provare la conoscenza altrui della situazione non pubblicata (art. 2193 c.c.) con il potere officioso del tribunale di sanzionare comunque l'insolvenza, a prescindere dalla validità dell'impulso dei soggetti legittimati (art. 6 l.f.); tuttavia la questione è riproducibile negli stessi esatti termini per il socio illimitatamente responsabile, e la sua soluzione (al limite possibile nel senso che ai fini fallimentari l'impersonalità della massa impedisca il funzionamento del meccanismo di opponibilità «alternativo» alla pubblicazione) costituisce un *posterius* rispetto alla sanzione della incostituzionalità (nel caso di specie, tuttavia, il creditore istante è un *ex* dipendente dell'imprenditore fallito, il cui rapporto di lavoro si è interrotto diversi anni prima della cessazione dell'attività d'impresa; non vi sono pertanto motivi, allo stato degli atti, per presumere che lo stesso fosse a conoscenza dell'avvenuta cessazione dell'attività, a cui ormai più non partecipava);

P. Q. M.

Visti gli artt. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 1 legge cost. 9 febbraio 1948, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

1) dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa all'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui tale norma esonera dal fallimento l'imprenditore individuale già iscritto nel registro delle imprese, il quale ha effettivamente cessato l'esercizio dell'impresa da un anno, a prescindere dall'opponibilità del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli artt. 2193 - 2196³ c.c.;

2) sospende il presente giudizio;

3) dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria sia con urgenza notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice ex art. 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni alla Corte costituzionale.

Così deciso in Monza, nelle camere di consiglio della I sezione civile del 19-10, 26-10 e 2-11 del 2000.

Monza, addì 9 novembre 2000.

Il Presidente: LAPERTOSA

N. 103

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di Francavilla Fontana
nel procedimento civile vertente tra Gianfreda Rocco e Grandolfo Pietro*

Processo civile - Giudice di pace - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti nella competenza per materia del giudice di pace - Attribuzione di essi al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Diversità dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il giudizio rispettivamente alla data del 30 aprile 1995 ed alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Violazione del principio di pari trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e del principio del giudice naturale precostituito per legge, anche in rapporto al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5, cod. proc. civ.).

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento iscritto nel R.G. sotto il n. 445/2000 promosso da Gianfreda Rocco con gli avv.ti Nicola D'Ippolito e Carlo Verusio contro Grandolfo Pietro con gli avv.ti Pietro Nacci e Sebastiano Marzocca;
Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 21 settembre 2000;
Letti gli atti di causa;

O S S E R V A

Con l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, concernente disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, l'art. 1 ha disposto che i giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, fermi i casi di esclusione elencati.

L'art. 2 della stessa legge n. 479/1999 a sua volta sancisce: «per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'art. 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario o la Sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ora, la presente causa veniva incardinata a suo tempo dinanzi alla pretura circondariale di Brindisi — sezione distaccata di Ceglie Messapica — che con d.lgs. n. 51/1998 nell'istituire il giudice unico di primo grado all'art. 1 dispose la soppressione delle preture.

Sta di fatto che con la soppressione delle preture tale procedimento pendente veniva assegnato al tribunale di Brindisi — sezione distaccata di Francavilla Fontana — e successivamente a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999 veniva attribuita al giudice di pace di Francavilla Fontana.

Sembra a tal uopo che ci sia un contrasto fra l'art. 1 e l'art. 2 della legge n. 479/1999 in quanto il primo parla di competenza per territorio pregressa, il secondo di competenza territoriale correlata alla sede dell'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data in vigore della legge, per cui la causa in questione per l'art. 1 andrebbe assegnata all'ufficio del giudice di pace di Ceglie Messapica, mentre per l'art. 2 al giudice di pace di Francavilla Fontana.

Per quanto innanzi indicato le predette norme vanno interpretate anche alla luce dell'art. 5 c.p.c. in cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo, nonché dell'art. 25 della Costituzione ove nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Dette norme (artt. 1 e 2 legge n. 479/1999) in relazione agli artt. 42, 47 e 48 d.lgs. n. 51/1998 anche se fissano il suddetto spostamento della competenza territoriale, violano il principio costituzionale del giudice precostituito per legge anche in rapporto al principio di pari trattamento dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione.

Si appalesa che il trasferimento delle cause dell'ex pretura di Ceglie Messapica al tribunale di Brindisi — sezione distaccata di Francavilla Fontana — e la successiva assegnazione al giudice di pace di Francavilla

Fontana con una disposizione di legge ha spogliato il naturale competente giudice di pace di Ceglie Messapica a favore di quello di Francavilla Fontana violando il principio del giudice precostituito per legge, nonché il principio di pari trattamento dei cittadini dinanzi alla legge.

Da tutto quanto sopra esposto emerge il fondato sospetto che gli artt. 1 e 2 della legge n. 479/1999 sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 della Costituzione in ordine alla competenza territoriale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e 2 legge n. 479/1999;

Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione.

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Francavilla Fontana, addì 24 ottobre 2000.

Il giudice di pace: ELIA

01C0152

N. 104

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di Francavilla Fontana
nel procedimento civile vertente tra Bellanova Antonio e Appia Motori S.r.l. ed altra*

Processo civile - Giudice di pace - Competenza per territorio - Giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti nella competenza per materia del giudice di pace - Attribuzione di essi al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Diversità dell'ufficio giudiziario presso il quale pende il giudizio rispettivamente alla data del 30 aprile 1995 ed alla data di entrata in vigore della legge n. 479/1999 - Violazione del principio di pari trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e del principio del giudice naturale precostituito per legge, anche in rapporto al principio secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5, cod. proc. civ.).

- Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento iscritto nel r.g. sotto il n. 503/2000 promosso da Bellanova Antonio con l'avv. Nicola D'Ippolito, opponente, contro Appia Motori S.r.l. più 1 con l'avv. Mino Lippolis;

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26 settembre 2000;

Letti gli atti di causa;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 103/2001).

01C0153

N. 105

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal giudice di pace di Trieste
nel procedimento civile vertente tra D'Agostino Andrea e Truce Lee Gaither ed altri*

Processo civile - Giudizio per il risarcimento dei danni causati da militari americani in servizio presso la US NAVY, durante la «libera uscita» - Legittimazione passiva degli Stati Uniti d'America - Esclusione in base al disposto dell'art. VIII, par. 5 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata dall'Italia - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento dei cittadini italiani in ordine alla tutela processuale, in dipendenza della nazionalità dell'autore del fatto illecito - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale.

- Legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti di causa;

Vista l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli Stati Uniti D'America in atto di costituzione di risposta;

Vista l'eccezione di incostituzionalità formulata da parte attrice con allegato a verbale all'udienza del 17 marzo 1999; osservato che:

In punto rilevanza

1. — Parte attrice afferma la solidale responsabilità degli Stati Uniti d'America e dei militari Lee Gaither Truce F. Sabre Aaron e E. Ward Kyle, indicati come gli autori materiali del danneggiamento, sul presupposto che, essendo questi ultimi dipendenti della U.S. Navy, gli stessi dovevano comunque considerarsi in servizio, ancorché in provvisoria «libera uscita», citando sul punto copiosa giurisprudenza (Cass. Pen. sez. I, 31 marzo 1994; Corte dei conti, sez. IV 20 marzo 1990, n. 69175; Corte dei conti, sez. I, 23 gennaio 1989, n. 13; Corte dei conti, reg. Sardegna, sez. giurisd., 8 febbraio 1995, n. 42).

A parere della parte attrice, la circostanza del protrarsi dello stato di servizio, avrebbe comportato l'obbligo della vigilanza e della responsabilità della nominata autorità militare nei confronti dei suoi sottoposti, allo scopo di prevenire fatti illeciti nient'affatto inusuali nella nostra città, nei tempi di presenza a terra di personale imbarcato sulle navi della Marina U.S.A.

2. — Parte convenuta contesta l'esistenza della legittimazione passiva degli U.S.A. fondando la sua eccezione sul disposto di cui all'art. VIII paragrafo 5 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con legge 30 novembre 1955, secondo il quale «Le richieste di indennizzo ... originate da atti od omissioni commessi da membri di una forza o da un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni ufficiali, o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili legalmente, e che provochino danni a terzi che non siano una qualsiasi delle parti contraenti saranno regolate da parte dello Stato di soggiorno ...».

3. — Osserva il giudicante che, premessa la ricostruzione dei fatti allegata dall'attore, la questione sia in effetti astrattamente ricompresa nella fattispecie di cui al richiamato art. VIII paragrafo 5, della Convenzione NATO, assumendo parte attrice che la responsabilità della Marina U.S.A. per il fatto illecito *de quo* trovi fondamento sulla permanenza dello stato di servizio dei marinai oggi contumaci, durante il periodo di c.d. «libera uscita».

Premessa l'osservazione che la fondatezza o meno della questione proposta dall'attore investe problemi attinenti al merito, rileva questo giudice che ogni trattazione istruttoria della vicenda sarebbe, comunque, inibita, stante l'insussistenza del presupposto processuale della *legitimitas ad causam* degli U.S.A.

Come esattamente eccepito da parte convenuta, infatti, il disposto di cui al predetto art. VIII paragrafo 5, esclude in radice la possibilità per lo Stato ospitato di esser convenuto in un giudizio civile a fronte di una domanda risarcitoria fondata su responsabilità aquiliana dei suoi sottoposti.

Un tanto si ricava «de plano» sia dal testo della norma «saranno regolate da parte dello Stato di soggiorno», che seppur indirettamente esclude la legittimazione passiva dello Stato ospitato e sia da un'interpretazione sistematica della medesima Convenzione e, in ispecie, dall'esistenza della c.d. riserva di giurisdizione (cfr. art. VII, paragrafo 3, lett. c.).

Dalla concreta applicabilità della norma citata, ne deriverebbe, in ipotesi, una pronuncia sul rito di questo giudice in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva degli U.S.A.

4. — Parte attrice ha offerto di provare a mezzo interpello del legale rappresentante della Marina convenuta:

a) il rapporto di dipendenza tra i marinai convenuti e gli Stati Uniti d'America;

b) la circostanza che il fatto sarebbe successo nel mentre i detti marinai erano in servizio;

c) la circostanza che, subito dopo il fatto, ufficiali della nave «Ponce» sarebbero intervenuti sul posto e avrebbero scattato numerose fotografie del mezzo danneggiato rammostranti, dunque, l'esistenza del danno e le sue particolarità.

Parte attrice ha, inoltre, richiesto *ex art.* 210 c.p.c. che venga ordinato al convenuto costituito l'esibizione delle foto di cui sopra.

Appare evidente che l'accertamento della eccepita carenza di legittimazione dello Stato ospitato, determinerebbe la caducazione, ovvero l'irrilevanza, delle richieste istruttorie formulate da parte attrice, non potendo sicuramente le medesime esser rivolte nei confronti dello Stato ospitante, essendo ovvia la totale ignoranza delle circostanze medesime da parte del nostro Ministero della difesa.

Utile osservare, poi, che la concreta impossibilità di dimostrare la fondatezza di tali assunti non mancherebbe, probabilmente, di riflettersi negativamente sulla decisione di merito.

In punto di non manifesta infondatezza

Rileva il giudicante che, come in buona parte eccepito dall'attore, il fondamento su cui poggerebbe la pronuncia di carenza di legittimazione passiva degli U.S.A. e cioè il richiamato disposto di cui all'art. VIII paragrafo 5, presta il fianco a fondati sospetti d'incostituzionalità sulla base degli artt. 25, 24 e 3 della Costituzione.

Invero: la nostra Carta costituzionale espressamente prevede la possibilità per il legislatore di sacrificare, derogare ovvero comunque limitare la sovranità nazionale conformandosi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10).

Tra dette limitazioni va ricompresa la c.d. Convenzione NATO, per la quale appare evidente la volontà e la preoccupazione degli stipulanti di evitare la nascita di situazioni conflittuali a livello giudiziario tra soggetti del paese ospitante e Stati ospitati.

La questione trova (*rectius*: trovava) equo bilanciamento nella partecipazione, almeno formalmente paritaria, ad un'alleanza politico-militare ritenuta indispensabile e peculiare al mantenimento della democrazia e, in ipotesi, anche della stessa sovranità nazionale.

Peraltro dette ragioni politiche — come autorevolmente e recentemente osservato dallo stesso Presidente del Consiglio — sulle quali è basata la giustificazione delle numerose limitazioni alla sovranità nascenti da detta convenzione, sono, a seguito della cessazione della c.d. guerra fredda, venute quasi totalmente meno.

Appare altresì evidente e notoria la sensazione che la collettività dei cittadini, anche a prescindere dai recentissimi e gravissimi accadimenti, già da tempo mal sopporta ogni limitazione alla giurisdizione nazionale in relazione a fatti illeciti successi sul territorio dello Stato ed astrattamente imputabili a membri di forze armate alleate.

Tant'è, che proprio in relazione ai predetti gravissimi fatti delittuosi ed agli esiti pratici dell'azionata riserva di giurisdizione da parte dell'autorità militare degli U.S.A., sia divenuto di scottante attualità la questione della compatibilità delle norme della c.d. Convenzione NATO con il principio della sovranità nazionale.

Nello stesso modo in cui, come ci ricordano gli antichi (GAI IV, 30), anche le *Legis actiones* — strumento giuridico originariamente appropriata espressione delle limitate esigenze processuali del tempo — ... *paulatim in odium venerunt*. È però, altrettanto pacifico che dette considerazioni, ancorché condivisibili sul piano umano, non possono informare le valutazioni di questo giudice nell'affrontare e risolvere la questione afferente alla legittimazione e cioè l'applicabilità o meno dell'art. VIII paragrafo 5 della detta Convenzione.

Infatti, pur essendo, e pur rimanendo libero il giudicante di attenersi all'equità in relazione alle questioni mentali del presente procedimento *ex art.* 113, comma 11, c.p.c., lo stesso non può prescindere da una rigorosa applicazione della legge processuale in punto sussistenza o meno della *legitimatio ad causam*, non attenendo la questione al merito della lite.

Opina, però, questo giudice che proprio dalla rigorosa interpretazione delle norme processuali ed in specie di quelle poste dall'ordinamento a garantire il diritto alle parti di provare i fatti posti a fondamento della domanda (art. 2697 c.c.), fatta alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Carta, emerga il fondato dubbio dell'esistenza di una questione di incostituzionalità della legge di ratifica della convenzione in predicato.

Si osserva, infatti, che le limitazioni alla disponibilità alla prova derivanti dalla carenza di legittimazione passiva in ordine allo Stato ospitato, nell'impedire alla parte di avvalersi dei metodi previsti dal codice di rito per stimolare la confessione del responsabile del medesimo Stato ospitato, causerebbe una discriminazione sul piano processuale tra i cittadini, sul solo presupposto della nazionalità dell'autore del fatto illecito.

Evidente, infatti, che qualora l'attore avesse subito il fatto di cui è causa da parte di un militare delle Forze Armate italiane ovvero di un paese non (ancora) aderente alla NATO (es. Slovenia), ospitato nel nostro territorio, avrebbe potuto pienamente avvalersi — siccome richiesto dall'attore nell'allegato a verbale del 17 marzo 1999 — dei mezzi previsti dall'art. 228 e ss. c.p.c. allo scopo di accertare l'esistenza di un rapporto di servizio e la circostanza che il fatto illecito sia stato commesso durante l'esecuzione dello stesso.

Entrambi i mezzi di prova non risultano, però, applicabili nel caso *de quo*, mentre appare logico che l'assunzione dei medesimi, nei confronti del responsabile dell'autorità delegata all'indennizzo dello stato ospitante, non sortirebbe esito alcuno non essendo lo stesso oggettivamente in grado di poter confessare alcunché, ignorando in fatto le relative circostanze.

Altrettanto evidente risulta che la mancata esibizione *ex art.* 210 c.p.c. delle prove detenute dal medesimo Stato ospitato — nel caso in esame, le fotografie assuntamente scattate dagli ufficiali della Marina U.S.A. — ben potrebbe informare la decisione nel merito *ex art.* 116, secondo comma, c.p.c. nei confronti della stessa Marina degli U.S.A., mentre nessuna argomentazione potrebbe mai trarsi da consimile omissione da parte dello Stato ospitante, oggettivamente impossibilitato alla chiesta produzione.

Ultima osservazione deve esser, poi svolta in relazione al fatto che, sempre in ragione della diversa nazionalità dell'autore del fatto illecito, all'applicazione della norma citata, i membri della NATO, asseritamente responsabili di fatti illeciti in danno di cittadini italiani, beneficerebbero di una discutibile esenzione dall'osservanza del disposto di cui all'art. 25 della Costituzione, con pari danno dei cittadini lesi che, oltre a vedersi inibita ogni azione civile nel processo penale, stante la riserva di giurisdizione, vedrebbero in qualche misura pregiudicato il loro diritto ad ottenere una sentenza di condanna, dovendo esclusivamente ed obbligatoriamente convenire lo Stato ospitante con le limitazioni in ordine al diritto di prova sopra esposte.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1355, nella parte in cui ratificando l'art. VIII, paragrafo 5 della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, sancisce l'inesistenza della legittimazione passiva dello Stato ospitato nei giudizi civili di risarcimento del danno;

Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste, addì 18 marzo 1999.

Il giudice di pace: PANDOLFELLI

01C0154

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651580/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 0 7 0 0 1 *

L. 9000